



---

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 126

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 2 agosto 2023

## INDICE

### Comitati

Per la legislazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 14

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . *Pag.* 16

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 36

4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)* . . . . . » 218

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i> . . . . .	Pag. 219
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 219
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 220
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 227
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i> . . . . .	» 237
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 238
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 244
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 256
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 268
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 270
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 290
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 296
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 309

**Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 466
---------------------------	----------

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 126° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 agosto 2023

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 468
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 469

### **Commissioni congiunte**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Senato) e Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (Camera):

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 470
---------------------------	-----------------

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 473
---	-----------------

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 2 agosto 2023

### Plenaria

### 22ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**

**(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale**

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente MATERA (*FdI*), relatore, illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**

(Parere alla 10ª Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFONI (*FdI*), illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*

(Parere alla 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUGLI AASS 797 e 584**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC 1038), presentato dal Governo il 23 marzo 2023, sono state trasmesse in data 15 maggio;

l'articolo 1 del disegno di legge conferisce al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Ai sensi del comma 2, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere corredati della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione;

secondo l'AIR, « in base a quanto disposto dall'articolo 1, non sono previste particolari forme di controllo e di monitoraggio » e « non si rinvergono aspetti di particolare priorità che richiedano un monitoraggio in fase di attuazione dell'intervento. In ogni caso, si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato, tra l'altro, attraverso la riduzione degli adempimenti fiscali che gravano sui contribuenti, un miglior dialogo tra amministrazione finanziaria e cittadini, nonché attraverso la misurazione della diminuzione dell'elusione e dell'evasione fiscale »;

la previsione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti legislativi appare essenziale al fine di valutare l'impatto della riforma fiscale;

la legge di contabilità e finanza pubblica prevede la presentazione al Parlamento, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, per la cui redazione il Governo si avvale della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (articolo 10-*bis*.1, commi 1 e 3, della legge n. 196 del 2009), nonché di un rapporto programmatico sulle spese fiscali (articolo 10-*bis*, comma 5-*bis*, della legge n. 196 del 2009) e di un rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. I contenuti delle relazioni e dei rapporti menzionati andrebbero aggiornati con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

la specificazione dell'articolo 2, comma 4, secondo cui il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali appare pleonastica, anche in considerazione dell'assenza di un apposito presidio procedimentale che ne assicuri l'operatività;

gli articoli da 4 a 21 fanno riferimento agli ambiti di intervento delle deleghe per le quali si indicano i principi e criteri direttivi: occorre, tuttavia, modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 per renderli omogenei rispetto a quelli degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, mediante un intervento emendativo di coordinamento formale;

le modalità di redazione dell'articolo 23 non appaiono del tutto appropriate rispetto alla funzione specifica della clausola di salvaguardia che, secondo la Corte costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 191 del 2017), è quella di limite generale all'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui la clausola è contenuta in caso di contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione. Con particolare riferimento al comma 1, la clausola dovrebbe, dunque, essere riformulata in modo da tenere conto del fatto che il disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'esercizio di deleghe legislative da parte del Governo e che, pertanto, l'applicabilità deve essere valutata con riguardo alle disposizioni dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

con riguardo ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 1, fa riferimento all'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale al fine di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale. In proposito, l'espressione « ricorso alle tecnologie digitali », che ricorre poco prima allo stesso numero, è sufficiente a orientare il legislatore delegato e non è necessaria la specificazione ultronea « anche basate sull'intelligenza artificiale »;

*con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

l'articolo 1, comma 5, richiama correttamente l'utilizzo delle tecniche per la redazione dei testi legislativi, in particolare la novella e l'abrogazione espressa, precisando che il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti attuativi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento for-



male e sostanziale tra i decreti legislativi adottati e le altre leggi dello Stato;

l'articolo 21 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi che realizzino un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici, nonché la delega per la codificazione della materia tributaria. L'iniziativa appare utile a semplificare il sistema tributario e a migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, e con esse la certezza dei rapporti giuridici, oltre che l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno prevedere, in fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, un sistema di monitoraggio dell'attuazione e lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto delle misure recate dai decreti;

invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, nonché del rapporto programmatico sulle spese fiscali e del rapporto annuale sulle spese fiscali con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 alla stregua degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, esplicitando che l'oggetto degli articoli consiste nei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi nei rispettivi ambiti di intervento;

invita a riformulare il comma 1 dell'articolo 23, stabilendo che le disposizioni del disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in sede di attuazione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 826**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

nel preambolo le condizioni di straordinaria necessità e urgenza che impongono, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adozione di misure volte a « fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023 » sono evidenziate « con particolare riferimento alle ondate di calore » che hanno interessato il Paese. Tuttavia, agli articoli 1 e 2 è utilizzata l'espressione « fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore »; in questo modo, l'applicabilità delle disposizioni in questione è estesa al verificarsi di altre tipologie di eventi climatici avversi;

nel preambolo è parimenti evidenziata l'esigenza straordinaria e urgente di disporre modalità e termini per la graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (proroga del termine per il versamento del Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico), nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 (proroga del termine per il versamento del *pay-back* sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018);

l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche e che le intese possano essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Tale disposizione, da un lato, non reca una disciplina im-

mediatamente applicabile e, dall'altro, delinea lo svolgimento di attività che rientrano nelle competenze istituzionali dei due Dicasteri;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

le misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno un contenuto omogeneo e rispondente alle finalità indicate in premessa. Coerente con le ulteriori finalità indicate nel preambolo risultano le disposizioni dell'articolo 4, relative alla proroga del termine per il versamento del Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e alla proroga del termine per il versamento del *pay-back* sui dispositivi medici;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 829**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli 13, 14, 15, 16, 19, 22 e 23, sono state trasmesse dal Governo in data 13 luglio 2023;

in relazione alla possibilità stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge di prevedere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli anche a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli stessi è utile che siano disposti in base a un modello di analisi del rischio;

con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, è apprezzabile e coerente con un percorso integrato di valutazione la scelta, illustrata nell'AIR, di prevedere che i dati raccolti nella fase di monitoraggio siano oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della verifica d'impatto della regolamentazione che verrà approntata, sulla base di indicatori dell'efficacia dell'intervento normativo specificamente individuati, per rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva delle misure adottate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, il provvedimento appare riconducibile alle distinte finalità indicate nel preambolo del decreto-legge;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

il decreto-legge contiene una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1, comma 4), alla quale, a seguito delle modifiche apportate nella fase di conversione, si sono aggiunte altre tre disposizioni di analogo tenore (articoli 1-*bis*, 16-*bis*, 36-*bis*). Benché gli interventi normativi di questo tipo abbiano il fine di eliminare le incertezze interpretative, e conseguentemente applicative, è opportuno prevenire tali incertezze nell'esercizio della funzione legislativa, adottando disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più possibile aderenti alla volontà del legislatore;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

raccomanda l'adozione di disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più possibile aderenti alla volontà del legislatore.

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**VII (Cultura, scienza e istruzione)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**MARTI**

*Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sulla *web-tv* per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento dell'audizione del Ministro per lo sport e i giovani.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del ministro per lo Sport e i Giovani sulle recenti iniziative del Governo in merito al rinnovo degli organi societari di Sport e Salute Spa**

Il presidente MARTI ringrazia il ministro per lo Sport e i Giovani per la disponibilità ad intervenire in audizione e fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori, assunte d'intesa con il presidente Mollicone, presidente della VII Commissione della Camera dei deputati. Concede indi la parola al senatore Guidi.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), intervenendo sui lavori delle Commissioni congiunte, ringrazia la Presidenza per aver favorito l'individuazione di un'aula, per lo svolgimento della seduta congiunta, idonea a consentire la sua partecipazione ai lavori.

Il ministro ABODI riferisce sui temi dell'audizione in oggetto.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni: i deputati BERRUTO (*PD-IDP*) e CASO (*M5S*), il senatore PIRONDINI (*M5S*), la deputata Valentina GRIPPO (*A-IV-RE*), il deputato PERISSA (*FDI*) e il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*).

Ai quesiti posti risponde il ministro ABODI.

Il presidente MARTI ringrazia il ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**9<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**

(Esame e rinvio)

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) relatrice per la Commissione affari costituzionali, illustra il decreto-legge in titolo – rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche ed integrazioni – recante un complesso di misure in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga l'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023, concernente il termine per l'emanazione di decreti di riorganizzazione di alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame all'articolo 1-*bis*. Il predetto comma 2 fa anche salvi gli effetti prodotti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 79 nel periodo di vigenza.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e



il Dipartimento per le politiche della famiglia a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ma in deroga ai limiti quantitativi stabiliti in materia.

Il comma 1-*bis* autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale a coprire posizioni dirigenziali vacanti con il conferimento di incarichi, entro il 31 dicembre 2026 e in numero non superiore alle quattro unità, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, anche in deroga ai limiti quantitativi ivi considerati. Il comma 1-*ter* autorizza lo svolgimento di missioni con mezzo proprio da parte del personale appartenente al contingente di esperti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, con la corresponsione della corrispondente indennità chilometrica, per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR.

Il comma 2 detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023. In particolare, viene ridotto da tre a due il numero massimo di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento; è inoltre previsto che tali esperti o consulenti debbano essere inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento e che sia ad essi riconosciuto un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000.

Il comma 3 stabilisce che la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-regioni.

Analogamente, del Nucleo può avvalersi, alle medesime condizioni, il Commissario nominato per l'eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla Cabina di regia nei termini stabiliti dalle norme della legge di bilancio 2023, che hanno disciplinato il procedimento di individuazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.

Il comma 4 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il meccanismo della declassificazione automatica. La disposizione in esame, in particolare, prevede che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di « riservato », la norma vada interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione.

Il comma 4-*bis* novella l'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), aggiungendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali: ciò con riguardo alla documentazione con-

nessa all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite per la tutela della sicurezza nazionale e l'interesse nazionale nello spazio cybernetico.

Il comma 5 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.

Il comma 5-*bis* include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

I commi 5-*ter* e 5-*quater* recano disposizioni dirette ad armonizzare, dal 2023, i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù con quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 1-*bis* detta una norma di interpretazione autentica – con effetto, quindi, retroattivo – circa il termine temporale per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti per la riorganizzazione di alcune strutture della medesima Presidenza. In particolare, la norma sancisce l'applicabilità del termine di emanazione del 30 giugno 2023, anziché di quello (originariamente previsto) del 21 giugno 2023.

L'articolo 1-*ter* attribuisce alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni, definendone le modalità (commi 1-4). Le disposizioni sopra citate si applicano anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate riscossione (comma 6). Si prevede inoltre che spetti prioritariamente alla Scuola nazionale la formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante l'organizzazione di specifici corsi coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 5). Vengono, infine, definite le modalità di finanziamento dei corsi (comma 7).

L'articolo 1-*quater* incrementa la dotazione organica dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità.

In base all'articolo 2, comma 1, le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2026, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, ivi richiamati, in posizione di lavoratori sovranumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del per-

sonale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.

Il comma *2-quater* dello stesso articolo differisce dal 30 giugno 2023 al 30 dicembre 2023 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

I commi *2-bis* e *2-ter* recano disposizioni dirette ad autorizzare la regione Calabria a prorogare per un altro anno i percorsi di politiche attive per tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga.

L'articolo 3, commi da 1 a 6 e da 7 a 14, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall'ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP –, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l'ANPAL viene soppressa. La disposizione inoltre prevede che il personale di ricerca trasferito ad INAPP, al quale è applicato il CCNL degli Enti pubblici di ricerca, possa chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli elencati dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all'articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero.

Si prevede, poi, la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati. Infine, si dispone che la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di cui vengono disciplinate le funzioni e la composizione.

Il comma *6-bis* reca una novella all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2023, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'avvio di procedure di reclutamento di personale. Tali procedure possono essere finalizzate anche all'assunzione di funzionari, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità. Ferme restando le riserve previste per il diritto al lavoro dei disabili, la disposizione stabilisce che il bando possa prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto, ove conseguito entro i 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, e in ogni caso si contempla un'adeguata valorizzazione per quegli specialisti che abbiano prestato attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 6-ter, per il biennio 2024-2025, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere 6 dirigenti di seconda fascia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previa indicazione di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

I commi 15 e 16 prevedono una rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e modificano la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell'ente.

Il comma 16-bis reca una novella all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, stabilendo, in particolare, che l'incremento, ivi previsto, del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge di bilancio per l'anno 2020 sia finalizzato a rendere omogenei, oltre ai trattamenti accessori del personale dei Ministeri, anche quelli del personale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dall'anno 2023.

L'articolo 3-bis prevede che l'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) sostituisca il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato « Previdenza Italia » nei compiti di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga quindi direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno (30 settembre per il solo anno 2023), le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti, al fine di accelerare la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare.

L'articolo 3-ter modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 300 del 1999, disponendo che l'articolazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sia in non più di quattro Dipartimenti.

L'articolo 4 prevede una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al *procurement* degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, l'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, il coordinamento e la vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.

L'articolo 4-bis reca, al comma 1, disposizioni che modificano la disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) e, al comma 2, norme che mirano ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari.

L'articolo 4-ter disciplina l'erogazione, da parte del Ministero della difesa, di corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

L'articolo 5 modifica la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

L'articolo 5-bis, comma 1, incrementa di 3.060.000 euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM. Il comma 2, dal 1° gennaio 2023, destina ulteriori risorse al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1 per il funzionamento ordinario delle istituzioni AFAM, il comma 3 destina una quota pari a 3.020.790 euro alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle predette istituzioni, per gli anni 2022 e 2023. Analogamente, a decorrere dall'anno 2024, le risorse relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle stesse.

L'articolo 6 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L'aumento di risorse disposto è pari a 2.500.000 euro per l'anno 2023 e a 2.963.996 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 6-bis reca una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica: fino al 31 dicembre 2025, l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

L'articolo 7 dispone l'estinzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA (SISE) integralmente partecipata dall'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all'ESACRI.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziata per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.

L'articolo 8-bis, comma 1, prevede che, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emer-

genza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a 68 anni il limite anagrafico – attualmente pari a 65 anni – per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) e altri enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della disposizione in questione, non si applicano i limiti anagrafici – pari a 65 anni di età – previsti per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che prevede – in considerazione della mancata attuazione, nei termini previsti, della delega disciplinata dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge n. 124 del 2015, in materia di nuovo inquadramento della dirigenza pubblica – la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8-*ter* prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

L'articolo 9, comma 1, incrementa la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con una nuova posizione di dirigente generale.

I commi da 1-*bis* a 1-*sexies* istituiscono l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione. Il comma 1-*septies* reca disposizioni in ordine al pagamento delle indennità per i componenti del Comitato speciale, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto Semplificazioni *bis*), e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 9-*bis* è volto ad incrementare di 150.000 euro il limite di spesa previsto per l'anno 2023 per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 consente al personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

L'articolo 11 prevede la semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche.

L'articolo 12, comma 1, incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero, autorizzando al contempo quest'ultimo ad assumere detto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche. Il comma 2-*bis* incrementa, inoltre, il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura, nonché quello dei consiglieri chiamati a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione.

L'articolo 12-*bis* modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia: il direttore generale è espunto dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico.

L'articolo 12-*ter* prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego), diverse dai principi ivi previsti, solamente se espressamente previsto dalla legge.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di assunzione di personale e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso il Ministero della giustizia: si tratta di interventi finalizzati al rafforzamento delle competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

L'articolo 13-*bis* prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, disponendo altresì che l'adeguamento delle relative tabelle organiche sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria. In particolare, si stabilisce la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 15 disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'articolo 15-*bis* interviene sul regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.

L'articolo 16 reca disposizioni in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura.

L'articolo 16-*bis* prevede una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense.

L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta « riforma Cartabia » del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

L'articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). Modifica inoltre alcune norme del decreto legislativo n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati vincitori di concorso.

L'articolo 18-*bis* prevede che la società Sose S.p.A. venga fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A., anche in deroga ad alcuni termini ordinari previsti dal codice civile in materia di fusioni societarie. Vengono altresì introdotte norme volte a garantire la continuità dell'attività svolta, nonché i criteri di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione della società incorporante e si prevede l'esenzione dell'imposizione fiscale di tali operazioni. Ulteriori norme specifiche riguardano i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-riscossione con contratto di lavoro subordinato trasferiti alla società Sogei S.p.A..

L'articolo 19 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS (*Emission Trading System*), principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso. Ulteriori disposizioni modificano, rispettivamente, la disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale.

L'articolo 19-*bis* consente di prorogare il termine di nomina dei direttori degli Enti parco nazionali e la durata dei loro contratti, fino all'insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.

L'articolo 19-*ter* prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro



annui a decorrere dal 2024, nonché la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

L'articolo 19-*quater*, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC del PNRR, autorizza il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di tre unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente. Viene altresì autorizzato il Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 20, al comma 1, modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, infine, l'eliminazione della graduatoria dei « vincitori non abilitati » e l'inserimento – tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente – oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.

Il comma 2 novella l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, in tema di integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei docenti.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.

Il comma 3-*bis* aumenta dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili in taluni enti di ricerca a valere sulle loro facoltà assunzionali.

Il comma 3-*ter* prevede che, al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possano utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

Il comma 3-*quater* modifica alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.

Il comma 4 dispone in merito alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché al personale addetto.

Il comma 5 stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale, derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4, non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il comma 6 interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria.

Il comma 6-*bis* prevede che, nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche attraverso percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale.

Il comma 6-*ter* dispone circa l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017.

Il comma 6-*quater* riguarda la formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno.

Il comma 6-*quinqies* reca una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo.

L'articolo 21 reca interventi di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, incrementa di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Ulteriori disposizioni concernono: la possibilità per le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del PNRR di attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico; la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti; l'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio 2023; la proroga, per gli anni 2023 e 2024, di specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire

il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale.

L'articolo 22, al fine di rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'interno, dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità.

L'articolo 22-*bis* da facoltà al Ministero dell'interno di conferire sei incarichi di livello dirigenziale non generale e al Ministero dell'economia e delle finanze di istituire due posizioni dirigenziali di livello non generale, nell'ambito delle esigenze connesse agli adempimenti riferiti al PNRR. In entrambi i casi, gli incarichi sono conferiti al personale esterno all'amministrazione in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

L'articolo 23 istituisce un nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'articolo 24 reca disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Nello specifico, per un quinquennio a decorrere dall'anno 2023, destina al Ministero dell'interno una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, re-sesi disponibili al termine di ogni esercizio. Prevede inoltre interventi di supporto, in termini di risorse umane e strumentali, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Ulteriori disposizioni riguardano: la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato allo straniero di un Paese terzo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori del sistema delle quote massime definite con il decreto flussi annuale; il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea; le imposizioni fiscali a carico di lavoratori frontalieri.

L'articolo 25 prevede la definitiva confluenza in un'apposita sezione a esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno.

L'articolo 26 reca un duplice ordine di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da un lato, istituisce (presso il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, ri-

spettivamente, all'attività ispettiva e agli affari legali e alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale. Dall'altro, abbrevia – a cinque settimane – la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, nonché dei corsi di formazione per la promozione a specifiche qualifiche.

L'articolo 27 reca la disciplina relativa all'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori 100 unità di personale non dirigenziale, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 27-bis prevede l'ampliamento da ventiquattro mesi a cinque anni del termine per la presentazione della domanda di elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive, di cui alla legge n. 44 del 1999.

L'articolo 28 reca modifiche al decreto-legge n. 44 del 2023 e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, cambia le modalità attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate a inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale; specifica che la possibilità di assumere giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, debba avvenire nel rispetto di procedure concorsuali.

Ulteriori novelle al decreto-legge n. 44 del 2023 sono volte a: estendere anche al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali, fino al 31 dicembre 2026, la deroga ai divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza; incrementare specifiche facoltà assunzionali degli enti territoriali relative a soggetti giovani; stabilire che alcune assunzioni di personale non dirigenziale da parte di enti pubblici territoriali debbano avvenire secondo una determinata procedura, assicurando comunque il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti; intervenire sui requisiti dei concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità.

Inoltre, si introduce la possibilità di istituire una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, nei concorsi per dirigente comunale, per il personale assunto a tempo determinato per almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni e in possesso di determinati requisiti o per il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Si amplia la platea dei comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.

Infine, ulteriori previsioni riguardano il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersecurity nazionale.

L'articolo 28-*bis* prevede che, per l'attuazione delle misure di completamento della dotazione organica, alcune pubbliche amministrazioni possano anche ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici svolti mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 28-*ter*, contiene norme in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale e in materia di procedure comparative per l'accesso alla dirigenza e di conferimento di incarichi dirigenziali.

L'articolo 28-*quater* estende fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022.

L'articolo 28-*quinquies* istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Essa esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Le disposizioni chiariscono le modalità di individuazione della struttura tecnica a supporto della Cabina di regia e, infine, recano la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 28-*sexies* modifica la disciplina relativa al Fondo per il sostegno dei comuni in *deficit* strutturale, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023 (pari a 2 milioni di euro per il 2023), la capacità fiscale pro capite dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la precisione, la norma in esame interviene sul comma 790 della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), il quale ha incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in *deficit* strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014, con una durata fino all'anno 2023. La norma è quindi volta a consentire il riparto dei 2 milioni di euro per il 2023 stanziati dal citato comma 790 anche ai comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, considerando che i decreti ministeriali attuativi che hanno determinato la stima della capacità pro capite riguardano solo i comuni delle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 28-*septies* incrementa di 200 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con riguardo all'area degli assistenti.

L'articolo 29 – novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 – prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina afri-

cana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA.

L'articolo 30 – novellando l'articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986 – interviene sulle attività svolte da Agecontrol Spa, società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura.

L'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (*Livestock Environment Opendata*), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico, per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Sono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei suoli.

L'articolo 32-*bis* autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica del Parco è rideterminata in 19 unità. Viene altresì autorizzato l'ente Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 33, ai commi 1 e 2, allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo.

Ai commi 3 e 4, reca un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo. Tale rifinanziamento è pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027.

L'articolo 34 dispone che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la clas-

sifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.

L'articolo 35 modifica l'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI.

L'articolo 36-*bis* esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro – compresi gli enti sportivi dilettantistici – nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

L'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L'articolo 38 prevede l'esclusione – per le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dalla Fondazione « Milano-Cortina 2026 » – dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

L'articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applichino i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'ambito di applicazione della disposizione è stato ridefinito riferendolo ai soli comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto. Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un pe-

riodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dalla normativa generale vigente.

L'articolo 39-*bis*, al comma 1, modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Si elimina poi l'attuale previsione in base a cui, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, viene limitato a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s'introduce una specifica disciplina che parametrizza il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario *ad acta* qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. Si introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Il comma 2 apporta quindi analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.

L'articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.

L'articolo 41 introduce una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo (costituito dalle forme di limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta). La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che – in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

L'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strate-



gico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al comma 3, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.

Il comma 4, prevede che la società « Giubileo 2025 » sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* autorizzano la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni per il 2026 – di cui si prevede specifica copertura – con la finalità di dare immediata attivazione alla procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annessi tecnologie sanitarie, dei presidi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso che fanno parte della rete del sistema di emergenza del Servizio sanitario della regione Lazio per l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo del 2025. Viene infine stabilito che, per le predette finalità, entro 90 giorni a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, proponga l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei relativi allegati (sul programma dettagliato degli interventi) adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).

L'articolo 44 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 giugno 2023.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier di documentazione predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

La relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) rimette la descrizione analitica delle disposizioni di competenza alla relazione

scritta a disposizione delle Commissioni riunite. Si riserva peraltro di fornire ulteriori contributi di approfondimento in sede di replica.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) lamenta l'impossibilità, ancora una volta, per il Senato di approfondire un provvedimento così complesso, approvato dalla Camera dei deputati in prossimità della scadenza dei termini per la conversione. In tale situazione, anche la relazione illustrativa non risulta sufficientemente esaustiva: per esempio, in relazione alla disposizione sulla previdenza complementare, di cui all'articolo 3-*bis*, introdotto in prima lettura in modo piuttosto affrettato, non sono stati indicati né i motivi della scelta né le eventuali ricadute positive per la società. Tra l'altro, non risulta che vi sia stata nemmeno una interlocuzione con le parti sociali, nonostante sia ancora aperto un confronto con il Governo sul tema della previdenza integrativa.

Auspica pertanto anche da parte dei colleghi della maggioranza una reazione a fronte del progressivo consolidamento di un monocameralismo di fatto che lede le prerogative costituzionali di tutti i parlamentari.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene che le modalità di esame adottate svincolino il ruolo dei parlamentari, stante l'assenza di un'effettiva possibilità di approfondimento da parte del Senato. È inoltre criticabile la natura fortemente eterogenea del complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Particolarmente biasimevole è l'intervento in materia di previdenza complementare, che consiste in una forzatura relativamente al lavoro avviato con le parti sociali in un'apposita sede di confronto.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che non si possa riconoscere il carattere dell'urgenza a un provvedimento così complesso ed eterogeneo. Bisognerebbe selezionare con attenzione i casi in cui è ammesso il ricorso alla decretazione d'urgenza, come peraltro previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che comporta di per sé una riduzione dei tempi per il dibattito e la presentazione di emendamenti. A suo avviso, l'urgenza potrebbe essere riconosciuta per la materia del Giubileo, ma appare inaccettabile impedire il confronto democratico anche sugli altri argomenti. Sottolinea che in questo modo si ledono le prerogative dei parlamentari, i quali non possono adeguatamente esercitare il proprio mandato ricevuto dai cittadini.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ricorda le proteste delle forze attualmente di maggioranza a proposito dello svilimento della funzione parlamentare, sostenute nel periodo in cui il Governo era chiamato a fronteggiare una situazione di reale emergenza, costituita dalla pandemia. Attualmente il ruolo del Parlamento è costantemente svuotato, in forza dell'assenza della possibilità di confronto, attuata anche attraverso il reiterato

ricorso al voto di fiducia. Nel caso dell'esame del disegno di legge in titolo è evidente l'impossibilità di un approfondimento nel merito. L'auspicio è pertanto di una rivendicazione del ruolo del Parlamento, a partire dai Gruppi di maggioranza.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ricorda che il Governo ha la responsabilità della valutazione riguardo la sussistenza della necessità e dell'urgenza dei propri provvedimenti, mentre non vi è alcuna preclusione rispetto alla possibilità del massimo approfondimento riguardo il contenuto delle proposte legislative presentate dalle stesse forze di opposizione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime sorpresa per le considerazioni del senatore Zullo, a fronte di una pacata rimostranza da parte delle opposizioni sul rischio di svilimento del ruolo del Parlamento e sulla necessità di difendere la legittimità democratica delle istituzioni, su cui si dovrebbe interrogare anche la maggioranza.

Nella legislatura in corso ci si sarebbe dovuti attendere una riduzione del ricorso ai provvedimenti d'urgenza, considerata l'ampia maggioranza di cui gode la coalizione di governo; al contrario, si è registrato un aumento dei decreti-legge perfino in confronto al Governo Conte II e al Governo Draghi, che hanno dovuto affrontare una situazione realmente emergenziale come quella provocata dalla pandemia. Ritiene quindi indispensabile riflettere sulle conseguenze di una introduzione di fatto di un monocameralismo alternato, che lede le prerogative costituzionali del Parlamento.

Il presidente della 1<sup>a</sup> Commissione BALBONI (*FdI*) ritiene condivisibili le considerazioni dei colleghi di opposizione. L'impossibilità per il Senato di esaminare in modo approfondito il provvedimento in titolo configura una lesione delle prerogative di tutti i parlamentari, al di là dei rispettivi schieramenti politici.

Pur riconoscendo che alcuni degli argomenti trattati richiedono un intervento urgente, per cui non farà mancare il proprio supporto al Governo anche in occasione della preannunciata votazione sulla questione di fiducia, auspica una riflessione sul rischio che situazioni eccezionali diventino il modo ordinario di procedere, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento.

Il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 11 di oggi.

Le Commissioni riunite convergono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

## Plenaria

### 10<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI, in considerazione del numero elevato di emendamenti e ordini del giorno presentati (pubblicati in allegato) e della calendarizzazione in Aula per questo pomeriggio del disegno di legge in titolo, ritiene non sussistano le condizioni per l'ulteriore trattazione da parte delle Commissioni riunite, sui lavori delle quali provvederà a riferire in Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 829

(al testo del decreto-legge)

### G/829/1/1 e 10

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*;

premesso che:

l'articolo 2 dell'atto in esame introduce modifiche normative riguardanti soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

in particolare, esso consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1;

i soggetti interessati sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana;

il Presidente della Regione del Veneto ha di recente sottoscritto insieme al Ministro della giustizia un protocollo d'intesa volto a condividere le graduatorie dei concorsi regionali, così da cedere al Ministero della giustizia una lista già formata di candidati a ruoli amministrativi, dalla quale, da subito, quest'ultimo potrà attingere per incrementare il personale dipendente presso i tribunali e rendere più efficiente l'intera macchina della giustizia;

allo scopo di affrontare in modo efficace e concreto la problematica relativa alla carenza di personale nel settore pubblico, specie per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle

agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, appare opportuno consentire su tutto il territorio nazionale alle articolazioni periferiche delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli enti locali, di attingere dalle graduatorie vigenti dei concorsi regionali, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa delle strutture periferiche delle predette amministrazioni e degli enti locali,

impegna il Governo

ad intervenire per promuovere sull'intero territorio nazionale in maniera omogenea la stipula di convenzioni tra le regioni e le articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti locali per attingere risorse umane dalle graduatorie di concorsi regionali vigenti, così da porre rimedio alla carenza di personale, sulla scorta dell'esperienza che sta vedendo già interessati il Ministero della giustizia e la Regione del Veneto.

---

### **G/829/2/1 e 10**

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

al riguardo l'articolo 44, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, un nuovo Capo I-*bis*, riguardante « Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie », composto dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter*;

l'articolo 2-*ter*, del suddetto decreto-legge, disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi, e il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i co-

sti massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e che tali oneri siano posti a carico dei partecipanti;

la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà, appunto, stabilire il contenuto, la struttura dei percorsi di abilitazione per l'insegnamento e indicarne i costi massimi di iscrizione, sembrerebbe prevedere un costo, a carico dei corsisti di circa 2.000 euro;

come Gruppo Pd, abbiamo più volte avanzato la proposta, in fase di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attraverso atti di sindacato ispettivo e con un emendamento depositato al provvedimento in esame alla Camera dei deputati, di introdurre, relativamente al costo dei percorsi di abilitazione, una norma volta a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax* area, riprendendo un principio già previsto per i corsi di studio e come accadeva, anche, per il conseguimento dei 24 CFU;

con l'approvazione di tale norma si potrebbe contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio,

impegna il Governo

in fase di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale verranno indicati i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, al fine di contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio, a riprendere il principio, già previsto per i corsi di studio e per il conseguimento dei 24 CFU, volto a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax* area.

---

### **G/829/3/1 e 10**

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

con un emendamento approvato alla Camera dei deputati, è istituito un fondo di 50 milioni, presso il ministero dell'istruzione e del merito, destinato ad attivare incarichi temporanei di personale amministra-

tivo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui, le istituzioni scolastiche, hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori;

agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale;

è chiara la deduzione che in assenza di risorse, per i corsi di formazione abilitanti attivati per il 2023 non ci saranno *tutor*;

impegna il Governo

a ripristinare – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale.

### **G/829/4/1 e 10**

BUCALO, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025* »;

premesso che:

l'articolo 20, comma 6-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati in sede referente, reca disposizioni concernenti i dirigenti scolastici del concorso del 2017, destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari;

considerato che:

per analogia, la medesima previsione può essere estesa ai: docenti assunti in ruolo con riserva che hanno superato l'anno di prova di cui ai



commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno superato le prove scritte e orali dei concorsi banditi con D.D.G. nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016; docenti già inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, assunti a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione e del merito;

tale estensione normativa risponderebbe al principio di economicità, interesse dell'azione amministrativa, nonché all'esigenza di garantire la continuità didattica alle studentesse e agli studenti delle scuole statali,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un tavolo tecnico, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di settore, volto ad individuare la soluzione più idonea che risponda alle legittime aspettative delle categorie di cui in premessa, attesa anche la complessità dei contenziosi in essere.

---

### **G/829/5/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (1239),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 23, l'istituzione dell'ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico, teso ad assicurare lo svolgimento in forma coordinata dei compiti assegnati nonché la loro gestione unitaria, rendendola più efficace ed efficiente. nei confronti del personale della Polizia di Stato;

allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensioni-

stiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere la costituzione di un « polo unico pensionistico », vale a dire un ufficio unico che assicuri la gestione delle informazioni e delle posizioni, in ordine alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, del personale della Polizia di Stato come già previsto e adottato presso altri comparti.

### **G/829/6/1 e 10**

ENRICO BORGHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli accordi dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata;

premesso che:

il comma 5-ter dell'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente « ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro » le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

il comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 83 del 2023 stabilisce che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato;

limitare l'applicazione delle richiamate disposizioni ai soli lavoratori frontalieri che svolgevano la propria attività lavorativa in *smart working* alla data del 31 marzo 2022 appare una previsione discriminatoria e non giustificata da alcuna ragione sostanziale, creando disparità fra lavoratori che versano in condizioni del tutto eguali,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a garantire a tutti i lavoratori transfrontalieri sia garantita l'applicazione del regime giuridico previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2023 in relazione allo *smartworking*.

---

**G/829/7/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (1239),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 26, Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia.

---

**G/829/8/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in

materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »,

premessi che:

l'articolo 28, comma 1, del provvedimento in esame, modificando gli articoli 3 (comma 3-*bis*) e 3-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (cosiddetto decreto-legge PA 1), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali;

in particolare, con la modifica all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 44/2023, l'originaria modalità – superamento di una prova selettiva – attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (cosiddetti TIS) rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti;

con la modifica all'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 44/2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro – che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata – deve avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:

stante le modifiche richiamate, non paiono esserci arretramenti o battute d'arresto rispetto al grande risultato ottenuto, vale a dire il riconoscimento dell'attività di lavoratori che da anni prestano servizio presso varie amministrazioni calabresi, e la possibilità di avere accesso ad un contratto di pubblico impiego, attraverso una quota specifica e riservata che esula dalle regole vigenti in materia di nuove assunzioni;

al fine di proseguire il percorso intrapreso, e quindi contrattualizzare e offrire piena dignità e tutela all'intero bacino di tirocinanti della regione Calabria, è necessario compiere un ulteriore passo verso la stabilizzazione di questo personale da troppo tempo a servizio dello Stato senza alcun tipo di riconoscimento e senza contributi. In tal senso, l'obiettivo è permettere agli oltre 4000 TIS di continuare a lavorare, garan-

tendo la piena funzionalità delle amministrazioni in cui svolgono la loro preziosissima attività;

in particolare, per garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, sarebbe auspicabile consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. Le procedure di tipo concorsuale potrebbero altresì essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni azione possibile volta a consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e parziale alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS presso i diversi Dicasteri, nonché accelerare il percorso di approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni citate in premessa, anche stanziando ulteriori e importanti risorse volte a finanziare questa operazione, fondamentale per il tessuto occupazionale della Calabria, e per garantire un futuro a migliaia di lavoratori, dopo anni di lavoro in una condizione di precarietà assoluta.

---

**G/829/9/1 e 10**

SIRONI, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premesso che:

all'articolo 38, nell'ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle

assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

all'articolo 39, nell'ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l'obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

con la stessa motivazione, durante lo svolgimento di rilevanti manifestazioni negli anni passati, come il caso dell'Expo di Milano 2015, si è fatto ricorso all'utilizzo a strumenti quali stage, tirocini e apprendistati non retribuiti, suscitando forti critiche nell'opinione pubblica;

recentemente anche il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sulla « garanzia per i giovani », attraverso cui l'organo legislativo dell'UE condanna esplicitamente « la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti », specificando che la gratuità « costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti »;

l'utilizzo di tali pratiche risulta lesivo della dignità del lavoratore, con particolare riferimento al lavoro dei giovani, che vedono ulteriormente ridotte la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro retribuito, aumentando allo stesso tempo le possibilità di sfruttamento,

impegna il Governo a:

intraprendere urgenti iniziative per verificare e scongiurare l'ipotesi che la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti venga utilizzata durante l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

effettuare un monitoraggio su scala nazionale relativo alla diffusione dell'utilizzo della pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti;

valutare l'opportunità di arginare con un intervento normativo l'utilizzo di questa tipologia di contratto disincentivante per i giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.

---

### **G/829/10/1 e 10**

SIRONI, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premessi che:

all'articolo 38, nell'ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

all'articolo 39, nell'ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l'obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-

Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 avranno rilevante impatto in materia di sostenibilità ambientale, sia in riferimento alle nuove strutture che verranno realizzate, sia in merito al necessario adeguamento della rete viaria e comunque dei necessari interventi in materia di viabilità;

i territori interessati, per la loro particolare natura e conformazione, necessitano della massima attenzione da parte delle amministrazioni interessate, proprio in riferimento a tutti gli interventi strutturali e di viabilità che potrebbero causare serie ripercussioni sull'ecosistema;

per tali motivi si ritiene che gli enti e i comuni interessati debbano prevedere all'interno del proprio organico le nuove figure professionali quali *Green Manager* e *Mobility Manager*;

il *Green Manager* è uno specialista di sostenibilità ambientale fornendo supporto tecnico e organizzativo verso un approccio più sostenibile degli interventi programmati;

la figura professionale del *Mobility Manager* ha la funzione di sviluppare ed implementa strategie volte ad assicurare il trasporto delle persone e delle merci in modo efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico,

impegna il Governo a

intraprendere urgenti iniziative per verificare la possibilità che Fondazione Milano-Cortina 2026 e i Comuni interessati all'organizzazione e realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, prevedano, all'interno delle assunzioni a tempo determinato, le figure professionali del *Green Manager* e del *Mobility Manager*.

---

### **G/829/11/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di



sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (1239),

premessi che:

l'articolo 42 reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale;

più in particolare, il predetto articolo riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati; tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023;

nell'ultimo mese sono stati segnalati sull'intero territorio nazionale diversi decessi riconducibili allo stato di ipertermia conseguente alle elevate temperature che ormai caratterizzano il clima del nostro paese quale inevitabile effetto del cambiamento climatico;

le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il moltiplicarsi di segnalazioni riferite a centinaia di persone che hanno accusato malori nei luoghi di lavoro tanto da avvertire l'esigenza di far partire con immediatezza una campagna di informazione e sensibilizzazione volta a tutelare e salvaguardare tutti i lavoratori e soprattutto coloro che, per condizioni lavorative, sono particolarmente esposti, come ad esempio coloro che lavorano nei cantieri o nel settore agricolo;

la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 dell'INPS fornisce importanti istruzioni operative riguardo la concessione della Cassa Integrazione e al paragrafo 6.4 disciplina le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici;

più in particolare si prevede che l'azienda documenti le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;

alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati e al fine di agevolare le Aziende nell'espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo;

nell'ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l'attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che – per le sue concrete modalità di svolgimento – in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell'attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi; tale onere probatorio, che recepisce gli orientamenti in materia della Corte di cassazione (6415/2002; 4299/2001; 2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili;

i criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall'INPS, con messaggio n. 28336 del 28.7.1998 e che la circolare del 2016 riepiloga in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento e in riferimento alla pioggia, alla neve, alla nebbia, alla foschia ecc.;

anche in riferimento alle temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, si prevede che costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento di CIG, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto; tuttavia la procedura lascia eccessiva discrezionalità al datore di lavoro mentre invece dovrebbe esserci una o più misure più rigide e tutelanti per tutti i lavoratori e che tenga conto dell'esposizione al calore anche nel tragitto casa/lavoro e nelle ore più calde;

anche il Segretario nazionale della GGIL, vista l'ondata di calore estremo, ha chiesto due provvedimenti urgenti: mettere a disposizione di tutti i lavoratori la cassa integrazione e stabilire il livello di temperatura da cui deve scattare lo stop del lavoro e la CIG,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per attivare l'automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di temperature elevate, anche al di sotto dei 35 gradi se la tipologia di attività lo richiede, nei settori in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgono mansioni all'aperto e non ci sono dunque le condizioni per lavorare in sicurezza non mettendo a rischio la vita delle persone;

ad attivare misure idonee che tutelino tutti i lavoratori e le lavoratrici quando si superano 35 gradi, anche percepiti, affinché non vengano messe a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

---

**G/829/12/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (1239),

premessi che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca disposizioni in materia di lavoro e di prestazioni destinate ai lavoratori;

preme ai firmatari segnalare una questione concernente il trattamento di fine servizio, oggetto di una recentissima sentenza della Corte costituzionale (n. 130 del 23 giugno 2023);

il Trattamento di fine servizio (Tfs) è un'indennità, omologa al trattamento di fine rapporto (Tfr), corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e viene erogato, a differenza di quanto avviene per i lavoratori del settore privato, dove il trattamento di fine rapporto viene erogato generalmente entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, secondo tempistiche che variano in base alle diverse cause di cessazione dal servizio e quindi dal rapporto di lavoro;

nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, il Tfs verrà erogato non prima di 12 mesi a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro;

la disciplina vigente prevede, altresì, che l'erogazione del Tfs sia corrisposta in una unica soluzione se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a? 50.000 lordi; in due rate annuali se l'ammontare è compreso tra? 50.001 e? 100.000 lordi; in tre rate annuali se è pari o superiore a? 100.001 lordi. Ai sensi delle disposizioni vigenti, le amministrazioni d'appartenenza dei lavoratori interessati, possono sommare, ai predetti termini, tempi ulteriori, necessari ai fini dell'istruttoria e del completamento dell'*iter* interno;

con succitata sentenza la Corte ribadisce che la legittimità delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere « ecce-

zionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso » (ordinanza n. 299 del 1999) e il termine dilatorio (minimo) di dodici mesi, riferito alla erogazione del Tfs, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto la previsione ha « smarrito un orizzonte temporale definito » (sentenza n. 159 del 2019) e, « pur tenendo conto che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale », si è trasformato da intervento urgente volto, *pro tempore*, « al contenimento della dinamica della spesa corrente e al riequilibrio della finanza pubblica in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza »;

occorre, altresì, salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall'articolo 36 della Costituzione, tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito « ai valori reali di entrambi i suoi termini » (sentenza n. 243 del 1993);

di conseguenza, il predetto termine dilatorio, non essendo neppure controbilanciato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni,

impegna il Governo

allo scopo di adeguare la disciplina vigente alla sentenza citata in premessa, ad adottare tempestivamente iniziative, anche legislative, ai fini di una consistente riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e della rivalutazione, secondo l'indice Istat maggio 2010-maggio 2023, delle soglie relative agli importi di 50 mila euro e 100 mila euro di cui alle fasce di erogazione, per l'erogazione del medesimo trattamento nel caso di diritto al Tfs per raggiungimento dei limiti di età.

---

### **G/829/13/1 e 10**

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

come noto, l'ultimo concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 è stato organizzato a livello nazionale, con la conseguenza che i vincitori, via via che sono arrivati in turno di nomina, molto spesso non

hanno trovato posto nella regione di residenza. A meno di rinuncia al ruolo, quindi, hanno accettato incarichi fuori dalla propria regione, con l'obbligo di permanervi almeno per il primo triennio;

terminato l'incarico triennale sono comunque ancora moltissimi i dirigenti che non riescono ad ottenere la mobilità interregionale, specie se espresse per rientrare nelle regioni del Centro-sud, dove i posti disponibili sono notoriamente pochi se non addirittura nulli;

a questa criticità si aggiunge che il prossimo reclutamento sarà, invece, organizzato su base regionale, rendendo di fatto ancora più remota la possibilità di rientro poiché i posti disponibili nei diversi territori saranno messi a bando,

impegna il Governo

ad applicare con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, per i quali risulta già terminato l'incarico triennale.

---

### **G/829/14/1 e 10**

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

nel contrasto alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di *performance* dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della *performance* e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

---

### **G/829/15/1 e 10**

STEFANI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

premesso che:

nell'attuale contesto economico, particolarmente difficile a causa della recente emergenza pandemica, del conflitto bellico in Ucraina e

della crisi energetica senza precedenti, appare necessario un profondo e generale processo di riforma e modernizzazione dell'intero sistema Paese, che può e deve necessariamente passare attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli di governo;

un simile processo di rinnovamento, per tradursi nel rafforzamento e consolidamento dei diversi livelli di *governance*, deve necessariamente passare attraverso una maggiore conoscenza della realtà socio-economica, attraverso un'attività strutturata di studio, ricerca ed approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

sembra fondamentale consentire la promozione delle necessarie azioni di riforma ed innovazione delle Istituzioni, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo finalizzato alla riforma strategica della PA, destinato a sostenere le iniziative volte al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della competitività della Pubblica Amministrazione nel suo insieme, e a contribuire alla modernizzazione della stessa, in linea con quanto auspicato dalla Commissione europea e declinato, fra le altre, nelle diverse misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è un organismo di diritto pubblico che da diversi anni svolge un'attività strutturata di rating su dati oggettivi dei bilanci delle pubbliche amministrazioni ed una qualificata attività di formazione e aggiornamento gratuito su temi di carattere amministrativo, tecnico e contabile a favore di migliaia di dipendenti ed amministratori pubblici, che hanno contribuito a comportamenti virtuosi e consapevoli da parte di tecnici ed amministratori pubblici,

impegna il Governo

al fine di promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche da assegnare quale contributo in favore della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo.

---

**G/829/16/1 e 10**

ROMEO, MURELLI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

premessi che:

gli interventi normativi adottati negli ultimi anni hanno prodotto delle disparità di trattamento all'interno della categoria professionale dei restauratori, pregiudicando i restauratori qualificati ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

molti appartenenti alla categoria stanno vivendo una drammatica situazione, poiché si sono visti estromessi dal mondo del lavoro. Tra questi ci sono, ad esempio, i restauratori di organi a canne, settore che conta decine di addetti altamente specializzati, con grave discapito della conservazione stessa degli strumenti musicali storici;

alcune associazioni del settore restauro hanno più volte manifestato al Ministero della cultura la necessità di trovare soluzioni a tale problema, ma fino ad oggi non vi sono stati provvedimenti risolutivi in tal senso;

è necessario assicurare a tutti i componenti della categoria anche con percorsi scolastico/accademici diversi la possibilità di rimanere nel circuito lavorativo, specie a persone che vantano anni e anni di preziosa esperienza professionale, in ossequio del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, dando loro la possibilità, senza discriminazione alcuna, di partecipare a qualsiasi selezione o bando per l'affidamento di incarichi professionali siano essi pubblici o privati,

impegna il Governo:

a mettere in atto interventi volti a permettere ai restauratori in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inseriti nell'elenco di cui decreto del Ministero della cultura n. 183 del 21 dicembre 2018, possessori dei seguenti titoli:

a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali in Operatori tecnico-scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;

b) Diploma rilasciato, ante decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della Pubblica Istruzione e dall'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;



di vedersi riconosciute tutte le competenze professionali di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 comma 1-*quater*, lettera a) e dell'Allegato B tabella 3 del medesimo decreto legislativo, attivando il procedimento per il riconoscimento dell'equipolenza dei suddetti titoli alla Laurea magistrale classe LMR02.

---

### **G/829/17/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « *Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025* »;

premesso che:

secondo gli ultimi dati pubblicati sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sul totale di oltre 65 milioni di cittadini italiani, 5.989.234 risultano essere residenti all'estero (AIRE);

come sottolineato dal Rapporto Italiani nel Mondo 2022 della Fondazione *Migrantes*, mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (- 1,1 per cento dal 2020), all'estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti « persi » in Italia. La presenza italiana nel mondo, dunque, risulta in continua crescita;

a fronte di questa realtà così importante sotto molteplici aspetti, non ultimo in termini di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, si avverte la necessità di una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini italiani residenti oltreconfine attraverso un maggiore coordinamento tra questi ultimi e l'amministrazione competente;

considerato che:

nel corso della scorsa legislatura, in Commissione affari esteri della Camera dei deputati, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stata approvata all'unanimità la risoluzione in Commissione conclusiva di dibattito 8/00081 che impegnava il Governo: « ad adottare iniziative affinché la Farnesina possa istituire un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che

intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati online dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli standard comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini »;

tale strumento presenterebbe notevoli vantaggi in termini di fruibilità dei dati di interesse, in quanto racchiuderebbe in un unico contenitore virtuale tutte le informazioni di fondamentale utilità per gli italiani all'estero, quali le informazioni relative alla disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché quelle concernenti i servizi consolari disponibili *online*;

considerato, altresì, che:

il decreto-legge oggetto di conversione reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad intraprendere e sostenere le opportune iniziative volte ad istituire il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, in linea con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, al fine di facilitare l'accesso ai servizi offerti ai cittadini residenti all'estero e ai cittadini rimpatriati.

---

### **G/829/18/1 e 10**

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

in materia di reclutamento del personale docente delle scuole la proposta emendativa presentata dal Gruppo PD alla Camera dei deputati intendeva abrogare le modifiche apportate dal testo in esame, per le quali è previsto che per i concorsi banditi per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengano attuati mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, con prova scritta con più quesiti a risposta mul-

tipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese; inoltre, abbiamo proposto di ripristinare la disposizione secondo la quale i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria rimangano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nelle precedenti graduatorie immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuavano posti vacanti e disponibili; abbiamo proposto di abrogare la disposizione che elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla;

tra le modifiche risulta una norma che prevede l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA per coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;

tale norma non include i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere, al fine del raggiungimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA, oltre a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

---

### **G/829/19/1 e 10**

BUCALO, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025* »;

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modificato nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti l'ac-

cesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento per: i docenti in possesso di tre annualità di servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti; i soggetti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; i titolari di contratti di docenza titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;

ritenuto che:

l'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e delle scuole paritarie e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, assicura il diritto all'istruzione e alla formazione che si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative (IeFP) accreditate dalle regioni;

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, stabilisce che il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei, istituti tecnici e istituti professionali e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale e che, assolto l'obbligo scolastico nel secondo ciclo, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza in modo unitario;

a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione i docenti degli IeFP sono impiegati in tali percorsi istituiti dalle regioni, secondo Accordi Stato-regioni,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di valorizzare l'esperienza maturata dai docenti di cui alla lettera c) citati in premessa, nell'ambito dei percorsi universitari e accademici di abilitazione all'insegnamento, attivati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di prossima pubblicazione, prevedendo per loro una specifica riserva di posti.

---

**G/829/20/1 e 10**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »;

premesso che:

la PSA, rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare « *made in Italy* » in tutto il mondo;

il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale;

le azioni intraprese, anche a seguito dell'approvazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno permesso di evitare che i contagi, concentrati in diverse aree del Piemonte e della Liguria, e parte del Lazio, giungessero in zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi, aree in cui i danni sarebbero stati inimmaginabili;

il rischio di coinvolgimento delle aree geografiche storicamente vocate alla suinicoltura, nelle quali peraltro si concentrano oltre i due terzi dei suini allevati in Italia, base per la produzione dei pregiati salumi DOP, come il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele, rimane sempre alto;

è indispensabile portare avanti gli interventi fino ad oggi intrapresi per il contenimento della diffusione e il contrasto,

impegna il Governo

a portare avanti le azioni già intraprese, anche in attuazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, prevedendo interventi per l'assegnazione di risorse aggiuntive da destinare al contenimento della diffusione e al contrasto della peste suina africana.

---

**G/829/21/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricol-*

*tura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;*

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia – al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla copertura degli organici di livello dirigenziale non generale – ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti;

infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione

e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65;

in relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;

in particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani;

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204);

tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi

ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

---

**G/829/22/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »,

premesso che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2), di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1;

stante ciò, nell'intero provvedimento non ha però trovato compimento ultimo una questione già nota da tempo ed invero suscettibile di essere oggetto di un intervento di riconoscimento da parte del legislatore;

come noto, infatti, lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 ha colpito duramente i lavoratori cosiddetti « fragili », per i quali è stata introdotta la tutela prevista dal comma 2, articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto decreto « Cura Italia »), ovvero l'assenza dal servizio equiparata a ricovero ospedaliero da non computare ai fini del periodo di comporta, tutela i cui effetti sono scaduti il 31 marzo 2022;

i lavoratori di cui al comma 2, articolo 26, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, ovvero affetti da immunodepressione, patologia oncologica, in terapia salvavita, con riconosciuta disabilità in gravità di cui al comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, impossibilitati al lavoro agile per mansione, non essendo più tutelati con l'assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero fuori comporta di cui al comma 2, articolo 26, decreto-legge n. 18 del 2020, in molti casi continuano ad essere dichiarati dal medico competente temporaneamente inidonei alla mansione, in rapporto alle patologie di base ed allo specifico contesto lavorativo;



tale periodo di inidoneità temporanea assoluta, qualora non coperto da vari istituti contrattuali, come ad esempio ferie o congedi non retribuiti, viene molto spesso coperto con certificazione di malattia ordinaria, la quale va ad erodere, purtroppo, il periodo di comporta;

il periodo di comporta è estremamente variabile, a seconda dei CCNL di appartenenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati,

impegna il Governo

a prevedere specifiche misure strutturali a tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla specifica mansione ed incompatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare adottando misure che siano finalizzate a non intaccare il periodo di comporta previsto dal relativo CCNL di appartenenza.

---

### **G/829/23/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »,

premesso che:

l'articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;

in particolare, il secondo periodo del nuovo comma 16-bis, introdotto per l'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad avviare procedure di reclutamento che, esigenze di speditezza, possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica;

tale disposizione normativa evidentemente dimentica di includere anche tutte quelle specifiche professionalità relative all'analisi, gestione e

promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all’attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL, tanto più fondamentali e strategici oggi che l’attuazione del PNRR è aggravata da pesanti ritardi e rischi di mancati pagamenti;

inoltre, l’articolo 3, comma 16-*bis*, al terzo periodo prevede che il bando debba prevedere « in ogni caso, una adeguata valorizzazione » della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale;

a riguardo, la lettera del disposto normativo appare sin d’ora suscettibile di sollevare questioni relative alla effettiva « imparzialità » (*ex* articolo 97 della Costituzione) della selezione ai fini del reclutamento: va da sé che l’imperatività della norma che, « in ogni caso », impone « una adeguata valorizzazione » si configura quale ricorso a un concetto giuridico a contenuto indeterminato che per nulla descrive il fatto stesso in maniera tassativa ed esaustiva – fissandone direttamente tutti i termini mediante riferimenti determinati ed univoci – ma rinvia, per la sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, all’integrazione dell’interprete, mediante l’utilizzo di un concetto indeterminato che andrà necessariamente completato e specificato con elementi o criteri extragiuridici e, in una certa misura, discrezionali;

sebbene tale disposizione non sorprenda dal punto di vista delle più recenti prassi relative al cosiddetto *drafting* normativo, dalla stessa derivano ulteriori perplessità se si considera che la norma di *favor* è stabilita con esclusivo riferimento a soggetti che abbiano svolto presso il Ministero attività inerenti alla comunicazione istituzionale, senza invero considerare tutte le nuove e maggiori necessità che questa Pubblica Amministrazione dovrà sostenere dopo il previsto trasferimento delle funzioni dell’ANPAL, nonché il combinato disposto dell’articolo 1, comma 313 e ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 1 e ss. del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha determinato la sostituzione della misura del RdC con il nuovo Assegno di Inclusione (AdI);

considerato che:

l’articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con i cosiddetti Navigator, ovvero il personale che operava presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l’avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui all’articolo 12,

comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019 , n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a decorrere dal 2021, il decreto-legge 28 gennaio 2019 , n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (articolo 1, comma 3-bis), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle province e alle Città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale), di assumere 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

la figura professionale del cosiddetto Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone – delle 3000 inizialmente assunte – perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;

valutato che:

nella terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 31 maggio 2023, alla sezione II, investimento 1.1, si specifica che l'obiettivo del potenziamento dei centri per l'impiego (CPI) è consentire un'efficace erogazione di servizi per l'impiego e la formazione, in via complementare rispetto alla riforma delle politiche attive e della formazione definita nel Programma GOL « Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori »;

con riferimento al potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI), entro fine 2022 era previsto il completamento per almeno 250 CPI di almeno il 50 per cento delle attività rientranti nei Piani regionali di rafforzamento dei CPI in linea con il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con decreto ministeriale 74/2019 successivamente integrato e modificato dal decreto ministeriale 59/2020 (M5C1-6);

un secondo aggiornamento dei Piani regionali è inoltre previsto entro il primo semestre 2023 in relazione al riparto degli ulteriori 200

milioni di euro destinati dal PNRR al potenziamento dei CPI e sebbene il termine sia scaduto, non se ne ha ancora notizia alcuna;

le attività richiamate, in linea con il Piano centrale di potenziamento e definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate, includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei CPI e l'acquisto di nuove sedi; II) un ulteriore sviluppo del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione;

rilevato che:

il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego;

l'investimento 1.1 sviluppa le previsioni del Piano nazionale (decreto del Ministro del lavoro n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020) e si pone l'obiettivo del rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, evidentemente strumentali anche all'attuazione del nuovo AdI;

è quindi evidente la perdurante necessità di procedere ad un potenziamento dei CPI sia attraverso la crescita in forma stabile della base professionale dei servizi, per un raddoppio degli organici in linea con gli standard europei, sia con l'ammodernamento delle strutture;

a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNRR – ed in particolare per l'attuazione del Programma GOL – sarebbe paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità,

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile:

a) a prevedere che nell'ambito del reclutamento previsto dal citato comma 16-*bis*, sia attribuito un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) ad integrare la disposizione normativa di cui al citato articolo 3, comma 16-*bis*, di modo che:

1) al secondo periodo, si introduca il riferimento alle professionalità relative all'analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL;

2) al terzo periodo, sia in ogni caso prevista una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in quanto già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

---

### **G/829/24/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »,

premesso che:

l'articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL, nonché la rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e norme procedurali relative all'organizzazione del medesimo Ispettorato;

stante ciò, nulla si prevede in merito alla urgente necessità di ampliamento delle diverse graduatorie dei concorsi pubblici già approvate con atti formali da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INPS (come, per esempio, il concorso pubblico per titoli ed esami a 1858 posti di consulente protezione sociale ex C1; il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell'Area legale; il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale);

considerato che:

il dato sulla consistenza del personale al 1° luglio 2023, unito al progressivo aumento dell'età anagrafica media del personale (55 anni), soprattutto su alcuni ambiti professionali (nell'area medica il personale inserito nella fascia di età anagrafica 61-70 è il 32 per cento della consistenza, mentre tra gli avvocati il medesimo dato arriva al 26 per cento per poi toccare l'apice tra gli ingegneri/architetti dove la percentuale arriva al 47 per cento della forza), rende indifferibile l'adozione di misure specifiche volte a sopperire alla mancanza di personale;

non appare opportuno continuare a procrastinare gli atti da adottare sui nuovi concorsi da bandire, sui concorsi da chiudere rapidamente con l'approvazione delle relative graduatorie (si veda, ad esempio, il concorso per medici di II livello);

in tal senso, si deve considerare il lavoro terminato dalle relative commissioni esaminatrici, sullo scorrimento delle graduatorie già approvate dei concorsi definiti da tempo, la cosiddetta mobilità inter-enti, con relativa stabilizzazione dei comandati in essere, nonché i bandi sulle progressioni verticali in deroga al titolo di studio da perfezionare entro il 31 dicembre 2024,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia disposto lo scorrimento delle graduatorie in atto come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio, pubblicato il 12 giugno 2023, e l'autorizzazione ai bandi per le progressioni verticali in deroga al titolo di studio.

---

### **G/829/25/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « *Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025* »;

premesso che:

l'articolo 2, del decreto-legge oggetto di conversione, reca disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

la regione Basilicata con la legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ha istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) per aiutare le « fasce deboli » e affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale, nonché con delibera della giunta regionale n. 260 del 2016 i Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (TIS);

il progetto era stato istituito per creare uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale, ed in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale;

i beneficiari del Programma, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario omnicomprendivo per la partecipazione al Programma, vengono impegnati in progetti di Pubblica Utilità proposti da soggetti pubblici e privati con sede o uffici periferici sul territorio della regione Basilicata;

in Basilicata risultano circa 1000 persone percettori del RMI e 800 persone di TIS, ricevendo un sussidio che varia tra i 400 e i 500 euro al mese;

tali soggetti sono spesso impiegati impropriamente dai Comuni e dalle Pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono funzioni volte a sopprimere le gravi carenze di organico degli enti interessati, con orari e mansioni assimilabili al lavoro dipendente pur tuttavia non essendo loro riconosciuti i principali diritti dei lavoratori;

premesso, altresì, che:

durante l'esame del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, nella seduta del 28 giugno 2023, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1238/53 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo « ad adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere procedure di stabilizzazione tramite concorso pubblico, all'uopo prevedendo una riserva di posti per i soggetti di cui in premessa ovvero l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo »;

la raccomandazione proposta dal Governo è stata rifiutata in quanto ritenuta discriminatoria rispetto ad analoghe disposizioni normative adottate con riferimento alla regione Calabria;

considerato che:

il decreto-legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente iniziative di carattere normativo volte ad autorizzare le amministrazioni comunali della regione Basilicata, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato « Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS ».

### **G/829/26/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »,

premesso che:

l'articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;

l'articolo 3-bis stabilisce disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 prevedono disposizioni motivate dalla specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA previsti nell'ambito del PNRR;

ad aprile 2023, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, ha annunciato che, tra i prossimi provvedimenti cui sta lavorando l'Esecutivo, ce n'è uno dal titolo « Lavora nel mondo, vivi in Italia », attraverso cui il Governo vorrebbe attrarre i navigatori digitali nel nostro Paese al fine di ripopolare i borghi italiani;

considerato che:

il *coworking* è uno stile lavorativo, ormai abbastanza consolidato, caratterizzato dalla condivisione di un ambiente di lavoro con altri pro-



fessionisti, sia dello stesso settore che di settori totalmente differenti. Pur lavorando in uno spazio condiviso la particolarità del *coworking* è che ogni singolo individuo mantiene la sua attività indipendente. Contrariamente infatti al tipico ufficio, l'ambiente di *coworking* ospita soprattutto liberi professionisti o persone che per lavoro viaggiano frequentemente e che quindi non dispongono di un ufficio o di un luogo di lavoro tradizionale. L'obiettivo principale di questi spazi è quello di permettere ai liberi professionisti singolarmente o in gruppo, come nel caso delle *startup*, di affittare spazi di lavoro anche per poche ore e servirsi di tutti i servizi e i comfort liberamente ad un costo ridotto;

in Italia esistono numerosi spazi di *coworking* che, soprattutto negli ultimi anni, si sono diffusi rapidamente. Il primo spazio di *coworking*, in Italia, è stato inaugurato nel 2008 e ora se ne contano a migliaia, aumentando sempre di più e sempre più velocemente, anche per le crescenti necessità di nuovi liberi professionisti;

si segnala il Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e puntare al superamento del *digital divide* nei piccoli centri e nelle aree interne. Il Progetto Polis prevede tra le sue principali linee di intervento anche quella cosiddetta « Spazi per l'Italia » che consiste nella realizzazione di una rete nazionale di spazi per il *co-working* e la formazione con una presenza capillare sul territorio. L'obiettivo è di realizzare la rete di *co-working* più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio/*stakeholder*;

la Commissione europea ha di recente approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, tale misura disposta in favore di Poste italiane (e con oneri pari a 20 milioni di euro), volta a compensare l'azienda per la creazione di 80 spazi di *co-working* in città di piccole e medie dimensioni in Italia. Si noti, tra l'altro, che il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari che integrerà con risorse nazionali il Piano di ripresa e resilienza dell'Italia. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per sviluppare spazi di *co-working* in quelle aree in cui non sarebbero stati effettuati investimenti privati in assenza del sostegno pubblico ed ha inoltre concluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri,

impegna il Governo

a prevedere ogni misura utile a garantire una maggiore diffusione e promozione del cosiddetto *coworking*, in particolare anche attraverso un processo di « rivitalizzazione » delle strutture pubbliche presenti nel territorio che consenta che le stesse siano utilizzate come luoghi di aggregazione sociale e svolgimento di lavoro in modalità agile e condivisa.

---

### **G/829/27/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (1239),

premesso che:

all'articolo 7 si dispone circa l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che dal 1° luglio 2023 si estingua la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE), partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI), con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI; il trasferimento determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE;

l'Ente Croce Rossa è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi sono stati nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017 e con decreto ministeriale dell'8 dicembre 2020 sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022;

più in particolare, il decreto legislativo 178 del 2012 ha disposto che dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dalla CRI sono trasferite alla Associazione e fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di « Ente strumentale alla Croce Rossa italiana », che mantiene la natura di ente pubblico non economico con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

la procedura di liquidazione della Croce rossa appare ben lontana dal concludersi e il processo di privatizzazione, al di là del merito, è di fatto fallimentare nella misura in cui continua a drenare risorse pubbliche;

la Croce Rossa con i dipendenti e oltre 150mila volontari svolge un servizio pubblico essenziale, soprattutto il trasporto di pazienti verso gli ospedali,

impegna il Governo

a rivalutare il fallimentare processo di privatizzazione della Croce Rossa considerando di restituire al predetto ente la natura di ente pubblico, tenuto conto soprattutto dell'essenziale servizio pubblico svolto.

### **G/829/28/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (1239),

premesso che:

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera *a*) si introduce l'intesa Stato-regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal decreto-legge n. 198 del 2022; alla lettera *b*) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

la legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha previsto l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;

la legge di bilancio 2020 (comma 463, articolo 1, legge n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del decreto ministeriale Salute del 12 agosto 2021;

non è stato ancora emanato il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022),

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del Registro tumori sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

---

### **G/829/29/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (1239),

premesso che:

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera *a*) si introduce l'intesa Stato-regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal decreto-legge n. 198 del 2022; alla lettera *b*) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

in riferimento al riparto delle risorse del Piano oncologico nazionale sarebbe auspicabile una finalizzazione specifica che conduca le regioni a potenziare gli interventi finalizzati a:

al contrasto dei determinanti primari dei tumori, come il fumo, l'alimentazione non salutare, l'inattività fisica, il consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro, nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

alla diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di *screening* oncologico e presa in carico complessiva delle persone positive allo *screening*, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie,

impegna il Governo:

a finalizzare le risorse del Piano oncologico nazionale per potenziare gli interventi volti a:

a) contrastare stili di vita nocivi e pericolosi e ad identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

b) rafforzare la diagnosi precoce dei tumori attraverso la diffusione capillare degli screening oncologici;

c) consolidare la gestione integrata di percorsi diagnostico-terapeutici.

---

### **G/829/30/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « *Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025* »;

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge oggetto di conversione recante « *Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa* », prevede la

separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale, a tal fine operando una riorganizzazione attraverso numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l'articolo descritto, nonostante la rubrica, non prevede alcuna disposizione per il personale civile del Ministero della difesa;

considerato che:

il personale civile ricopre un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;

l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo il comma 2-*bis* che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 60;

la *ratio* della disposizione risponde alle « prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa », come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare;

considerato, altresì, che:

si ritiene necessario rinnovare la misura descritta, in quanto l'assenza di risorse da destinare all'incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocumento in termini salariali per il personale in questione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l'anno 2023, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

---

**G/829/31/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premessi che:

gli articoli 9 e 10 recano modifiche organizzative nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti nonché degli enti da esso controllati;

l'autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico che svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale; di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreti del Ministro dei Trasporti del 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996;

sono organi dell'autorità di sistema portuale: il Presidente; il Comitato di gestione; il Collegio dei revisori dei conti;

secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 il comitato di gestione è composto: dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima;

il comma 1-bis prevede inoltre che alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità di sistema portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato;

alla luce di quanto attualmente previsto dalla norma, si ritiene che il comitato di gestione debba prevedere l'inclusione dei comuni non capoluogo di provincia e dunque di tutte le comunità cui l'Adsp si increzca, in quanto l'autorità portuale rappresenta un ente di grande rilevanza economica e strategica, che determina anche il futuro delle comunità stesse,

impegna il Governo

a prevedere, anche con futuri provvedimenti normativi, che il comitato di gestione delle autorità portuali preveda l'inclusione di un componente per ogni ente locale il cui territorio è compreso all'interno del sistema portuale.

---

### **G/829/32/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

l'articolo 9 istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'osservatorio nazionale sulle sanzioni da Codice della Strada volto, tra l'altro, a sovrintendere alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità; alla verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore in oggetto, analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avviare indagini conoscitive nell'ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche, in raccordo con il ministero dell'Interno, gli organi di polizia, l'ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;

è già previsto dal 2007, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale – istituito con l'articolo 1 comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244/07- con funzioni tra l'altro di studio e analisi sul settore del trasporto pubblico;

considerato che:

il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto



ai trasporti pubblici di linea ed è disciplinato, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 « Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea »;

il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, mentre il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea;

considerato inoltre che:

l'esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, sia per l'esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, nonché garantire i consumatori dei servizi in oggetto;

l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è più volte intervenuta sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC. Il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo (A.S. 1354) in cui si sottolinea che il settore della mobilità non di linea richiede una riforma complessiva;

per le ragioni esposte, il Ministro Toninelli aveva avviato un percorso virtuoso volto all'aggiornamento della disciplina relativa, dapprima, attraverso la revisione delle norme riguardanti i servizi di noleggio con conducente, introducendo requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio; nonché un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La poca chiarezza sui dati relativi ai mezzi in circolazione nelle città rappresenta difatti uno dei problemi che il legislatore si trova ad affrontare ogniqualvolta si occupa del tema;

durante la discussione della « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 », l'articolo 10 recava la delega al Governo in materia

di trasporto pubblico non di linea, il testo depositato in Parlamento necessitava di una serie di modifiche migliorative, volte a calmierare la necessità di aggiornare la normativa con le legittime richieste della categoria;

sul punto, con l'emendamento 10.28, a prima firma Carmela Grippa, si era deciso di affrontare questo tema seppure, si è sempre trattato di un tema divisivo e complesso, non solo per la natura giuridica del servizio ma per tutto le implicazioni lavorative, economiche, sociali che il trasporto pubblico non di linea porta con sé;

in particolare si chiedeva di prevedere finalmente l'istituzione del registro informatico pubblico nazionale così come previsto dal comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 già citato;

ai fini della tutela del servizio si proponeva di prevedere l'adozione di targhe professionali, per l'identificazione dei veicoli e ridurre il fenomeno dell'abusivismo;

disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l'organizzazione di consorzi e cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;

garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

le priorità elettorali della maggior parte dei partiti hanno portato allo stralcio della misura, e un vuoto normativo che si riverbera ancora oggi nei disservizi che il Governo non ha saputo gestire in questi dieci mesi e che ha prevedibilmente provocato inaccettabili disservizi nelle principali città italiane nel pieno della stagione turistica 2023,

impegna il Governo

a dare attuazione al comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, volto all'istituzione del registro nazionale e attivare le procedure atte a semplificare l'accesso ai dati del trasporto pubblico non di linea, al fine di proporre soluzioni oggettive, nel prevedere eventuali modifiche volte all'incremento del numero delle licenze, organizzazione turni e eventuali modifiche delle tariffe minime, solo dopo

aver contezza dei numeri reali del fenomeno nonché comprendere le ragioni del sostanziale fallimento delle cosiddette turnazioni integrative dei taxi ovvero la circolazione della stessa vettura con due diversi autisti su più turni, anche al fine di determinare una riduzione significativa dei prezzi e un miglioramento del servizio.

---

### **G/829/33/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto « caro materiali », con modifiche all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;

considerato che:

il processo di rigenerazione urbana avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di contribuire a rendere le città sostenibili e contrastando il frenetico ed indiscriminato ricorso al consumo di suolo edificabile;

il nostro Paese è particolarmente vulnerabile rispetto ai pericoli naturali (sismici, idrogeologici, vulcanici, geochimici). Oltre il 90 per cento dei comuni italiani, che coprono una superficie di circa 50.000 km<sup>2</sup>, si trova in zone a rischio di frane e alluvioni, e richiede perciò continui investimenti nella prevenzione;

è fondamentale la prevenzione del rischio sismico tramite finanziamenti per la microzonazione sismica, il sisma bonus, interventi di miglioramento e adeguamento sismico di edifici pubblici. Occorre dare continuità a tale prevenzione, con particolare riguardo all'edilizia scolastica, gravemente inadeguata rispetto al rischio sismico;

ritenuto che:

appare ormai non più rinviabile una legge finalizzata all'azzeramento del consumo di suolo e alla rigenerazione delle aree già urbanizzate mediante il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

un piano di investimenti pubblici per la tutela del territorio e dell'ambiente può essere realizzato a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD);

i sussidi ambientalmente dannosi garantiti annualmente dallo Stato italiano ammontano a 22,4 miliardi di euro, secondo il nuovo Catalogo pubblicato dal Ministero; in base alle stime prodotte dal Governo nel corso degli anni – siamo al quinto aggiornamento del Catalogo, stavolta con dati 2021 – non sono mai stati così tanti, e superano di gran lunga sia i sussidi ambientalmente favorevoli (18,6 mld di euro), sia quelli di incerta classificazione ambientale (11,5 mld di euro),

impegna il Governo

a realizzare un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, anche utilizzando le maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

---

### **G/829/34/1 e 10**

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, FRANCESCHINI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

in fase di discussione presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che interviene sulla *governance* del Centro sperimentale cinematografia, prevedendo la soppressione del direttore generale, a cui si aggiunge il cambio sostanziale dei compiti, della strutturazione, della nomina – che non sarebbe più diretta emanazione del presidente e del comitato scientifico ma di nomina politica. Tra l'altro, come già successo con l'Inps – gli organi in vigore cesserebbero entro trenta giorni dalla conversione del decreto;

preoccupa la linea politica definita dall'esecutivo, che dalla norma cosiddetta Fuortes, alla proposta sulla riorganizzazione del ministero, solo momentaneamente sospesa per rispettare i tempi tecnici di approvazione del decreto in discussione, al centro sperimentale cinematografico, intende sottrarre autonomia e sottoporre al controllo politico la cultura, per definizione autonoma;

è gravissimo il controllo sui luoghi di cultura,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 12-*bis*, al fine di rivedere e modificare la nuova *governance* del Centro sperimentale cinematografia, così da rispettare gli studenti e un settore, quello cinematografico e della cultura, autonomo per definizione.

---

#### **G/829/35/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premesso che:

il provvedimento all'esame interviene con diffuse disposizioni, dall'articolo 13 all'articolo 18, in materia di giustizia, in particolare, in materia di personale del Ministero della giustizia, di accesso alla magistratura e in materia di personale della Scuola superiore della magistratura;

i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, di attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148 hanno riformato il sistema della geografia giudiziaria, in un'ottica di risparmio di spesa e incremento di efficienza, in modo da ridurre complessivamente gli uffici giudiziari nel territorio italiano. Ciò ha comportato di fatto un « taglio » dei tribunali minori e la soppressione delle sedi distaccate, a favore dell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;

in particolare, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 « Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace » ha

disposto la nuova organizzazione sul territorio degli uffici del Giudice di Pace, determinando la soppressione di 664 delle 846 sedi;

lo stesso decreto prevedeva, come da delega, la particolare possibilità per i comuni, anche consorziandosi tra loro, di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, a patto di accollarsi le spese di funzionamento ed erogazione del servizio da parte degli uffici. Solo pochi Comuni però, in forma singola o associata, sono riusciti a farsi carico dei costi di mantenimento di tali sedi a causa dei tagli imposti dalla cosiddetta « spending review » dello scorso decennio;

il risultato primario del suindicato intervento legislativo è stato quello di privare interi territori di fondamentali e cruciali presidi di legalità, soprattutto nelle regioni del Sud dove è più forte la presenza della criminalità organizzata;

particolarmente sentita è stata la notevole riduzione degli uffici del Giudice di Pace. Si ricorda che il Giudice di Pace ha assunto nel tempo anche competenza in materia penale ed amministrativa o di volontaria giurisdizione oltre a quella civile, divenendo così un giudice sempre più vicino al cittadino capace di soddisfare in tempi relativamente brevi la domanda di giustizia in termini di risoluzione dei conflitti sociali;

i risparmi di spesa relativi agli accorpamenti, tuttavia, non sono stati quelli sperati e spesso l'efficienza è peggiorata a causa sia dell'enorme aumento dei carichi di lavoro sia per un'edilizia giudiziaria che già prima della riforma era completamente insufficiente a gestire affari e personale;

lo stesso Ministro della Giustizia, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata, in data 17 maggio 2023 ha dichiarato: « Noi possiamo ribadire che l'obiettivo della legge delega del 2011, che era – nell'ottica di una spending review – di allocare al meglio le risorse e di velocizzare i processi non ha avuto gli effetti sperati. Abbiamo anche ammesso che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo governo e, in particolare, del nostro Ministero. Vi è una giustizia di prossimità che è venuta a mancare e rischiamo di avere gli esiti negativi della sanità durante il Covid, quando, per accentrare la specializzazione in alcuni settori, la sanità di prossimità vicina al cittadino è venuta meno, con effetti funesti. »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza volte ad una revisione della riforma della geografia giudiziaria, con particolare riguardo alla cosiddetta giustizia di prossimità garantita dai Giudici di Pace, secondo criteri e principi direttivi che guardino all'estensione del territorio, al numero de-

gli abitanti, ai carichi di lavoro, all'indice delle sopravvenienze, alla specificità territoriale del bacino di utenza, tenendo conto anche della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata, al fine di garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e colmare le discrepanze ingiustificate tra i diversi distretti di Corti d'appello.

---

**G/829/36/1 e 10**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*;

premesso che:

il provvedimento in esame, in particolare, all'articolo 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

il comma 2, inoltre, prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR;

in particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024, 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi – gli unici attualmente in tirocinio – termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicchè solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi

straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

---

### **G/829/37/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*;

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia, al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

in particolare, il comma 1 del su citato articolo interviene sull'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di derogare, per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l'assunzione del personale non



dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

tuttavia, l'atto in esame nulla dice in merito alla eventuale prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere;

invero, l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari – in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole « *in due scaglioni* », senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

in particolare, la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le cosiddette riforme orizzontali che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede, oltre a riforme ordinamentali, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

inoltre, tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 per cento nel settore civile e del 25 per cento nel penale, eliminando il 90 per cento dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

---

### **G/829/38/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante « disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 » (1239),

premesso che:

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera *a*) si introduce l'intesa Stato-regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal decreto-legge n. 198 del 2022; alla lettera *b*) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

con l'articolo 4 della legge 29/2019 è stato istituito il referto epidemiologico, con cui si intende « *il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria* »;

la legge citata demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome – alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto –, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte;

dall'entrata in vigore della legge l'unico atto emanato è stato quello per la ripartizione tra le regioni del finanziamento destinato alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « *Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie* », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017,

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del referto epidemiologico, al fine di consentire la valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, l'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

---

**G/829/39/1 e 10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*;

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia – al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scoperta degli organici di livello dirigenziale non generale – ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020;

occorrono specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

---

## Art. 1.

### 1.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi

nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

---

### 1.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera *a*) del comma 1 è abrogato. ».

---

#### 1.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

*b)* al comma 1, lettera *c)* le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

*c)* al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". ».

---

#### 1.0.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1.1.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

---

### **1.0.6**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1.1.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)*

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: “servizio civile universale” sono inserite le seguenti: “ovvero il servizio civile nazionale di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77”. ».

---

### **1.0.7**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1.1.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni,



istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 1.0.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 1.1.

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

---

### 1.0.9

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 1.1.

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024. ».

---

#### **1.0.10**

VALENTE, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, MELONI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1.1.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato. ».

---

**1.0.11**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***« Art. 1.1.***(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

**1.0.12**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***« Art. 1.1.***(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decor-

rere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

---

### **1.0.13**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1.1.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c), le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”. ».

---

### **1.0.14**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1.1.**

*(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

### **1.0.15**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1.1.**

*(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)*

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. ».

### **1.0.16**

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1.1.**

*(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

2) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2026".

2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2026".

c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2024”. ».

---

### **Art. 1-ter.**

#### **1-ter.1**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ministro per la pubblica amministrazione » aggiungere le seguenti: « di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».*

---

#### **1-ter.2**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ministro per la pubblica amministrazione » aggiungere le seguenti: « di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ».*

---

#### **1-ter.3**

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: « , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».*

---

#### **1-ter.4**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*« 7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i pro-*

fili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7. ».

---

## Art. 2.

### 2.1

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. ».

---

### 2.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 2-quinquies. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2-septies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e



n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

*2-sexies.* Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma *2-quinquies*.

*2-septies.* Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma *2-quinquies*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma *2-quinquies*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

### 2.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« *2-quinquies.* Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi articolazioni o sedi periferiche nel territorio della Regione Siciliana sono autorizzate a stipulare convenzioni con la medesima regione al fine di attingere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale, dallo scorrimento delle graduatorie regionali relative al concorso “Categoria C – Istruttore Amministrativo Contabile e istruttore Operatore Mercato del lavoro – Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020 – Rafforzamento Centri per l'Impiego della Regione Sicilia” in corso di validità.

*2-sexies.* Ai fini di cui al comma *2-quinquies*, le graduatorie ivi indicate rimangono valide per un termine di quattro anni dalla data di approvazione. ».

**2.4**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 2-*quinquies*. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, la Regione Siciliana è autorizzata ad attingere da graduatorie vigenti, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici regionali e delle strutture periferiche.

2-*sexies*. Per i medesimi obiettivi di cui al comma 2-*quinquies*, i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a stipulare accordi con la regione per l'utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici. ».

---

**Art. 3.****3.1**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Sopprimere i commi da 1 a 14.***3.2**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.***3.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento »;

b) *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento »;*

c) *al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « parti sociali » aggiungere la seguente: « comparativamente ».*

---

### 3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, al termine dell'ottavo periodo, aggiungere le seguenti parole: « , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento. »;*

b) *al comma 5, al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « previo informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento. »;*

---

### 3.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento ».*

---

### 3.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: « analisi e valutazione delle politiche del lavoro » aggiungere le seguenti: « analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL. ».*

---

**3.7**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole:*  
« analisi e valutazione delle politiche del lavoro » *aggiungere le seguenti:*  
« analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro. ».

---

**3.8**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole:*  
« analisi e valutazione delle politiche del lavoro » *aggiungere le seguenti:*  
« attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL. ».

---

**3.9**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo: sopprimere le parole:* « doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, ».

---

**3.10**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, dopo le parole:*  
« punteggio doppio » *aggiungere le seguenti:* « agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e. ».

---

**3.11**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: « e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione » fino alla fine del capoverso.*

---

**3.12**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: « e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione » fino alla fine del capoverso.*

---

**3.13**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole da: « e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».*

---

**3.14**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: « che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali » con le seguenti: « che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».*

---

**3.15**

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « parti sociali » aggiungere la seguente: « comparativamente ».*

---

**3.16**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 11, dopo le parole: « parti sociali », aggiungere la seguente: « comparativamente ».*

---

**3.17**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

« 15-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

15-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-bis, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti. ».

---

**3.18**

DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:*

« 16-ter. Nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche

attive del lavoro, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 181, 3 agosto 2019, a seguito di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è previsto lo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso, con la possibilità di utilizzo delle stesse anche da parte dello Stato per le Amministrazioni centrali, anche a valere sui fondi del PNRR. ».

---

**Art. 3-bis.**

**3-bis.1**

GIORGIS, BOCCIA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MALPEZZI, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3-bis.2**

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, PIRRO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 3-ter.**

**3-ter.1**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al comma 1, è istituita una divisione avente competenze di studio, analisi e ricerca del settore produttivo dei *content creator* al fine di dare attuazione entro tre mesi alla delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *m*) e *n*), della legge 5 agosto 2022, n. 118. ».

---

**Art. 4.****4.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**4.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**4.3**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Sopprimerlo.*  
\_\_\_\_\_**4.4**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso Art. 40, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « o anche tra personale estraneo alle stesse ».*  
\_\_\_\_\_**4.5**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2.4), con il seguente:**« 3.2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:**"d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa o delle altre am-*



ministrazioni dello Stato, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo;". »

---

#### 4.6

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:*

« 3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.”. »

---

#### 4.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 3-ter. Il Ministero della difesa è autorizzato ad inserire il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa. Detto personale, pari a 1221 unità, è inserito in una pianta organica dedicata, la cui strutturazione è effettuata in base alla Tabella allegata, in considerazione delle mansioni e delle qualifiche ricoperte al momento del transito.

3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, al decreto-legge, aggiungere in fine la seguente tabella:

Tabella  
(articolo 4, comma 3-bis)

LAVORATORE	LIVELLO/AREA	STIPENDIO LORDO MENSILE	X 14 MENSILITÀ	X 13 MENSILITÀ	STIP LORDO ANNUO	DIFFERENZA
OPERAIO	IV LIVELLO	€ 1.814,00	€ 25.396,00		€ 25.396,00	
PERSONALE CIVILE MIN	AREA 2 – F5	€ 1.948,91		€ 25.335,83	€ 25.335,83	- € 60,00
OPERAIO	III LIVELLO	€ 1.700,88	€ 23.812,32		€ 23.812,32	
PERSONALE CIVILE MIN	AREA 2 – F4	€ 1.897,66		€ 24.669,58	€ 24.669,58	€ 857,26
OPERAIO	II LIVELLO <i>bis</i>	€ 1.591,21	€ 22.276,94		€ 22.276,94	
PERSONALE CIVILE MIN	AREA 2 – F3	€ 1.785,85		€ 23.216,05	€ 23.216,05	€ 939,11
OPERAIO	II LIVELLO	€ 1.535,84	€ 21.501,76		€ 21.501,76	
PERSONALE CIVILE MIN	AREA 2 – F2	€ 1.679,07		21.827,91	21.827,91	€ 326,15

#### 4.8

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

« 3-ter. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: "e 2021", sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022 e 2023" ».

#### 4.9

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-ter. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ri-

corrono, le parole: “e 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “, 2021, 2022 e 2023” ».

---

#### **4.10**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

« 3-ter. All’articolo 1, comma 134, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “ e 2021 ”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “, 2021, 2022 e 2023 ” ».

---

### **Art. 4-bis.**

#### **4-bis.1**

PUCCIARELLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« 2-bis. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 , dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

“5-quater. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e servizio agli studenti, svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all’articolo 966, comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l’accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della presente legge, unicamente per l’accesso ai ruoli del Ministero della difesa citati, e resta valida per nove anni successivi al suo rilascio.” ».

---

**Art. 5.****5.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: « Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».*

---

**5.2**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, capoverso lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: « Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo, destinando all'integrazione dei componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, gli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. ».*

---

**5.3**

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

*Al comma 1, capoverso lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: « del 50 per cento »;*

*Conseguentemente al medesimo comma, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: « integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato » con le seguenti: « destinando ».*

---

**5.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato ».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: « e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale ».*

---

**5.5**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”. ».

*Conseguentemente: alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: « e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale ».*

---

**5.0.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***« Art. 5.1.**

*(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)*

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non

vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**5.0.2**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***« Art. 5.1.***(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: “per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito”.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. ».

**5.0.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***« Art. 5.1.***(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)*

1. Alla lettera *c*) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il secondo periodo è abrogato;

*b*) al terzo periodo:

1) le parole: “al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca” sono soppresse;

2) le parole; “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti “, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale”. ».

**5.0.4**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***« Art. 5.1.***(Incremento Fondo di Finanziamento Ordinario per nuovi contratti di ricerca)*

1. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**5.0.5**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***« Art. 5.1.***(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

“568-*bis*. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del



Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **5.0.6**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 5.1.**

*(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)*

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale”. ».

---

#### **5.0.7**

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 5.1.**

*(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un appo-

sito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. ».

---

**Art. 5-bis.**

**5-bis.1**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila è destinata alla copertura finanziari degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. ».

---

**5-bis.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:*

**« Art. 5-ter**

*(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)*

1. All'articolo 38 del decreto-legge 48 del 4 maggio 2023 convertito nella legge 3 luglio 2023 n. 85, aggiungere alla fine della lettera a) del

comma 1 dopo le parole: “atenei partecipanti”, le seguenti: “per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito”.

2. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato ».

---

### **5-bis.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l’articolo 5-bis, aggiungere il seguente:*

**« Art. 5-ter.**

*(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)*

All’articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo è abrogato;

b) al terzo periodo le parole “al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca” sono soppresse;

c) le parole “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.” Sono sostituite dalle seguenti “, destinando almeno il 50 per cento all’integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale.” ».

---

### **5-bis.0.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l’articolo 5-bis, aggiungere il seguente:*

**« Art. 5-ter.**

*(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)*

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l’unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e va-

lorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, si provvede a decorrere dal 2023:

quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP);

quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità;

quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;

quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica;

quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana;

quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle

funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

## Art. 6.

### 6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'articolo 6, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente.”.

b) il comma 4 è abrogato.

1-ter. L'articolo 17, comma 3-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corri-

spondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.”.

*1-quater.* All'articolo 21-*bis*, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono soppresse le seguenti parole: “La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3”. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-*duodecies*, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. ».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6 inserire, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco ».*

## 6.2

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. All'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente”;

*b)* il comma 4 è abrogato.

*1-ter.* Il comma 3-*bis* dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

“3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corri-

spondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5”.

*1-quater.* All'articolo 21-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-*duodecies*, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: « e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco ».*

---

### 6.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

*1-ter.* Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1. ».

---

## 6.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva. ».

---

## 6.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### « Art. 6.1.

*(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle zone disagiate)*

1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata in zone disagiate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---



**6.0.2**

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***« Art. 6.1.***(Misure in favore per personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di affrontare l'emergenza infermieristica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, e comunque prorogabile fino al superamento della carenza di personale infermieristico all'interno del Servizio sanitario nazionale, gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. L'esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati raggiunti almeno la metà dei crediti formativi previsti per ciascun anno di formazione. Le regioni possono istituire specifiche borse di studio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica confermabili annualmente in base al superamento positivo del 70 per cento degli esami previsti per l'anno d'iscrizione e delle attività di tirocinio previste.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le organizzazioni rappresentative, con proprio decreto rimodulando l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica sia nella componente teorica che nel tirocinio allineandoli al quadro epidemiologico e agli attuali bisogni di salute e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche, al fine di sviluppare l'esercizio della componente autonoma ed avanzata, con capacità prescrittiva, prevedendo un ulteriore livello di abilitazione professionale con specifiche modifiche al decreto ministeriale n. 739 del 15 settembre 1994.

3. In attuazione del comma 2, all'interno del CCNL del personale del comparto sanità è istituito una specifica sezione relativa alla formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica per ciò che riguarda la parte economica e normativa.

4. Le Aziende sanitarie al fine di velocizzare le procedure assunzionali attivano nel limite del 50 per cento dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato.

5. Le regioni integrano gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie prevedendo:

a) la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità, con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo, da implementare nell'organizzazione del lavoro, di

competenze più complesse, specialistiche ed avanzate, con livelli di abilitazione diversi da quelli del profilo di base;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro sanitario e socio-sanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando il personale da attività che possano essere svolte altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzata al massimo del proprio potenziale professionale.

6. La programmazione del fabbisogno annuale di laureati in scienze infermieristiche per il triennio 2024-2026 è determinata in almeno 30.000 unità per ciascun anno da ripartire territorialmente con decreto del Ministro della salute di concerto con la conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

7. Allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale fabbisogno, le Università e le Aziende Sanitarie devono valorizzare negli organi del corso per gli incarichi di Presidenza, Vice Presidenza e Direzione del Corso, il personale infermieristico in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di abilitazione scientifica nazionale dello specifico settore scientifico disciplinare, anche con specifiche procedure assunzionali delle Università determinate con Decreto del Ministero dell'università e della ricerca. ».

---

### 6.0.3

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 6.1.

*(Trattamento normativo ed economico dei medici in formazione specialistica)*

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

“1. Per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale e in cure primarie. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentita la conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e i sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e delle cure primarie sono stabilite le modalità di attivazione e l'ordinamento del corso quadriennale in medicina generale e delle cure primarie. I diplomi già

conseguiti o in corso di conseguimento se il corso è iniziato all'atto della data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale. Il diploma di specializzazione in cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale e in cure primarie”.

2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dai seguenti:

“2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza medica, è disciplinato il trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la formazione in medicina generale, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata in un'apposita sezione contrattuale all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri, tenendo conto della precipua caratteristica di medico in formazione specialistica. La progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avviene in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla scorta delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 38, il medico in formazione specialistica inserito nella rete formativa svolge attività professionalizzanti con l'affiancamento di *tutor* e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo. Alla progressiva acquisizione di competenze specialistiche la contrattazione collettiva nazionale può prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione che non è prevista per tale contratto di formazione-lavoro.

2-bis. La formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, avviene nelle medesime modalità previste dal comma precedente del presente articolo, ivi compreso il trattamento economico e normativo”. ».

---

**6.0.4**

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***« Art. 6.1.***(Disposizioni urgenti per il Funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)*

1. Coerentemente con quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74 e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto al comma 797 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali.

2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: “della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” sono sostituite dalle seguenti: “della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S”.

3. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

4. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.

5. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.

6. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni

dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione.

7. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reinscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.

8. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito – entro 90 giorni – il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) in quiescenza e non esercenti;
- b) supervisori;
- c) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
- f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

9. Agli esercenti di cui al comma 8, lettera c), si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.

10. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma 8 e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli ter-

ritoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto – entro i successivi 60 giorni – dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;
- b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;
- c) la composizione dei consigli;
- d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;
- e) la pari opportunità;
- f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;
- g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;
- h) l'individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

11. L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a). ».

---

### **Art. 6-bis.**

#### **6-bis.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 6-ter.**

*(Aziende ospedaliere universitarie)*

1.All'articolo 25, comma 4-novies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere, in

finale, il seguente capoverso: “I rapporti di lavoro del personale della dirigenza sanitaria in essere al momento della costituzione dell’Azienda ospedaliero universitaria, proseguono senza soluzione di continuità, continuando a trovare applicazione il CCNL Area Dirigenza Sanità.” ».

---

## Art. 7.

### 7.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l’approvazione dello statuto dell’Associazione italiana della Croce rossa.

3-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 3-bis del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. ».

---

## Art. 8.

### 8.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *sopprimere il comma 2.*

---

## 8.2

PIRRO, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi per la diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico per le neoplasie per le quali c'è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto) e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie. ».

---

## 8.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi intersettoriali finalizzati a contrastare i determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione non salutare, inattività fisica, consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro), nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio. ».

---

## 8.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20), è inserito il seguente:

“20-bis) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario”.



*2-quater.* Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 8.5

PIRRO, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« *2-ter.* Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29. ».

---

## 8.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« *2-ter.* Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29. ».

---

## 8.0.1

CASTELLONE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

### « Art. 8.1.

*(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

“470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2023 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.567.346 e, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in 'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica' e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.567.346 per l'anno 2023 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**Art. 8-bis.**

**8-bis.1**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 9.**

**9.1**

DI GIROLAMO, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Sopprimere i commi da: « 1-bis » a: « 1-sexies ».*

**9.2**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 1-bis, lettera b), sostituire la parola: « verifica » con la seguente: « raccoglie ».*

**9.3**

DI GIROLAMO, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1-ter, dopo le parole: « i membri dell'osservatorio » aggiungere le seguenti: « , scelti tra professionisti alle dipendenze del mi-*

nistero delle infrastrutture e dei trasporti con comprovata esperienza in materia » *sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: « L'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente »;

b) *sopprimere i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.*

---

## 9.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Sostituire il comma 1-quater, con il seguente:*

« 1-quater. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. ».

---

## Art. 10.

### 10.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)*

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.”. ».

---

**10.0.2**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***« Art. 10-bis.***(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1.1. Al fine di migliorare la *governance* dell'autorità portuale della Sicilia occidentale di cui all'allegato A, articolo 5, numero 8, in via sperimentale, oltre ai componenti previsti dal comma 1, il comitato di gestione è integrato da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.” ».

**10.0.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***« Art. 10-bis.***(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

“*e-bis*) da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale”. ».

**Art. 11.****11.0.1**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:***« Art. 11-bis.***(Realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con

azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 e il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al trenta per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

---

## Art. 12.

### 12.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: « di personale non dirigenziale », aggiungere le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere, ».*

### 12.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « a tempo indeterminato », aggiungere le seguenti: « previo il confronto con le organizzazioni sindacali », e sopprimere le parole: « , anche senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ».*

---

**12.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati meccanismi incentivanti e criteri premiali nei bandi di concorso per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea:

a) Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia (classe LM-01);

b) Lauree Magistrali in Archeologia (classe LM-02);

c) Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio (classe LM-03);

d) Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (classe LM-10);

e) Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LM-11);

f) Lauree Magistrali in Musicologia e Beni Culturali (classe LM-45);

g) Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe LM-49);

h) Lauree Magistrali in Storia dell'Arte (classe LM-89). ».

---

**Art. 12-bis.****12-bis.1**

PIRONDINI, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12-bis.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

« 1-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Fa parte del consiglio di amministrazione, a titolo gratuito, un ulteriore componente, in rappresentanza degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.” ».

---

**12-bis.3**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Fa parte del comitato scientifico, a titolo gratuito, un rappresentante degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni. ».

---

**Art. 13.****13.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole “non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell’ar-



articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. ».

---

### 13.2

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: “non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-*ter*. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *a*), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-*quater*. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *b*), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. ».

---

### 13.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: “non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-*ter*. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *a*), dell'articolo 11 del

medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

*1-quater.* La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera *b*), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. ».

---

#### 13.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« *1-bis.* All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: “non rinnovabile”, ovunque ricorrono, sono soppresse;

*b)* le parole: “massima di”, ovunque ricorrono, sono sostituite con “pari a”. ».

---

#### 13.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia. ».

---

**13.6**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di provvedere alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia può provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ».

---

**13.0.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***« Art. 13.1.**

*(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. ».

---

**Art. 13-bis.****13-bis.1**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Al comma 1, sostituire le parole: « e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche » con le seguenti: « , anche*

assicurando il perdurare degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

---

**13-bis.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:*

**« Art. 13-ter.**

*(Misure finalizzate al rafforzamento dell'Ufficio per il processo)*

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. ».

---

**Art. 14.****14.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, sostituire le parole: « nelle more dell'adozione del » con le seguenti: « previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con ».*

---

**14.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, sostituire le parole: « nelle more dell'adozione del » con le seguenti: « previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con ».*

---

**14.3**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, sostituire le parole: « nelle more dell'adozione del » con le seguenti: « previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con ».*

---

**14.4**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Al comma 1, sostituire le parole: « nelle more dell'adozione del » con le seguenti: « previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con ».*

---

**14.5**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. ».

---

#### 14.6

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Al comma 2, sostituire le parole: « nei limiti delle » con le seguenti: « anche in deroga alle » e la parola: « sette » con la seguente: « venti ».*

---

#### 14.7

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia – Dipartimento della amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile di comunità possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. ».*

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. ».*

---

#### 14.8

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente ridu-*

zione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2004 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente comma. ».

**14.9**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

---

**14.10**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Nell'ambito del regolare svolgimento delle attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel favorire nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e nel riconoscere, dunque, il valore dell'esperienza teatrale negli Istituti di pena minorili quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, è autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati a ripristinare l'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida. ».

---



**14.11**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di 9.577.000 euro per l'anno 2023, di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025. ».

---

**14.0.1**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**« Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un "Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione – anche all'esterno degli istituti penitenziari – di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari – compresi gli istituti penali per minorenni – che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**Art. 15.****15.1**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti ».*

---

**15.0.1**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**« Art. 15.1.**

*(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite con le seguenti: "triennio 2023-2025" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "600 unità". ».

---

**15.0.2**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**« Art. 15.1.**

*(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le

parole: “biennio 2017-2018” sono sostituite dalle seguenti: “triennio 2023-2025” e le parole: “296 unità” sono sostituite dalle seguenti: “500 unità”. ».

---

### 15.0.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 15.1.

*(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: “biennio 2017-2018” sono sostituite dalle seguenti: “triennio 2023-2025” e le parole: “296 unità” sono sostituite dalle seguenti: “450 unità”. ».

---

### 15.0.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 15.1.

*(Disposizioni volte garantire la piena operatività delle strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”)*

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui

all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. ».

---

#### 15.0.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 15.1.

*(Assunzione di magistrati ordinari)*

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari. ».

---

#### Art. 15-*bis*.

#### 15-*bis*.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « sin dall'emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni ».*

---

**Art. 19.****19.1**

SIRONI, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

« a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per i fini di cui al presente comma, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”. ».

---

**19.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 7-bis sostituire le parole: « Cinque membri » con le seguenti: « Sei Membri » e dopo le parole: « uno dall’Unioncamere » aggiungere le seguenti: « un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349. ».*

---

**19.0.1**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:*

**« Art. 19.1.**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente)*

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) interessate dalla

progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione. ».

---

### 19.0.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 19.1.

*(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)*

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione. ».

---

### Art. 20.

#### 20.1

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 4);*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*lettera b), sopprimere le parole: « e il secondo periodo è abrogato »;*

*sopprimere la lettera c);*

*al comma 3 sopprimere la lettera a);*

*dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) all'articolo 2-*bis*, comma 7, le parole: “quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107” sono sostituite dalle seguenti: “quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” »;

*sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b*) all'articolo 2-*ter*, comma 4, le parole da: “di cui 20 CFU/CFA” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 4, secondo periodo” »;

*dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

« *b-bis*) all'articolo 2-*ter*, sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-*bis*, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 1, commi da 252 a 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in

corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.”;

*b-ter)* all’articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

*a)* sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all’articolo 22, comma 2 del presente decreto;

*b)* hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

*c)* hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *b)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”; »;

*dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

« *c-bis)* all’articolo 16-*bis*, al comma 9, le parole: “a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

*c-ter)* all’articolo 16-*ter*, al comma 9, lettera *c)* le parole: “quanto a euro 40.000.000 per l’anno 2027, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107” sono sostituite dalle seguenti: “quanto a euro 40.000.000 per l’anno 2027, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

*c-quater)* all’articolo 16-*ter*, al comma 9, lettera *e)* le parole: “quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107” sono sostituite dalle seguenti: “quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

*alla lettera d), sopprimere il numero 2);*

*sopprimere la lettera e);*



*al comma 5, sostituire le parole: « non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti » con le seguenti: « è quantificato in 5 milioni di euro ».*

---

## 20.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1), 2) e 4).*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera b) sopprimere le parole: « e il secondo periodo è abrogato »;*

*sopprimere la lettera c);*

*al comma 3 sopprimere la lettera a);*

*sostituire la lettera b) con la seguente:*

*« b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: “di cui 20 CFU/CFA” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo”; »;*

*alla lettera d), sopprimere il numero 2);*

*sopprimere la lettera e).*

---

## 20.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*« a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: “senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di*

assorbirla” sono sostituite dalle seguenti: “e tale che in ogni regione si determini l’attivazione di corsi in misura sufficiente al fabbisogno di docenti abilitati di cui necessitano le scuole di quel territorio.” ».

---

#### 20.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) all’articolo 2-*bis*, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Le parole: “i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “i docenti che abbiano partecipato alla procedura di cui al decreto-legge n. 73 2021, articolo 59 comma 9-*bis* e in subordine coloro che abbiano maturato un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

2) le parole: “della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di una riserva pari al 60 per cento dei posti per l’anno scolastico 2023/24 e al 50 per cento per l’anno scolastico 2024/25”. ».

---

#### 20.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall’anno 2023 vincola le risorse necessarie per l’attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università”. ».

---

**20.6**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: “di cui 20 CFU/CFA” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo”. ».

---

**20.7**

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:*

« b-ter) all'articolo 2-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio”; ».

---

**20.8**

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:*

« *b-ter*) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

*a)* sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

*b)* hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

*c)* hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *b)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”. ».

---

**20.9**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).*

---

**20.10**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 3, lettera d), sopprimere il punto 2).*

---

**20.11**

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

*Al comma 5, sostituire le parole: « non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti » con le seguenti: « è quantificato in 5 milioni di euro ».*

---

**20.12**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere i seguenti:*

« 6-sexies. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

6-septies. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 6-bis è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6-octies. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al punto d) del presente articolo.

6-novies. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

6-decies. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 6-quater e 6-quinquies il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al punto a), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. ».

---

**20.13**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento. ».

---

**20.14**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53. ».

---

**20.15**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6.1. I partecipanti al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano superato le prove concorsuali, ma che abbiano rinunciato alla stipula del contratto, sono inseriti, su richiesta, in coda alla graduatoria di merito del citato concorso. ».

---

**20.16**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 6-sexies. Al fine di realizzare target e milestones previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territo-

riali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021. ».

---

## 20.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

« 6-sexies. Al fine di realizzare *target* e *milestone* previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021. ».

---

**20.18**

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 6-sexies. Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. ».

**20.0.1**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*:

le parole: “mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami” sono sostituite dalle seguenti: “mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale”;

le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2023”.

b) dopo il comma 4-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

“4-*quater*. La procedura di cui al comma 4-*ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi pre-



visti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

*4-quinquies.* Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

*4-sexies.* Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.» ».

## 20.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

### « Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. All'articolo 6 comma *4-ter* del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* Le parole: “mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami” sono sostituite dalle seguenti: “mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale”;

*b)* Le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2023”;

2. Dopo articolo 6 comma *4-ter* del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

“*4-quater* La procedura di cui al comma *4-ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato

un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

*4-quinquies.* Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

*4-sexies* Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.”. ».

### 20.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 20-bis.

*(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter:

le parole: “mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami” sono sostituite dalle seguenti: “mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale”;

le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2023”.

b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

“4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è ri-

servata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

*4-quinquies.* Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

*4-sexies.* Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.". ».

---

#### 20.0.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**« Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di determinazione contrattuale delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo)*

1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto" è aggiunto il seguente periodo: "Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica". ».

---

**20.0.5**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***« Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di formazione delle classi)*

1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità. ».

---

**20.0.6**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***« Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di organizzazione della rete scolastica)*

1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinquies*, e primo e secondo periodo del capoverso 5-*sexies* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità. ».

---

**20.0.7**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***« Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero)*

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso il Ministero

dell'istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine". ».

---

## **Art. 21.**

### **21.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 21-bis.**

*(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)*

1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale." ».

---

### **21.0.2**

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 21-bis.**

*(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)*

1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale." ».

---

**Art. 22.****22.1**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 13 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, si applica la maggiorazione dell'indennità di amministrazione già riconosciuta dalla medesima disposizione al personale del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

---

**22.2**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. ».

---

**22.0.1**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***« Art. 22-bis.**

*(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno)*

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-se-

xies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2027, incarichi di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi della tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno. ».

---

## Art. 23.

### 23.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale, al fine di evitare criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio dei costi di gestione, è istituito il "Polo Unico INPS della Polizia di Stato" con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali. ».

---

## Art. 24.

### 24.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**24.2**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

« 5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.

5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

**24.3**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

« 5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza



dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.

5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-*bis*, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

---

## 24.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

« 5.1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.

5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**24.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:*

« *5-quater.* Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.

*5-quinquies.* Le assunzioni di cui al comma *5-bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

*5-sexies.* Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo *7-bis*, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) l'articolo *7-ter* è abrogato.

*5-septies.* Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma *5-bis* del presente articolo, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

**Art. 26.****26.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

**26.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

**26.3**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

**26.4**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« 6-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

---

**26.5**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 6-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: “due anni” sono aggiunte le seguenti: “derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale”. ».

---

**26.0.1**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***« Art. 26-bis.***(Misure urgenti in materia di enti locali in dissesto)*

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**26.0.2**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***« Art. 26-bis.***(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, le parole: “, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono soppresse. ».

---

**Art. 27.**

**27.0.1**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**« Art. 27.1.**

*(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)*

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 ed euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

---

**27.0.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**« Art. 27.1.**

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilan-

cio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata. ».

### 27.0.3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 27.1.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)*

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

#### **27.0.4**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

##### **« Art. 27.1.**

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata. ».

##### **Art. 27-bis.**

#### **27-bis.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:*

##### **« Art. 27-ter.**

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilan-

cio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata. ».

### **27-bis.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 27-ter.**

*(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)*

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si prov-



vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

---

## **Art. 28.**

### **28.1**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:*

« 00a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3.1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: ‘riferita’ è inserita la seguente: ‘anche’.” ».

---

### **28.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente lettera:*

« 0a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3.1):

3.1) All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola “riferita” è inserita la seguente: “anche”. »

---

### **28.3**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 1, comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: “personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono inserite le seguenti: “e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” e dopo le parole: “di specifiche professionalità” sono inserite le seguenti: “nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023”. ».

---

**28.4**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso. ».

---

**28.5**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: ‘riferita’ è inserita la seguente: ‘anche.’” ».

---

**28.6**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: « comma 3-bis », aggiungere le seguenti: « le parole: “amministrazioni comunali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “pubbliche amministrazioni” »;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) all'articolo 3, comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: “2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”. ».

---

**28.7**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« a-bis) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “Le regioni, le province, i comuni” sono inserite le seguenti: “, le unioni dei comuni”;

2) le parole: “previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta” sono soppresse. ».

---

### 28.8

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) all’articolo 3, dopo il comma 6-*sexies*, è aggiunto il seguente:

“6-*septies*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni”. ».

---

### 28.9

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) all’articolo 3, comma 6, le parole: “sprovvisi di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono soppresse. ».

---

### 28.10

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-ter*) all’articolo 3, comma 6, le parole: “sprovvisi di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono soppresse. ».

---

**28.11**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-ter*) all'articolo 3, dopo il comma 6-*sexies*, è aggiunto il seguente:

“6-*septies*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni”. ».

---

**28.12**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b*) l'articolo 3-*ter* è abrogato. ».

---

**28.13**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b.1*) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1, deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2023”. ».

---

**28.14**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge. ».

---

**28.15**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici siti in territori colpiti da eventi emergenziali, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non si applicano ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza”. ».

---

**28.16**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Al comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. ».

---

**28.17**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-*bis*. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto

mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.

*2-ter.* Per i contratti di cui al comma *2-bis* si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma *2-bis* possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

*2-quater.* Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma *2-bis* del presente articolo.

*2-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## 28.18

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« *2-bis.* All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato. ».

---

## 28.19

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« *2-bis.* All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 no-

vembre 2020, n. 120, le parole: “, ad esclusione di” sono sostituite dalle seguenti: “con particolare riferimento e priorità per”. ».

---

### **28.20**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”. ».

---

### **28.21**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. All’articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-*bis* è abrogato. ».

---

### **28.0.1**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 28.1.**

*(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero)*

1. La dotazione organica del MAECI, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il biennio 2023-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F2.

2. L'accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1 è riservato ai dipendenti a contratto di cittadinanza italiana di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7.498.890 a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e a euro 400.000 per l'anno 2023, a euro 794.899 per l'anno 2024 e a euro 79.989 a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

## 28.0.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

### « Art. 28.1.

*(Comandi e distacchi di personale)*

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: " , o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" sono sostituite dalle seguenti: " , o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a



funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica". ».

---

### 28.0.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 28.1.

1. All'articolo 15, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013". ».

---

### 28.0.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 28.1.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere a nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi. ».

---

**28.0.5**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

**« Art. 28.1.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: i bandi sono inserite le seguenti: , che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ed adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa;

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per

cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva. ».

---

**Art. 28-septies.**

**28-septies.0.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 28-septies, aggiungere il seguente:*

**« Art. 28-octies.**

*(Stabilizzazione precari eventi sismici dell'Area Etnea)*

1. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto-legge, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2024.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari ad euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 2, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 Venerdi 07 luglio 2023 – 146 – I e XI Commissioni riunite del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 4. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 1. ».

### **28-septies.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo 28-septies, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 28-octies.**

*(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)*

1. All'articolo 1, comma 20-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "Fino al 31 dicembre 2023," sono soppresse. ».

### **Art. 29.**

### **029.1**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*All'articolo 29, premettere il seguente:*

#### **« Art. 029.**

*(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)*

1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione

degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera *s*), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.

2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.

3. Le regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle regioni delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi forestali regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

- a) caccia e pesca nelle acque interne;
- b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;
- c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;
- e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;

g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;

h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *m*), del predetto Codice.

6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, il Responsabile regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.

7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto su indicazione del presidente della regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.

8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni, comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.

9. Nelle regioni e province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.

10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto le-

gislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal predetto decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.

11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello interregionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai precedenti commi, l'Ispettorato svolge le seguenti attività di:

a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle regioni e province autonome;

c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in accordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di *green communities*, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e accordi con le sedi centrali e periferiche del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), quali supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.

13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.

14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il "Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio", di seguito denominato "Tavolo", presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il Questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.

16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A allegata la presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti del-



l'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse già assegnati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.

17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A ed il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.

18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.

19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.

20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Tabella  
(articolo 029, comma 17)

<i>Qualifica</i>	<i>Posti di funzione o qualifica</i>
Prospetto <b>A</b> – Dirigenti:	
Dirigente generale .....	1 Ispettore gen. capo.
Dirigente Superiore .....	2
Primo dirigente .....	26
Prospetto <b>B</b> – Carriera direttiva:	
VII e VIII qualifica funzionale .....	298
Prospetto <b>C</b> – Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale .....	225
Prospetto <b>D</b> – Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale .....	300
Prospetto <b>E</b> – Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale .....	125
Totale (prospetti A B C D E) .....	977

**29.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) capoverso 2, la lettera b) è soppressa.*

*Conseguentemente è soppressa la lettera d).*

**29.2**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*« f-bis) pone in essere ogni intervento utile al fine di promuovere la revisione dell'allegato di cui al Regolamento 4 luglio 2023 n. 2023/1407/UE relativo alle zone della regione Sardegna, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie, in relazione alla peste suina africana, per i suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a re-*

strizioni, al fine di facilitare il commercio di suini e prodotti a base di carne suina, raccordandosi con la regione Sardegna e con le aziende sanitarie territorialmente competenti. ».

---

## **Art. 30.**

### **30.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente », con le parole: « sono aggiunti i seguenti ».*

*Conseguentemente al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente:*

« 1-ter. Agecontrol S.p.A. svolge altresì attività di supporto, controllo e monitoraggio sull'attuazione nazionale degli obiettivi stabiliti dal piano Farm to Fork (F2F) della Commissione europea, al fine di rendere i sistemi alimentari europei sostenibili e più equi. ».

---

### **30.2**

DE CARLO, NOCCO

*Al comma 1, capoverso: « 1-bis », dopo le parole: « L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli » inserire le seguenti: « nel settore agroalimentare ».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Potenziamento dei sistemi di controllo nel settore agroalimentare e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura ».*

---

### **30.3**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « promuovere e di ».*

---

**30.4**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « e di assicurare ».*

---

**30.5**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: « autorizzazione ».*

---

**30.6**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « , erogazione ».*

---

**30.7**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « e contabilizzazione ».*

---

**30.8**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « degli aiuti e ».*

---

**30.9**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « e dei contributi ».*

---

**30.10**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « a partecipare » aggiungere le seguenti: « in forma minoritaria ».*

---

**30.11**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « a partecipare » aggiungere le seguenti: « con quote non superiori al 10 per cento ».*

---

**30.12**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « a partecipare » aggiungere le seguenti: « con quote non superiori al 20 per cento ».*

---

**30.13**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**Art. 31.****31.1**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3.1. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei

territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

---

## Art. 32.

### 32.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni », sono sostituite dalle seguenti: « 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni ».*

*Conseguentemente al comma 2 sostituite le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni », con le seguenti: « 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni ».*

---

### 32.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:*

#### « Art. 32.1.

*(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)*

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026”.

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

### **32.0.2**

TURCO, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 32.1**

*(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* sono abrogati. ».

---

#### **Art. 34.**

### **34.1**

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: « è previsto un rimborso » aggiungere le seguenti: « conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia ».*

---

### **34.2**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: « è previsto un rimborso » aggiungere le seguenti: « , in analogia con quanto previsto dalle norme di legge in materia, ».*

---

**34.3**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: « è previsto un rimborso » aggiungere la seguente: « equo ».*

---

**34.4**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: « è previsto un rimborso » aggiungere la seguente: « adeguato ».*

---

**Art. 36.****36.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis All'articolo 13 del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: “società per azioni” sono aggiunte le seguenti: “società per azioni ad azionariato popolare”. ».

---

**Art. 37.****37.1**

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « al 30 settembre 2023 » con le seguenti: « al 31 dicembre 2023 »;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) al terzo periodo, le parole: “35 milioni di euro per il primo trimestre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “85 milioni di euro per il primo trimestre 2023” »;



*alla lettera c), sostituire le parole: « per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 » con le seguenti: « per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 ».*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito il seguente:

“2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il terzo periodo è soppresso”. ».

---

### **37.2**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Al comma 3, dopo le parole: « attività sportive giovanile » aggiungere le seguenti: « e attività sportiva paralimpica ».*

---

## **Art. 38.**

### **38.1**

SIRONI, PIRRO

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: « comunque entro il limite dei trentasei mesi. », inserire le seguenti: « Tali assunzioni non potranno prevedere la stipula di contratti di stage, di tirocinio, e di apprendistato non retribuiti. »*

---

### **38.2**

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

*Al comma 1, lettera a) capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni di cui al precedente periodo, devono essere destinate, nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, a persone con disabilità e, in una quota non inferiore al 30 per cento ad atleti e atlete che hanno partecipato a competizioni indossando la maglia della nazionale italiana e devono essere, altresì, ef-*

fettuate tenendo conto del principio della parità di genere, nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato. ».

---

### **38.3**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato. ».*

---

### **Art. 39-bis.**

#### **39-bis.1**

PIRONDINI, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **Art. 41.**

#### **41.1**

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Sopprimerlo.*

---

**Art. 42.****42.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**42.2**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**42.3**

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**42.4**

DAMANTE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”. ».

---

#### **42.0.1**

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

##### **« Art. 42-bis.**

*(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “50.000 euro” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “63.600 euro” e le parole: “100.000 euro” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “127.200 euro”. ».

---

#### **42.0.2**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

##### **« Art. 42-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso anticipato alla pensione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stiano svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2. La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma 1. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo. ».

### 42.0.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 42-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. La NASpI di cui al comma 2 è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata

in esecuzione del contratto di *part-time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

*2-quater.* La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.”.

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 42.0.4

PIRRO, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**« Art. 42-bis.**

*(Permessi non retribuiti)*

1. I vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 1 devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, o in caso di impegni urgenti e improcrastinabili col massimo anticipo possibile. ».

---

**42.0.5**

BEVILACQUA, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:***« Art. 42-bis.***(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)*

1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

**“Art. 9-bis.***(Turni di lavoro)*

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo.” ».

**42.0.6**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:***« Art. 42-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)*

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è inserito il seguente:

**“Art. 41-bis.***(Allattamento nei luoghi di lavoro)*

1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi at-

trezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desidera, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.

2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.» ».

---

#### **42.0.7**

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**« Art. 42-bis.**

*(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)*

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. ».

---

#### **Art. 43.**

#### **43.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa



cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

---

**COMMISSIONI 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> RIUNITE**

**4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

**5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR GIUSEPPE DONATO, RICERCATORE IN ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, E DEL PROFESSOR FRANCESCO CLEMENTI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, SUI DISEGNI DI LEGGE 207 E 549 (STATUTI, TRASPARENZA E FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI E DELEGA AL GOVERNO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE)*

### **Plenaria**

**96<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(797-584-A) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo.)

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha richiesto il parere alla Commissione sul provvedimento in titolo, relativamente alle

modifiche apportate dalla 6<sup>a</sup> Commissione in sede referente e con riguardo ai profili richiamati dall'articolo 40, comma 2, del Regolamento.

Auspica che, in futuro, venga garantito un maggiore spazio di approfondimento per l'esame dei profili di competenza di provvedimenti di tale rilevanza.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Presidente anche con riguardo alla valutazione relativa alla prassi del ricorso eccessivo ai decreti-legge, per di più esaminati da un solo ramo del Parlamento.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

## **Plenaria**

### **97<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*indi del Vice Presidente*

**TOSATO**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 2 agosto 2023 della 9<sup>a</sup> Commis-

sione, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene irragionevole, sul piano della tecnica legislativa, inserire una norma riferita alla libera attività professionale in un provvedimento che destina incentivi alle imprese. Si tratta di realtà ontologicamente diverse. Anticipa quindi un voto contrario.

Il PRESIDENTE sottolinea che gli emendamenti in esame sono stati presentati da senatori sia di maggioranza che opposizione.

Il senatore CATALDI (*M5S*), avendo sottoscritto l'emendamento 2.50 (testo 2), evidenzia come la *ratio* della misura consiste nell'assegnazione di incentivi a tutti i soggetti economici che creano sviluppo e occupazione.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Cataldi sul fatto che, ferme restando le perplessità sulla collocazione della norma, il principio non sia di per sé sbagliato: infatti anche le professioni possono ricevere incentivi, a determinate condizioni.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario**

**(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**– e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge n. 615, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento di alcune modifiche, che saranno oggetto di appositi emendamenti da parte dei relatori.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), intervenendo incidentalmente sull'ordine dei lavori, consegna alla Presidenza una lettera, sottoscritta dai

rappresentanti in Commissione dei gruppi del PD, M5S e Misto, per chiedere, prima di procedere alle votazioni sugli emendamenti al provvedimento in titolo, di acquisire dal Comitato tecnico per la determinazione dei LEP quelle informazioni sui dati e sui criteri adottati a supporto dell'attività del Governo che avrebbero dovuto essere oggetto dell'interlocuzione con il professor Cassese, il quale purtroppo ha declinato per due volte l'invito a essere audito.

In questo modo, si potrebbe colmare almeno parzialmente la disparità di conoscenze tra Governo e Parlamento e consentire ai parlamentari di esprimere il proprio voto in modo quanto più possibile consapevole e informato.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno trasmettere la lettera al ministro Calderoli, essendo il Comitato un organo di consulenza del Governo.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) fa presente che, in ogni caso, la Presidenza può organizzare i lavori in modo che non si proceda alle votazioni prima che sia data risposta alla richiesta formulata dal senatore Giorgis.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) auspica che l'esigenza di dati e informazioni utili per una decisione consapevole su un disegno di legge così importante sia avvertita e condivisa anche dalla maggioranza. A suo avviso, si tratta di una questione ineludibile per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Eventualmente, si potrebbero richiedere questi elementi conoscitivi anche alla Ragioneria generale dello Stato, qualora il CLEP ritenga di non fornirli. In ogni caso, ribadisce che non è possibile procedere alle votazioni sugli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE invita il senatore Giorgis a formulare nuovamente la propria richiesta anche nella seduta già convocata per le ore 20 di oggi, alla presenza del Ministro, al momento impegnato nei lavori di un'altra Commissione, in modo che successivamente si possa assumere una determinazione sul prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (n. 54)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2023, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il relatore LISEI (*FdI*) ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. In questo modo, si corrisponde all'esigenza, già evidenziata nel dibattito per la conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2023 (il cosiddetto « decreto Cutro »), di un aumento degli ingressi regolari, per far fronte alla carenza di manodopera nei settori produttivi. Segnala che, tra i criteri previsti dallo schema di decreto in esame, si prevedono quote premiali per gli Stati con cui vi è un rapporto di collaborazione per facilitare la migrazione regolare e incentivare gli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea che la Conferenza Unificata ha formulato alcune raccomandazioni, chiedendo un incremento della quota di ingressi regolari, la preventiva condivisione della bozza della circolare attuativa e che si tenga conto delle professionalità di cui necessitano i territori. Propone quindi di integrare la proposta di parere con alcune osservazioni in tal senso.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sollecita la maggioranza ad affrontare il tema dell'immigrazione in modo complessivo, cercando di risolvere il problema alla radice, attraverso interventi di sostegno da parte della cooperazione internazionale. Inoltre, ritiene necessario evitare di alimentare i conflitti nei Paesi politicamente instabili, attraverso il commercio di armi.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che l'intervento del Governo mira ad ampliare gli ingressi regolari, per corrispondere alle richieste del mondo produttivo, attraverso la conclusione di accordi con alcuni Paesi, come quello sottoscritto recentemente con il Presidente della Tunisia dalla Presidente del Consiglio, insieme alla Presidente della Commissione europea e al Primo Ministro olandese.

Sottolinea che tra gli obiettivi della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea vi è proprio quello di affrontare il tema dell'immigrazione, anche sotto un profilo di sicurezza, in particolare fornendo strumenti alle forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata.

Ricorda altresì che è stato istituito un registro a livello europeo sulle armi consegnate all'Ucraina, proprio per evitarne una circolazione incontrollata al termine del conflitto, come avvenuto in occasione della guerra nella ex Jugoslavia.

Il relatore LISEI (*FdI*) sottolinea che alla Camera dei deputati, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, è stato approvato un emendamento per favorire la conces-

sione di visti d'ingresso ai lavoratori stranieri che abbiano già prestato in modo continuativo la loro attività in settore specifici. Pertanto, conferma la proposta di parere favorevole precedentemente avanzata.

Si passa alla votazione della proposta di parere.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime rammarico per la scelta del relatore di non recepire le indicazioni della Conferenza Unificata, peraltro in un parere non vincolante, che però avrebbe potuto fornire utili indicazioni per un ulteriore intervento legislativo. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

*(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

*(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

*(313) SILVESTRONI e LIRIS. – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

*(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

*(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

*(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

*(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

*(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

*(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

– e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 1° agosto.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.



Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 5, si passa alla illustrazione delle proposte di modifica riferite all'articolo 6.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 6.1, volto alla soppressione dell'articolo 6. Ritiene infatti che i problemi della inefficacia delle province non derivino dalla scelta di una elezione di secondo livello.

Con l'emendamento 6.9, invece, si intende mantenere l'accesso al ballottaggio, prevedendo che sia eletto solo chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. A suo avviso, in questo modo si pone rimedio alla eccessiva frantumazione delle liste che si verifica al primo turno e si assegna una maggiore legittimazione democratica al candidato che risulti eletto.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene opportuno mantenere l'attuale soglia per l'accesso al ballottaggio, evitando di portarla al 40 per cento, perché in questo modo, a suo avviso, si rispecchia più fedelmente la volontà dell'elettore. Sottolinea che tale modifica, tra l'altro, è stata oggetto di critiche da parte degli esperti nel corso delle audizioni.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti 6.3, 6.10 e 6.11, sottolinea che la sua parte politica è estremamente favorevole al ritorno al suffragio universale e diretto per l'elezione del presidente della Provincia. A suo avviso, infatti, l'esperienza dell'elezione di secondo livello è stata totalmente negativa, poiché ha favorito fenomeni esasperati di trasformismo.

Tuttavia, nel ripristinare il voto popolare, appare irragionevole modificare il sistema elettorale previgente, che si è dimostrato efficace, sostituendolo per di più con un meccanismo farraginoso, caratterizzato da collegi plurinominali e preferenze.

Ritiene inoltre criticabile la scelta di ridurre dal 50 al 40 per cento la soglia per l'accesso al ballottaggio, soprattutto in un periodo di alto astensionismo, in quanto l'elezione del presidente della provincia da parte di una maggioranza relativa finisce per accrescere ulteriormente la distanza della politica dai cittadini.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) illustra l'emendamento 6.7, con cui si propone che, fatte salve le incompatibilità previste dal TUEL, ciascun candidato a presidente della provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.12, che è volto a ripristinare la percentuale del 50 per cento per l'elezione del presidente della Provincia, al fine di garantire la più ampia legittimazione democratica al candidato eletto. Invita la maggioranza a riflettere sui pos-

sibili effetti negativi di una elezione degli organi della provincia da parte di una minoranza.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.14, con cui si intende porre rimedio a un inconveniente di carattere tecnico. Infatti, secondo i termini stabiliti nel testo per l'indicazione dell'appareamento con gruppi di candidati, in caso di ballottaggio, qualora a uno dei due candidati debba subentrare il primo in graduatoria, questi non avrebbe più la possibilità di effettuare tale indicazione. Pertanto, la proposta è di prevedere che il termine sia spostato alla domenica precedente al turno di ballottaggio.

Al di là della modifica molto puntuale, a suo avviso, tale svista dimostra che il provvedimento è stato predisposto in modo affrettato e superficiale. Invita pertanto a una maggiore ponderazione.

Non essendoci richieste di ulteriori interventi, sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) formula considerazioni molto critiche sulla organizzazione dei lavori della Commissione, molto frammentati e disordinati, probabilmente a causa delle pressioni del Governo per iniziare le votazioni sull'Atto Senato n. 615. Chiede che sia convocato un Ufficio di Presidenza per una opportuna programmazione dei lavori.

Il presidente TOSATO assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**73<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare**

(Esame e rinvio)

Il presidente BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 808, di iniziativa governativa, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Il provvedimento consta di otto articoli che di seguito illustra.

L'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione. Nel dettaglio il comma 1, lettera *b*), prevede l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, con la lettera *a*) sono soppressi i riferimenti al reato di abuso d'ufficio contenuti nella rubrica e nel testo dell'articolo 322-*bis* del codice penale (relativo all'applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell'Unione europea); con la lettera *c*), invece

si sostituisce nell'articolo 323-*bis*, primo comma, del codice penale, relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, il riferimento all'abrogando articolo 323 (abuso d'ufficio) con quello all'articolo 346-*bis* (traffico di influenze illecite). La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite. In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 346-*bis*, come risultante dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite); lo sfruttamento delle relazioni deve avvenire intenzionalmente: viene così chiarita la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa; l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica; la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita; il trattamento sanzionatorio del minimo editale è aumentato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Inoltre, all'articolo 346-*bis* del codice penale è introdotto un nuovo secondo comma che reca una esplicita definizione di « altra mediazione illecita », richiamata dal primo comma. Per mediazione illecita si intende quindi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Al nuovo quarto comma dell'articolo 346-*bis* del codice penale (cioè al terzo comma nella versione attualmente vigente), si estende l'aggravante ivi prevista nel senso di prevedere il caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste anche una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis* e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Infine, le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1, estendono al reato di traffico d'influenze illecite, di cui all'articolo 346-*bis* codice penale, rispettivamente le circostanze attenuanti di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale e la causa di non punibilità di cui all'articolo 323-*ter* del codice penale.

L'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di rito in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consenten-

done la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) – modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale – stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, il quale disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni. Il disegno di legge modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*) n. 1).

Il numero 2 della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 codice procedura penale prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo – ovviamente – che non ne sia dimostrata la rilevanza.

La lettera *d*), n. 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, la lettera *e*), n. 2, modificando il comma 2-*quater* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, vieta al giudice di indicare tali dati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La lettera *d*) n. 2 inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*), i quali disciplinano l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo è escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera *a*) e quelli di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*) ovvero « a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale ». Sul piano procedurale si prevede che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio vada comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione. L'invito deve contenere, tra l'altro, la descrizione sommaria del fatto e l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell'articolo 291, comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e conversazioni in-

tercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite – ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale come modificato dalla lettera *h*) – fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La lettera *e*), n. 1, attraverso modifiche al comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, prevede, poi, l'obbligo del giudice di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo.

La lettera *e*) n. 3 – aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 292 del codice di procedura penale – prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale (che prevedono gli elementi che devono necessariamente essere contenuti nell'invito). Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla lettera *f*) n. 1, l'interrogatorio di garanzia (a legislazione vigente previsto dopo l'applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo.

Sempre in tema di interrogatorio di garanzia la lettera *f*) n. 2 modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 294 del codice di procedura penale, inserendovi il riferimento anche al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

Innovando in modo significativo in materia di cautele personali, le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*)). Ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge tali disposizioni troveranno applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La lettera *g*), aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare. Il comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, nella sua formulazione vigente, come è noto prevede che, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In base al periodo aggiunto dalla lettera *g*) il giudice, nel caso in cui ritenga che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, deve rimettere la

decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

La lettera *m*), proponendo novella all'articolo 369 del codice di procedura penale, interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia specificando, in primo luogo, che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa. Si prevede, inoltre, che l'informazione di garanzia debba contenere una descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Il n. 2 della lettera *m*) propone poi l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 369. Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, del codice di procedura penale, il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. Il nuovo comma 1-*quinquies*, stabilendo che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

La lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2.

L'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento è conseguente – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità. Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991). Il comma 2 autorizza conseguentemente il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire nel corso del 2024 le procedure concorsuali per il reclutamento nell'anno 2025 delle unità di personale di magistratura citate e reca la relativa autorizzazione di spesa per il 2024. Il comma 3 reca, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa relative agli anni successivi al 2024. La quantificazione di tali oneri

e le relative fonti di copertura finanziaria sono indicate dall'articolo 7 del disegno di legge.

L'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima.

L'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede attualmente, all'articolo 1051, comma 2, che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L'articolo 8 prevede – come ricordato – che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e all'esame in sede primaria delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Per le parti di specifica competenza della Commissione si segnalano in particolare l'articolo 12-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera che prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel



decreto legislativo n. 165 del 2001, (testo unico pubblico impiego) diverse dai principi ivi previsti solamente se espressamente previsto dalla legge.

L'articolo 13, nei commi da 1 a 7, reca disposizioni in materia di assunzione di personale presso il Ministero della giustizia (settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale) e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del medesimo ministero, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il comma 7-*bis*, prevede, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo, l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive *ex* articoli 534-*bis* e 591-*bis* codice procedura penale. In particolare, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 149 del 2022, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega alle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di un altro circondario del distretto di Corte d'appello (l'articolo 179-*ter* citato prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco di professionisti ai quali il giudice dell'esecuzione può conferire la delega alla vendita dei beni nelle procedure esecutive, elenco in cui possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata).

L'articolo 13-*bis* prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, prevedendo la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'articolo 15-*bis* è volto a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente. Più nel dettaglio, il comma 1 novella il testo unico

delle imposte sui redditi al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente. I commi successivi delineano il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici).

L'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura (in attesa di specifica disposizione contrattuale il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura è costituito da una indennità di funzione in quota fissa mensile e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale).

L'articolo 16-*bis* reca una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense; in particolare, la disposizione chiarisce che il principio dell'equilibrio tra i generi nell'ambito delle elezioni del CNF è assicurato dall'osservanza dei seguenti requisiti richiamati dal medesimo articolo 34 di cui alla legge 247 del 2012: che nel Consiglio siano presenti entrambi i generi (articolo 34, comma 2) e che nei distretti di Corte di appello in cui sono eletti 2 componenti, il secondo eletto sia, oltre che di un ordine circondariale diverso da quello del primo eletto, anche di un genere diverso rispetto a quello di quest'ultimo (articolo 34, comma 3, quinto periodo).

L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta « riforma Cartabia » del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. In particolare, in luogo della nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia (cosiddetto « rito camerale non partecipato ») fino al 15 gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina emergenziale introdotta per in relazione all'epidemia COVID-19, che prevede per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, la trattazione dei ricorsi per Cassazione in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale e la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Gli articoli 34 e 35 recano disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi. Nel dettaglio, l'articolo 34 prevede che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che

hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione. L'articolo 35 prevede che la disciplina speciale semplificata dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che prevedeva che la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport) non trovi più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici.

Segnala altresì, in quanto rilevanti per alcuni profili di competenza della Commissione, il comma 5 dell'articolo 1-ter, introdotto dalla Camera, relativo alla formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante l'organizzazione di specifici corsi da parte della SNA coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'articolo 8-ter che prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori; i commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 9, che istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio relativa all'attuazione degli articoli 142 (relativo ai limiti di velocità) e 208 (relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Codice della Strada; l'articolo 18, che prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria, attraverso la rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari e la modifica di alcune norme relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso; l'articolo 27, che incrementa la dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni; l'articolo 27-bis che amplia da ventiquattro mesi a cinque anni dalla data della denuncia il termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma di denaro a titolo di ristoro da parte delle vittime di richieste estorsive; l'articolo 28-quinquies che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, composta anche da rappresentanti dell'amministrazione del Ministero della giustizia e l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura, con particolare riferimento esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti

amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Propone infine l'espressione di un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(341) IANNONE e altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza aggravante comune in materia di tortura*

**(661) Anna BILOTTI.** – *Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 661, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 341 e rinvio)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 341, di iniziativa dei senatori Iannone e altri, che interviene sulla disciplina penalistica delle condotte di tortura.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale che disciplinano rispettivamente i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Alla abrogazione delle suddette fattispecie incriminatrici, (delle quali la relazione di accompagnamento del disegno di legge lamenta una eccessiva genericità e indeterminatezza) corrisponde l'introduzione – ad opera dell'articolo 2 della proposta – nell'articolo 61 del codice penale di una nuova aggravante comune. Tale aggravante si sostanzia « nell'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito ».

Con riguardo alle modifiche legislative proposte sempre nella relazione illustrativa si sottolinea come la proibizione della tortura per mezzo di sanzioni penali adeguate alla gravità del fatto, sancita dall'articolo 4 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), non imponga di per sé l'introduzione di una figura autonoma di reato, ma solo che sia assicurata la punibilità, anche attraverso altre ipotesi delittuose, delle condotte individuate dall'articolo 1

della CAT, al di là del *nomen iuris* del reato in cui esse possono essere sussunte e della rigorosa consonanza tra gli elementi costitutivi delle fattispecie integrate e la terminologia utilizzata dalla Convenzione.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il comma 2-*bis* all'articolo 191 del codice di procedura penale, che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. La proposta di legge sostituisce il riferimento al delitto di tortura con il richiamo alla nuova aggravante.

Dato il contenuto del provvedimento propone pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, alla congiunzione del disegno di legge n. 341 con il disegno di legge n. 661, che interviene sulla medesima materia e il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 46**

*Presidenza del Presidente*

**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria****43<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MENIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.**La seduta inizia alle ore 13,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> sul disegno di legge – già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati – di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Il decreto-legge in esame, composto – a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – da 76 articoli, suddivisi in cinque Capi, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Capo I, articoli 1-28-*septies*), di agricoltura (Capo II – articoli 29-32-*bis*), di sport (Capo III, articoli 33-41), di cassa integrazione straordinaria in deroga (Capo IV, articolo 42) e per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Capo V, articoli 43 e 44).

Assumono rilievo, per i profili di competenza della nostra Commissione, essenzialmente l'articolo 1, che reca disposizioni fra l'altro anche

in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'articolo 4, in materia di personale del Ministero della difesa, l'articolo 4-*bis*, in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa, l'articolo 4-*ter*, relativo ai corsi di formazione professionale del personale militare, l'articolo 28-*septies*, in materia di immissione nei ruoli del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, e l'articolo 43, commi 1-3, che autorizza contributi a beneficio della Santa Sede, per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

L'articolo 1, comma 4-*bis*, reca disposizioni in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo l'esclusione dall'obbligo di versamento agli archivi di Stato dei documenti conservati dall'Agenzia. La disposizione è finalizzata a tutelare la sicurezza nazionale e l'interesse nazionale cibernetico, rivolgendo un'attenzione particolare alla tenuta, al trattamento e alla conservazione dei fascicoli destinati agli archivi documentali dell'Agenzia, in ragione della loro peculiarità, anche a seguito del passaggio di funzioni dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia.

L'articolo 4 dispone una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al *procurement* degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.

L'articolo 4-*bis* reca disposizioni in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa, di modifica della disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) e volte ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari. In particolare il comma 1 interviene sull'articolo 238-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, che aveva riconfigurato, in via sperimentale, il Centro alti studi per la difesa (CASD) quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, prevedendo l'istituzione di un apposito Comitato ordinatore per redigere il Piano dell'offerta formativa della Scuola. Secondo le modifiche apportate, il CASD, in via sperimentale per un triennio, si riconfigura quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualifica-

zione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, anziché come Scuola ad ordinamento speciale della Difesa. Al termine del periodo di sperimentazione è prevista la possibilità che il CASD acquisisca stabilmente la connotazione di Scuola superiore a ordinamento speciale, con conseguente riconoscimento di autonomia statutaria e regolamentare.

A sua volta il comma 2 integra l'articolo 215 del Codice dell'ordinamento militare, in materia di ordinamento e funzionamento degli istituti militari, prevedendo che, con uno o più decreti del ministro della Difesa, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, siano adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente.

L'articolo 4-ter, relativo ai corsi di formazione professionale del personale militare, disciplina l'erogazione, da parte del Ministero della difesa, di corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. Il comma 1, in particolare, per garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, incentivare l'accesso alle Forze armate e valorizzare il connesso sistema di attività formative, integra il Codice dell'ordinamento militare inserendo il nuovo articolo 1013-bis prevedendo la possibilità per il Ministero della difesa di erogare corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. Qualora tali corsi conferiscano abilitazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, sono inseriti nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il successivo comma 2 integra il decreto legislativo n. 13 del 2013 – che definisce le norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze – per inserire tra le amministrazioni pubbliche titolari della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui al nuovo articolo 1013-bis del Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 28-septies, in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze di-



plomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, dispone l'incremento di 200 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della dotazione organica del personale del dicastero, con riguardo all'area degli assistenti. Nello specifico, la disposizione autorizza l'assunzione di tale personale mediante apposita procedura concorsuale, stabilendo che il 50 per cento dei posti messi a concorso deve essere riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 – ovvero gli impiegati che siano cessati da servizio per gravi e documentati motivi personali dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio estero –, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione. Il comma 4 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della disposizione in esame in 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, in 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali e in 749.889 euro per l'anno 2024 e 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento.

L'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il ministero del Turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al comma 3, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.

Illustra, infine, un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Enrico BORGHI (*Az-IV-RE*) desidera sollevare una questione di merito che riguarda un uso improprio del decreto-legge, da parte non solo di questo Governo, su cui il Parlamento dovrebbe svolgere un'adeguata riflessione. Il provvedimento all'esame della Commissione può essere definito « *omnibus* » perché contiene provvedimenti diversi, che per la loro natura e delicatezza avrebbero richiesto una riflessione superiore e approfondita. Tra le tante disposizioni previste cita la riorga-

nizzazione del Ministero della difesa, e ritiene che lo sdoppiamento dei ruoli di Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, argomento a lungo discusso negli scorsi anni, avrebbe meritato un provvedimento organico. Desidera, inoltre, soffermarsi sulle disposizioni che riguardano l'Agenzia per la Cybersicurezza e l'esclusione dell'obbligo di versamento all'Archivio di Stato, rilevando il mancato coinvolgimento del Copasir, necessario anche perché parte dei documenti detenuti dall'Agenzia per la Cybersicurezza provengono dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) rileva che per come è stata realizzata, la separazione degli incarichi tra Segretario Generale e Direttore degli armamenti, non consentirà una equa distribuzione delle competenze, ma determinerà una dipendenza di una struttura rispetto all'altra.

Il senatore MARTON (*M5S*) solleva l'attenzione sulla declassificazione automatica dopo cinque anni degli atti secretati, anche per quanto riguarda l'Agenzia per la Cybersicurezza.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), pur condividendo in parte le osservazioni svolte dal senatore Borghi, valuta positivamente il merito del provvedimento in esame.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) chiede al Governo chiarimenti sul ruolo del Copasir rispetto al disegno di legge n. 829.

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) rileva che l'atto in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati, dove potevano essere portate all'attenzione generale le perplessità in merito al presunto mancato coinvolgimento del Copasir.

Il sottosegretario Isabella RAUTI, ritenendo di non poter rispondere nel metodo adottato per l'approvazione del provvedimento e comprendendo le difficoltà del Senato per il rapido esame, riferisce che alla Camera dei deputati è stato svolto nelle Commissioni un approfondito confronto. Ritiene che la separazione degli incarichi tra Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, con la predisposizione di una figura civile e di una militare, porterà un maggiore equilibrio in un contesto in cui le competenze dei rispettivi ruoli sono state ben chiarite ed individuate.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 14.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 829**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

stigmatizzando il poco tempo a disposizione per una valutazione più approfondita del provvedimento;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

apprezzati gli interventi disposti dagli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*, rispettivamente in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del personale della difesa, di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa e di corsi di formazione professionale del personale militare;

esaminato l'articolo 28-*septies*, in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero;

valutato altresì l'articolo 43, commi 1-3, relativo ai contributi a beneficio della Santa Sede per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**83<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni, già illustrato in precedenza dal relatore Scurria, sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883.

Ricorda, in particolare, che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la Carta blu UE.

Ritiene che lo schema di decreto legislativo apporti le necessarie modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha dato attuazione alla precedente direttiva 2009/50/CE, e propone di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia, in riferimento alla lettera a) dell'articolo 1, comma 1, sui requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, che l'indicazione della durata biennale della forma-

zione a cui paragonare l'esperienza professionale, si discosta dall'indicazione della durata triennale, stabilita all'articolo 2, punto 8), della direttiva oggetto di recepimento, corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF.

Propone inoltre di segnalare due aspetti sotto il profilo redazionale.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) e il senatore SENSI (*PD-IDP*), considerando che il termine per l'esercizio della delega scade ad ottobre, chiedono di rinviare il voto.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) si associa e aggiunge che la 1<sup>a</sup> Commissione, che ha la sede primaria sul provvedimento, dovrà occuparsi del decreto-legge sulla pubblica amministrazione e il Giubileo e dei disegni di legge sull'elezione diretta dei presidenti di provincia. Chiede pertanto di conoscere i motivi dell'urgenza.

Il PRESIDENTE ricorda che la 1<sup>a</sup> Commissione ha sollecitato, entro la giornata odierna, la formulazione delle osservazioni e che pertanto esistono motivi di urgenza attinenti alla programmazione dei lavori della Commissione di merito.

Posto, quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministra-**

*zioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento è composto di 76 articoli, suddivisi in cinque capi. Il capo I reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni; il capo II reca disposizioni in materia di agricoltura; il capo III reca disposizioni urgenti in materia di sport; il capo IV reca disposizioni in materia di lavoro; e infine il capo V reca disposizioni per il giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e disposizioni finali.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, si evidenzia l'articolo 19, che al comma 1 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS, l'Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, sul sistema di scambio delle emissioni ETS (*Emission Trading System*). Le modifiche incidono sulla composizione e sui criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato.

L'articolo 30, invece, reca il potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura. In particolare, disciplina alla lettera *d*) del comma 1 l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116, che contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC.

L'articolo 37 reca misure in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo. L'agevolazione spetta nei limiti degli aiuti *de minimis*.

Non rilevando profili di criticità con riguardo all'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) argomenta la posizione contraria del suo Gruppo, rilevando come il provvedimento, in materia di pubblica amministrazione, si limiti a disporre sui ruoli apicali, anziché affrontare l'organizzazione della stessa, come si evince dal titolo del provvedimento. Richiama la discussione di ieri in Assemblea, in cui sono state ricordate le difficoltà di realizzare i progetti nei tempi richiesti dal PNRR, anziché nei 5 o 6 anni di media a progetto, e rileva come la soluzione proposta dalla maggioranza sia quella di tagliare i progetti, anziché potenziare la pubblica amministrazione.

Si sofferma, inoltre, sull'articolo 3-*bis* – introdotto alla Camera e su cui il suo Gruppo ha presentato emendamenti soppressivi – che riguarda l'Associazione italiana per la previdenza complementare e che prevede il

trasferimento di fondi ai privati. Anche in considerazione dei profili di rilevanza per la normativa dell'Unione europea, chiede un approfondimento sui profili di competenza.

Si apre quindi una discussione incidentale sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione in cui intervengono il relatore MATERA (*FdI*), il senatore SATTA (*FdI*) e nuovamente la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*).

Il PRESIDENTE quindi, dopo aver comunque ricordato che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame in Assemblea, propone di non procedere al voto nella presente seduta.

La Commissione conviene.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo, già illustrato in precedenza, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

**(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane.

Ricorda inoltre i contenuti del parere espresso sul testo del disegno di legge, in data 13 aprile 2023, con le osservazioni relative agli articoli 14, 15 e 20, e sull'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 12.20, capoverso « 8-*quater* », 14.1 e 15.2, in quanto rispondono

alle predette osservazioni espresse nel citato parere sul testo, nonché un parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2, a condizione che il contributo ivi previsto sia compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato, e un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Intervengono brevemente le senatrici MALPEZZI (*PD-IDP*) e MURELLI (*LSP-PSd'Az*) richiamando l'importanza degli alimenti per celiaci.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 2 IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE*

Prosegue la discussione sui seguiti alla risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 2, sulla proposta di direttiva COM(2022) 695 in materia di riconoscimento della filiazione, avviata ieri.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), richiamando anche la risoluzione di minoranza che era stata da lei presentata sulla proposta di regolamento in materia di filiazione, sottolinea come nella discussione si rischi di perdere di vista l'obiettivo principale che è quello di assicurare pienamente i diritti del minore, a prescindere dal modo in cui è venuto al mondo.

L'Italia non può sottrarsi a questo obiettivo, dovendo adeguare ad esso il proprio ordinamento, come ribadito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale, le quali, pur indicando la soluzione dell'adozione in casi particolari, non la ritengono pienamente soddisfacente e sollecitano il Legislatore a provvedere per assicurare una piena tutela dei diritti del minore.

L'approvazione e il recepimento del regolamento europeo darebbero proprio questa occasione al Legislatore nazionale, dando quindi pari dignità e pari tutela a tutti i minori, ivi inclusi quelli nati da maternità surrogata, i quali non sono i responsabili ma le eventuali vittime del reato di surrogazione di maternità. Nulla vieta, infatti, di perseguire i responsabili del reato, pur riconoscendo il rapporto di filiazione dei minori, già accertato in altro Stato membro e già consolidato da esperienze di vita in comune.

In questo senso, si comprende anche la risposta della Commissione europea, che ribadisce come la contrarietà all'ordine pubblico non può prevalere sul preminente interesse del minore e come gli Stati membri restino pienamente liberi di disciplinare e perseguire il reato di gestazione per altri.



Non è invece condivisibile che il Governo indichi ai prefetti e quindi ai sindaci di non procedere alla trascrizione in tali casi, indicando il ricorso all'adozione in casi particolari, e così aggravando una situazione di discriminazione a danno dei minori.

La Senatrice riprende quindi i contenuti del parere motivato del Senato francese, che ricalcano i medesimi punti della risoluzione della 4<sup>a</sup> Commissione, e si sofferma sul punto relativo alla possibilità per la Commissione europea di modificare, con atto delegato, l'allegato V che specifica i contenuti del certificato europeo di filiazione, per sottolineare che ciò deve passare anche per il Parlamento europeo, diversamente da quanto affermato dal Senato francese.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime piena adesione alle considerazioni svolte dalla senatrice Bevilacqua, ribadendo che sui diritti dei minori, che peraltro non hanno alcuna colpa, non si può transigere, come sottolineato anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), parimenti, osserva che l'interesse del minore deve essere sempre preminente. Peraltro, la proposta di regolamento non configura un'interferenza nel diritto degli Stati, prevedendo solo una sorta di « portabilità » dei diritti del minore che viaggia all'interno dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il divieto di trascrizione da parte dei sindaci, sottolinea come la stessa Corte di cassazione ha specificato che l'adozione in casi particolari non è una soluzione perfetta a che quindi il Legislatore deve intervenire.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ringrazia gli intervenuti per la ricca discussione, che ha consentito di proseguire nell'approfondimento su un tema così importante come quello della tutela dei minori. Evidenzia al riguardo come, sia nella risoluzione approvata, sia nell'operato dell'attuale Governo, non si scorga alcuna attenuazione rispetto alla piena adesione al principio fondamentale, alla « *grundnorm* », del preminente interesse del minore. Si tratta poi, concretamente, di addivenire alle migliori forme di attuazione del principio, su cui possono anche esserci delle diversità di vedute.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede quindi le modalità procedurali con cui si intenda procedere, considerando il tema di primaria importanza e attualità e considerando le novità sostanziali rappresentate dalla risposta della Commissione europea e dalla relazione del Governo. Esprime, al riguardo, la preferenza per un ulteriore *iter* di esame, con l'eventuale intervento anche di soggetti esterni, per addivenire eventualmente a una seconda risoluzione.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Lorefice, in funzione della procedura legislativa europea, in cui il

Governo italiano dovrà esprimere una posizione. Rileva al riguardo che la risoluzione approvata dalla Commissione indica come preminente la salvaguardia dell'ordine pubblico rispetto all'interesse del minore a essere riconosciuto come figlio, a prescindere dalle modalità del concepimento e dal tipo di famiglia di appartenenza. Su tale aspetto, la Commissione europea ritiene invece che sia da salvaguardare sempre l'interesse del minore.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le modalità con cui eventualmente procedere e di sottoporre la questione alla valutazione di un prossimo Ufficio di presidenza.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore LOREFICE (M5S) evidenzia come le difficoltà che ci sono state nella finalizzazione dell'Accordo UE-Cina sugli investimenti e l'imminente scadenza del *Memorandum* con cui l'Italia ha aderito alla cosiddetta « Nuova Via della Seta » siglato nel marzo 2019, per una durata di 5 anni, e di cui sarebbe opportuno esaminare i risultati, inducono a sollecitare una riflessione, anche mediante la trattazione di uno specifico affare, in merito ai rapporti commerciali tra l'Unione europea e i Paesi del continente asiatico, con particolare riferimento alla Cina.

Il PRESIDENTE ritiene importante il tema posto e assicura di sottoporlo alla valutazione di un prossimo Ufficio di presidenza, tenuto anche conto dei possibili profili di convergenza di competenze con altre Commissioni.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, concernente i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea e i diritti dei relativi familiari;

considerato che la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, in base al meccanismo di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), scadrà il 18 ottobre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la Carta blu UE;

valutato che lo schema di decreto legislativo apporta le corrispondenti modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha dato attuazione alla precedente direttiva 2009/50/CE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, che ridefinisce i requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, introducendo, tra l'altro, in alternativa al possesso di determinati titoli di istruzione, anche l'ipotesi del possesso di una determinata anzianità di esperienza professionale, di livello paragonabile a un titolo di istruzione superiore di livello terziario, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto prevede la direttiva oggetto di recepimento (articolo 2, punto 8), una durata almeno

triennale, anziché biennale, e corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF;

sotto il profilo redazionale, si segnala che occorrerebbe specificare, nella novella di cui alla lettera *u*) dell'articolo 1, comma 1, che l'allegato I a cui si fa riferimento, contenente l'elenco delle professioni equivalenti ai titoli d'istruzione superiore ai fini della domanda di Carta blu UE, è l'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, e che nella premessa dello schema occorre correggere l'anno della legge n. 127 del 2022, erroneamente indicato in 2021.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 55

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento;

considerato che la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, in base al meccanismo di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-20), scadrà il 30 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che la direttiva fa parte del pacchetto legislativo che comprende il regolamento (UE) n. 2020/283, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA, finalizzato a coadiuvare gli Stati membri nell'azione volta a intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA, in particolare a fronte del crescente commercio elettronico;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/284,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 615**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 615, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

ricordato il parere non ostativo reso sul testo del disegno di legge, in cui, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, veniva richiamata – a livello costituzionale – la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni e – a livello di legge ordinaria – la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle regioni (cosiddetta fase discendente);

valutato che gli emendamenti presentati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 413**

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

richiamato il parere sul testo, espresso il 13 aprile 2023 e, in particolare, le osservazioni relative agli articoli 14, 15 e 20, e sull'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine,

esprime, per quanto di competenza:

parere favorevole sugli emendamenti 12.20, capoverso «8-*quater*» (sulle condizioni di vendita del pane fresco senza glutine), 14.1 (che limita la clausola del mutuo riconoscimento ai prodotti della panificazione) e 15.2 (che introduce un termine per l'adozione del decreto ministeriale), in quanto rispondono alle predette osservazioni espresse nel citato parere sul testo;

parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2, che prevede un contributo alle aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana, a condizione che la misura sia preventivamente notificata alla Commissione europea, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato;

e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**109<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, il cui esame è stato accantonato nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il sottosegretario FRENI illustra una riformulazione inerente alla proposta 2.52, nonché agli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.60, 4.61 e 6.54, a cui è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'avviso di nulla osta del Governo.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Com-



missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 26 luglio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, dopo la lettera *h*), inserire la seguente: '*h-bis*) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto". ».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

**(797-584-A) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo condizionato, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso alla Commissione di merito, sulla proposta 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari della proposta 14.0.300, che posticipa i termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.332, analogo al 7.0.3, su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 alla Commissione di merito. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 23.300 e 23.301.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva in primo luogo la necessità di alcune riformulazioni sul testo A del provvedimento. Evidenzia in particolare la necessità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo con riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), al fine di riformularne il numero 2), con un testo di cui dà lettura. In ordine al testo dell'articolo 16, comma 1, propone altresì una diversa formulazione della lettera *m*) segnalando tuttavia che tale riformulazione corrisponde ad una condizione da rendere, ad avviso del Governo, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, inerendo ad una riformulazione del testo che non rileva strettamente ai sensi della citata norma costituzionale. Rileva altresì come una riformulazione debba essere valutata, altresì mediante una condizione senza il richiamo espresso all'articolo 81

della Costituzione, in ordine all'articolo 17, comma 1, lettera g), dando lettura di una diversa formulazione del numero 1.9.1). Propone inoltre di rendere un'osservazione volta a valutare, per esigenze di coordinamento del testo, la riformulazione della lettera s) dell'articolo 16, di cui dà altresì lettura. Evidenzia come, conseguentemente, possa essere soppressa, al medesimo articolo 16, la lettera n).

La relatrice MENNUNI (*FdI*) chiede alcuni chiarimenti al Governo in ordine alla formulazione di alcune condizioni senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che, laddove vi sia una condizione priva del richiamo all'articolo 81 della Costituzione, il Governo intende sottolineare l'esigenza di una riformulazione, sebbene non sussistano gli elementi per un richiamo in senso stretto all'articolo 81 della Costituzione, anche al fine di rispettare taluni rilievi emersi dal dibattito in Commissione sull'uso appropriato del richiamo alla citata norma costituzionale. Sottolinea invece l'esigenza, posta dalla Ragioneria Generale dello Stato, del richiamo alla citata disposizione costituzionale per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2).

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) interviene per evidenziare come, a fronte della posizione chiarita dal Governo, occorre attenersi al richiamo all'articolo 81 della Costituzione nei soli casi in cui ciò sia richiesto ai fini del rispetto dei profili finanziari connessi alla citata disposizione della Costituzione.

Non essendovi altri interventi sul testo, si passa all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice. Aggiunge inoltre che è necessario riformulare la proposta 18.320, con un testo di cui dà lettura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Dopo un intervento del senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), volto ad evidenziare, con riguardo alla proposta 18.320, come le procedure di pignoramento non possano eccedere il complesso della debenza, dovendosi specificare il riferimento complessivo alle procedure in rilievo nonché in riferimento al capitale, agli interessi, nonché ad ogni relativo accessorio, al fine di una corretta riformulazione del testo, il sottosegretario FRENI specifica il tenore della riformulazione della proposta, chiarendo il riferimento al vincolo di non eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all'effettivo soddisfo.

Non essendovi ulteriori interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modifica:

– all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), sostituire il numero 2) con il seguente: “2) valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;” ».

Il parere non ostativo è altresì condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera *m*) con la seguente: «*m*) prevedere misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese; »;

– all'articolo 17, comma 1, lettera *g*), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente: «1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; ».

Il parere è reso inoltre con la seguente osservazione:

si valuti, per esigenze di coordinamento del testo, di sostituire all'articolo 16, comma 1, la lettera *s*) con la seguente: «*s*) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »; conseguentemente sopprimere, al medesimo comma 1 dell'articolo 16, la lettera *n*).

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 2), 14.0.300, 16.332, 23.300 e 23.301.

Sull'emendamento 18.320, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, lettera e), numero 3, sostituire le parole: “della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari,” con le seguenti: “delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo.” ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CALANDRINI dà la parola ai Commissari per le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere già illustrata.

La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per ribadire i rilievi critici già ampiamente sollevati nel corso dell'esame del provvedimento. Sottolinea come il tema dell'autonomia differenziata, anche alla luce delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella proposta di parere illustrata dal relatore, andrebbe affrontato in modo del tutto diverso, approfondendo i profili di finanza pubblica con l'esame del quadro complessivo degli effetti della riforma. Ricorda come la propria parte politica abbia richiesto più volte lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva al fine di esaminare compiutamente i costi di questa riforma, definita a costo zero, ma che appare del tutto non sostenibile da parte dei diversi livelli di Governo del paese. Cita in particolare il tema della spesa sanitaria, dove si registrano perdite per 15 miliardi dovute all'inflazione, che già gravano sulle casse delle regioni, ponendosi un rilevante tema di non sostenibilità della compartecipazione delle regioni.

La Commissione bilancio avrebbe dovuto disporre di dati, da sottoporre all'esame dei parlamentari, su tali rilevanti profili. Sottolinea inoltre la non avvenuta costituzione degli organismi bicamerali attinenti ai profili degli affari regionali e del federalismo fiscale, per cui si pone un tema di mancato esame nelle sedi appropriate del provvedimento. Conclude evidenziando come risulti del tutto indefinito il quadro degli effetti finanziari

del disegno di legge, mentre costituiva un obbligo morale nei confronti dei cittadini approfondire il quadro della sostenibilità finanziaria della riforma, per cui preannuncia il voto contrario sul provvedimento.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato la disponibilità garantita dal Presidente per più congrui tempi di esame del parere sul testo, si sofferma su una condizione contenuta nel parere riferita all'esame anche da parte delle Commissioni parlamentari sui profili finanziari. Rileva a riguardo l'opportunità di riformulare il tenore della condizione, laddove si prevede anche il coinvolgimento delle Commissioni competenti sui profili finanziari, in un senso rafforzativo delle prerogative degli esami parlamentari. Richiama inoltre il tema dei termini temporali per l'espressione del parere parlamentare sui decreti attuativi, profilo che risulta da approfondire anche al fine di un ampliamento dei suddetti termini. Sottolinea come la propria parte politica risulti del tutto insoddisfatta sulla questione della determinazione dei LEP, la cui individuazione andrebbe completata proprio al fine di definire il profilo degli oneri sulla finanza pubblica. Sottolinea che non è stato possibile svolgere un'istruttoria a riguardo in sede di Commissione bilancio, elemento che pone un tema di forte criticità e indeterminatezza degli effetti della riforma. Si sofferma poi sul tema della compartecipazione, evidenziando come non risulti chiarito il modo in cui avverrà il riparto fra tutti i territori in termini di finanza pubblica. Richiama il tema dei tributi locali e la criticità dell'espressione di un parere in Commissione bilancio senza il previo approfondimento dei citati profili e dei necessari dati di finanza pubblica, preannunciando il voto contrario della propria parte politica ed evidenziando ancora una volta l'aleatorietà connessa al progetto di riforma rispetto alla tenuta del sistema paese.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*), associandosi ai ringraziamenti per il Presidente per i tempi garantiti per l'esame del parere, sottolinea come il parere stesso introduca una serie di condizioni e osservazioni di natura apprezzabile rispetto al testo iniziale. Ricorda come la propria parte politica non abbia una posizione ideologica sul tema dell'autonomia, evidenziando tuttavia come permangano criticità, poiché non sono stati svolti i necessari approfondimenti anche in termini di analisi dei dati sulle ricadute sui conti pubblici. Dichiara quindi di condividere i rilievi mossi da altre forze di opposizione, preannunciando che la propria parte politica non esprimerà il voto favorevole sul provvedimento, nonostante taluni passi avanti contenuti nella proposta di parere.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ricorda come la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimere un parere su una proposta da lungo tempo in esame. Evidenzia come le condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e le osservazioni formulate siano il frutto di una lunga mediazione e costituiscano il risultato di un ampio lavoro svolto, a garanzia di tutte le parti. Preannuncia quindi il voto favorevole sul parere proposto.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al Ministro per una breve precisazione che, con l'assenso dei Commissari, non riapre la discussione, chiarisce al senatore Manca come la formulazione della condizione inerente all'esame da parte delle Commissioni parlamentari per i profili finanziari risulti volta in realtà a non escludere il parere delle Commissioni di merito, in termini quindi rafforzativi delle prerogative dell'esame parlamentare.

Il ministro CALDEROLI interviene dichiarando in primo luogo di condividere il rilievo mosso dal senatore Manca, potendosi specificare la condizione inerente all'espressione del parere parlamentare sia con riferimento alle Commissioni di merito, sia in riferimento alle Commissioni competenti per i profili finanziari a fini di chiarezza e garanzia. Soffermandosi sugli altri temi emersi dal dibattito, richiama elementi di quantificazione che delineano la linearità del provvedimento anche sul piano dei profili finanziari. Si sofferma inoltre sul tema della fiscalità degli enti territoriali, richiamando peraltro quanto previsto nel disegno di legge recante la delega fiscale, attualmente all'esame del Parlamento, evidenziando una comune direzione in tal senso nei provvedimenti in esame. Riprendendo taluni dei rilievi emersi nel corso della discussione, rileva altresì come il tema del federalismo fiscale potrà essere affrontato nell'ottica di un percorso verso l'autonomia.

Alla luce dei chiarimenti emersi, il PRESIDENTE propone quindi di riformulare il parere già illustrato, illustrando una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 1, comma 2, viene ribadito che il disegno di legge subordina l'attribuzione di ulteriori funzioni nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi e fabbisogni *standard*; con riferimento all'articolo 2, viene rappresentato che, attraverso il riferimento agli organi parlamentari, si intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione di quali siano i predetti organi; con riferimento all'articolo 3, viene rappresentato che la mancata specificazione delle Commissioni competenti intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione degli organi competenti; con riferimento all'articolo 4, comma 1, viene confermato che la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla competenza della Commissione paritetica di cui al comma 5, dovrà obbligatoriamente tenere conto dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, come determinati in attuazione del disegno di legge in titolo, per le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e delle risorse a legislazione vigente per le restanti materie o ambiti di materie; in relazione all'articolo 5, comma 1, con riferimento alla Commissione paritetica Stato-regione, viene confermato che sarà istituita una Commissione paritetica

per ciascuna intesa con la regione richiedente e che, in base anche a quanto evidenziato nella relazione tecnica, in favore dei componenti della stessa è esclusa la corresponsione di qualsiasi indennità, diaria, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Viene inoltre confermato che al funzionamento della predetta Commissione si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Circa la preoccupazione di una incapacienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali nell'ipotesi di massiccio trasferimento di funzioni in favore di un consistente numero di regioni, viene ritenuto che sul punto non possa essere operata una valutazione *ex ante*, che prescindendo dalla concreta individuazione delle funzioni e delle regioni interessate. Viene ribadito che, in ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5 precisa che il finanziamento delle funzioni trasferite è assicurato attraverso la compartecipazione a uno o più tributi erariali nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, tenuto conto che il numero di funzioni oggetto di trasferimento è limitato in base a quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, che circa il 70 per cento della compartecipazione IVA delle regioni a statuto ordinario è già destinato alla copertura del fabbisogno sanitario, viene sostenuto che la previsione generale di una compartecipazione al gettito di tributi erariali, tra cui l'IRPEF, che rappresenta il principale tributo in termini di gettito, sembra poter far venire meno il rischio di eventuali incapacienze.

Con riguardo alla eventualità che le regioni con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale possano avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive, viene rappresentato che non può essere effettuata alcuna valutazione *ex ante*. Viene quindi affermato che ciascuna valutazione in termini di impatto potrà essere svolta solo al momento della definizione dei LEP e delle risorse finanziarie occorrenti e sulla base delle singole iniziative regionali. In ogni caso, la diversa distribuzione territoriale della base imponibile dei tributi erariali che saranno compartecipati potrebbe essere colmata mediante l'attribuzione a ciascuna regione richiedente di aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali di entità differente.

Con riguardo all'incidenza del ciclo economico sul gettito del tributo erariale, che a sua volta influenza le risorse attribuite mediante compartecipazione, si fa preliminarmente presente che l'articolo 5 disciplina esclusivamente le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, ossia in modo tale che il trasferimento di funzioni sia neutrale per lo Stato e per le regioni sulla base del quadro economico-finanziario noto al momento del trasferimento stesso. Ciò posto, occorre valutare la possibilità di un richiamo esplicito nelle intese al

rispetto del dettato previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012 – laddove, nello specifico, prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7 del disegno di legge in esame attribuisce alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, il compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio, in quanto, così come avviene per il finanziamento del sistema sanitario nazionale, il meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite deve assicurare, in coerenza con le decisioni della giurisprudenza costituzionale, le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi nel rispetto dei LEP.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, viene ribadito che la finalità del ricorso alle compartecipazioni è quello di assicurare alle regioni interessate dalle intese il finanziamento delle funzioni trasferite nel limite necessario ad assicurare i relativi LEP: pertanto, eventuali margini di manovrabilità per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Viene poi affermato che la criticità in tema di ridotto margine di manovrabilità può essere positivamente superata tenendo conto del fatto che le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono espressamente previste dall'articolo 119, comma 2, della Costituzione il quale dispone, da un lato, che le regioni “stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri”, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dall'altro “dispongono di compartecipazioni” al gettito di “tributi erariali riferibile al loro territorio”: le compartecipazioni rappresentano, quindi, uno strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato. Viene, infine, osservato che l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna regione; con riferimento all'articolo 6, viene evidenziato che, come indicato all'articolo 1, la finalità principale del provvedimento resta quella di assicurare la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, viene rappresentato che l'attribuzione di funzioni da parte delle regioni agli enti locali andrà necessariamente correlato al trasferimento delle relative risorse; con riferimento all'articolo 7, viene confermato che alle attività di verifica e monitoraggio su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa



con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei LEP, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 7, viene condivisa l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale della Commissione Paritetica ivi prevista sia trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento. Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria della stessa Commissione, si ritiene che la valutazione finanziaria in parola debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'Intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. In altri termini, non potrebbe in ogni caso avere corso una revisione delle risorse conseguente alla verifica delle Commissioni paritetiche che determini maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, senza il previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie con specifico provvedimento normativo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 196 del 2009; con riferimento all'articolo 8, viene richiamato preliminarmente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4; viene inoltre segnalato che, ai sensi della lettera *d*) del comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la determinazione dei LEP "deve avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente". Da quanto sopra richiamato emerge, pertanto, che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da amministrazioni centrali o da regioni. In tal senso, il comma 3 dell'articolo 8 va interpretato non in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale, con conseguente eventuale revisione dei meccanismi di riparto delle risorse.

Circa, infine, quanto rappresentato in ordine alla possibilità che, in presenza di un massiccio trasferimento di funzioni riferibili ai LEP e nell'impossibilità di ridurre la spesa per i LEP nelle altre regioni non differenziate, si verifichi l'insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire debitamente, e le voci di spesa su cui lo Stato potrebbe agire per individuare possibili risparmi, da utilizzare a copertura, sarebbero in numero inferiore rispetto a quelle precedenti al trasferimento, viene richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'eventuale impossibilità di riduzione delle voci di spese non discenderebbe dal trasferimento delle funzioni, quanto dalla determinazione dei LEP e riguarderebbe l'intero territorio nazionale. Alla

luce della ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali, viene rappresentato che occorrerà integrare il disegno di legge con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata, come già previsto per le altre regioni (ivi incluse quelle a statuto speciale); con riferimento all'articolo 9, viene confermato che la disposizione riveste carattere programmatico e ricognitivo e che, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, e viene condivisa l'opportunità di estendere l'obbligo informativo ivi previsto anche al Parlamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– in relazione all'articolo 3, comma 2, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi richiamato, sia espressamente previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

– in relazione all'articolo 5, comma 1, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: “Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”;

– in relazione all'articolo 5, comma 2, sia inserito un esplicito richiamo al rispetto, nell'intesa, di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 7, comma 5, si rappresenta che la valutazione degli oneri finanziari ivi prevista debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio;

– all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, si valuti di prevedere che l'informativa della Commissione paritetica degli esiti della valutazione annuale degli oneri finanziari venga trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento;

– con riguardo all'articolo 8, in relazione alla ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali,

si rappresenta l'esigenza di integrare il provvedimento in esame con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata;

– all'articolo 9, comma 2, si valuti di prevedere che l'obbligo informativo del Governo nei confronti della Conferenza unificata abbia come destinatario anche il Parlamento. ».

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata venerdì 4 agosto 2023, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**  
**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo per quanto riguarda i profili di interesse per la Commissione.

L'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo avrebbe dovuto essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Il relatore propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**  
**55<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare assegnato sulla «Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orche-  
strali (ICO)» (n. 66)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 8)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata illustrata un'ulteriore proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della medesima seduta) a firma del relatore Pirondini, al fine di tener conto dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi.

Esprime altresì un sentito ringraziamento al relatore per il lavoro svolto e al sottosegretario Mazzi per aver assicurato una preziosa interlocuzione con la Commissione, anche per le vie brevi, che ha contribuito alla definizione di un atto di indirizzo ampiamente condiviso.

Il sottosegretario MAZZI sottolinea a sua volta l'importante risultato raggiunto in termini di sintesi politica, ottenuto grazie all'impegno del relatore e alla faticosa collaborazione di tutti i Gruppi parlamentari.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione illustrata dal relatore nella scorsa seduta.

Il PRESIDENTE rileva con soddisfazione che sulla votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.

**Affare assegnato su «I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming» (n. 138)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 9)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha presentato uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta.

Il relatore MARCHESCHI (*Fdi*) illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

In particolare il nuovo testo contiene, nelle premesse, un riferimento allo sportello unico, inteso quale strumento funzionale per la gestione delle trattative e per la determinazione del compenso da corrispondere a fronte degli utilizzatori dei repertori. Inoltre, la lettera *a*) del dispositivo è stata riformulata al fine di specificare che, nel caso in cui il tavolo di lavoro ivi previsto sia istituito presso il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quest'ultimo dovrà essere appositamente integrato, tenuto conto che nell'attuale composizione non vi sono rappresentanti di artisti, interpreti ed esecutori, né rappresentanti degli utilizzatori dei diritti connessi.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al relatore e al sottosegretario Mazzi, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione poc'anzi illustrata dal relatore, che viene approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, che viene esaminato dal Senato in seconda lettura. Per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge di più stretto interesse della

Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 1, comma 4-*bis*, il quale novella l'articolo 41, comma 6, del Codice dei beni culturali, aggiungendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza – con riguardo alla documentazione connessa all'esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico – al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali.

Segnala, inoltre, che il comma 5 del medesimo articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 5 modifica invece la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina si specifica il carattere annuale dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità, si elimina il riferimento al criterio « delle specifiche attività svolte », si elimina anche l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, si introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università) e s'introduce, infine, anche l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che incrementa di 3.060.000 euro annui a decorrere dal 2023 il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali.



L'articolo 12, comma 1, incrementa quindi la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo ministero e garantire l'efficacia delle relative azioni. A tali fini autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 reca poi la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali. Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, incrementa altresì il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura nonché il contingente dei consiglieri chiamati a collaborare con gli uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di gabinetto, stampa e comunicazione.

L'articolo 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, composto di un solo comma, modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. In particolare, si espunge il direttore generale dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico.

Di particolare interesse – prosegue l'oratore – è l'articolo 20. Nello specifico, il comma 1 modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l'eliminazione della graduatoria dei « vincitori non abilitati ». Si prevede, altresì, l'inserimento – tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente – oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.

Il successivo comma 2 novella invece l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, che nel testo vigente dispone l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: quelle di cui al-

l'articolo 59, comma 10, lettera *d*) del decreto-legge n. 73 del 2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; quelle di cui all'articolo 59, comma 15, del decreto-legge n. 73 del 2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM).

La disposizione opera pertanto su due versanti: proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento e, nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei *target* previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.

Sempre l'articolo 20, al comma 3, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. Nel dettaglio, la lettera *a*), interamente sostituita durante l'esame alla Camera, nel nuovo testo conferma l'originaria eliminazione del riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Rispetto al testo iniziale, sono ora introdotte categorie aggiuntive di soggetti che accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, per i primi tre cicli. La lettera *b*) prevede quindi che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. La lettera *b-bis*), inserita durante l'esame

alla Camera, introduce poi due ulteriori categorie di soggetti i quali conseguono l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. La lettera *c*) prevede quindi che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera *d*), n. 1), prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera *d*), n. 2), stabilisce quindi che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. La lettera *e*) stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Il comma *3-bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, aumenta dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili in taluni enti di ricerca a valere sulle loro facoltà assunzionali. Il comma *3-ter*, introdotto dalla Camera, prevede che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. Il comma *3-quater*, inserito durante l'esame alla Camera, modifica alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.

Il comma 4 dispone quindi che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal ministero per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove

concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Il successivo comma 5 stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba quindi superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

Sempre l'articolo 20, al comma 6, interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

Il successivo comma *6-bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede poi che, nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale, mentre il comma *6-ter*, sempre introdotto dalla Camera, interviene sulla disciplina concernente l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017. La lettera *a)* del comma in esame interviene, in particolare, sui requisiti di ammissione al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale al quale accedono i partecipanti al predetto che soddisfino determinate condizioni. La lettera *b)* introduce disposizioni aggiuntive concernenti la conferma definitiva in ruolo oppure l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2024, previo superamento del periodo di formazione e prova, di taluni soggetti che hanno partecipato al medesimo concorso, superando la prova scritta e la prova orale.

Di interesse è anche il comma *6-quater*, introdotto durante l'esame alla Camera, che riguarda la formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno, stabilendo che oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti. Il

successivo comma *6-quinquies*, sempre introdotto dalla Camera, novella infine l'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 e reca una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 21, anch'esso modificato nel corso dell'esame alla Camera. Nel dettaglio, il comma 1, incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del ministero dell'Istruzione e del Merito. Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (comma 2). Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 3).

Nel corso dell'esame alla Camera sono poi stati introdotti i nuovi commi da *4-bis* a *4-nonies*. In particolare, il nuovo comma *4-bis* prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. Viene quindi istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali. Ai sensi del nuovo comma *4-ter*, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, e di alimentare la Piattaforma di cui sopra, il ministero è autorizzato ad acquisire dall'INPS i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'ISEE delle famiglie con studenti iscritti presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose (comma *4-quater*). Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella suddetta Piattaforma, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso (comma *4-quinquies*). Le attività previste dai precedenti commi *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies* si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma *4-sexies*). Il comma *4-septies*, poi, prevede la previa intesa, in sede di Conferenza unificata, per l'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio

2023. Il comma *7-octies* proroga, per gli anni 2023 e 2024, specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, destinando, a tal fine, 500.000 euro per ciascuno dei predetti anni. Il comma *7-nonies*, infine, prevede che talune risorse previste per le attività formative dei docenti siano utilizzabili anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

L'oratore prosegue la propria disamina soffermandosi su alcune disposizioni in materia di sport. In particolare, l'articolo 33, ai commi 1 e 2, innalza da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo. Il medesimo articolo 33, ai commi 3 e 4, reca poi un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo.

L'articolo 34 dispone quindi che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.

L'articolo 35 modifica l'articolo *5-quaterdecies*, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dall'1° luglio 2023.

L'articolo *36-bis*, introdotto dalla Camera, esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro – compresi gli enti sportivi dilettantistici – nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

L'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L'articolo 38 prevede l'esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione « Milano-Cortina 2026 », dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

L'articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Nel corso dell'esame alla Camera l'ambito di applicazione della disposizione è stato ridefinito riferendolo ai soli comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto. Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rilevante anche l'articolo 39-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che, al comma 1, modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Si elimina l'attuale previsione la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale pre-

visione, s'introduce una specifica disciplina che parametrizza il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario *ad acta* qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. S'introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Il comma 2 apporta analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.

L'articolo 41 introduce quindi una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo, costituito dalle forme di limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta. La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che – in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

Per quanto concerne le misure riguardanti il Giubileo del 2025 segnala da ultimo che l'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Conclude il proprio intervento formulando una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, si procede con le dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) osserva che il decreto-legge iscritto all'ordine del giorno contiene numerosi profili di criticità, che spaziano dalle misure relative alla mobilità degli insegnanti ai finanziamenti per i *tutor*. Particolarmente problematica è a suo giudizio la riforma della *governance* del Centro sperimentale di cinematografia, che viene inopportuno assoggettato ad un forte controllo politico da parte del ministero competente.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Anche ad avviso del senatore PIRONDINI (*M5S*) il decreto-legge non può essere giudicato positivamente dal proprio Gruppo. Gli interventi



relativi al personale AFAM, pur necessari, non rivestono infatti il necessario carattere strutturale. Assolutamente criticabile, inoltre, è l'abolizione del vincolo dei tre mandati per il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali. Da ultimo, appaiono decisamente inopportune le norme sulla *governance* del Centro sperimentale di cinematografia, che viene sottoposto ad eccessive ingerenze politiche.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nell'esprimere, a sua volta, un giudizio negativo sui contenuti del decreto-legge, la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole del presidente relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rende noto che non è possibile proseguire nella seduta odierna la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 403 (iscritto all'ordine del giorno e relativo alla promozione della pratica sportiva nelle scuole), tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora formulato il prescritto parere sugli emendamenti approvati nel corso della seduta del 27 luglio.

Esprime quindi l'auspicio che il parere possa comunque essere reso entro la giornata odierna, al fine di poter proseguire la discussione nella seduta già convocata per domani, alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14.*

## NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 138

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premessò che in data 13 aprile ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell’affare assegnato « sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming* », al fine di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore;

rilevato che:

i compensi oggetto dell’esame parlamentare riguardano i cosiddetti « diritti connessi » al diritto di autore, intesi come diritti spettanti a soggetti che, pur non coincidendo con l’autore di un’opera dell’ingegno, si pongono in relazione con la medesima opera: si tratta di artisti, interpreti, esecutori (AIE), etc.;

l’introduzione di innovazioni tecnologiche che diversificano e accrescono l’offerta musicale e cinematografica, come testimoniano i tassi di crescita delle piattaforme che operano *on demand*, sta profondamente mutando le modalità di consumo dei media anche nel nostro Paese;

tale tendenza favorisce la legittima aspettativa di artisti, interpreti ed esecutori (AIE) a vedersi riconosciuti compensi adeguati e proporzionati alla maggiore fruizione dei contenuti delle opere alle quali hanno contribuito;

rilevato, con specifico riferimento ai diritti connessi vantati dagli AIE, che:

l’attività di intermediazione di tali diritti risulta liberalizzata a seguito di quanto previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con conseguente cessazione del monopolio dell’IMAIE (per i diritti degli artisti ed interpreti);

dal momento della liberalizzazione, nell’ambito dell’intermediazione si sono costituiti nuovi soggetti, aggiuntivi agli operatori che detenevano, in precedenza, l’esclusiva del settore;

tenuto presente quanto previsto in materia dall’ordinamento giuridico e, in particolare, dal Codice civile, dalla legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d’ora innanzi LDA), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 35 del 2017 di attuazione della direttiva 2014/26/UE

sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (cosiddetta direttiva *Barnier*), nonché dal decreto legislativo n. 177 del 2021 (di novella alla medesima LDA), di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi (cosiddetta direttiva *Copyright*) e, nello specifico:

– l'articolo 2579 del Codice civile, ai sensi del quale « Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali [...] compete [...] indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione »;

– il decreto legislativo n. 35 del 2017 di trasposizione nell'ordinamento interno della richiamata direttiva 2014/26/UE, volto ad assicurare che l'attività di intermediazione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza delle informazioni e di buona fede;

– l'articolo 22 (concessione delle licenze) del citato decreto legislativo, il quale dispone, fra l'altro, che: gli organismi di gestione collettiva (cosiddette società *collecting* o *collecting*), da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie (comma 1); i medesimi organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza (comma 2, primo periodo); ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio (comma 2, secondo periodo); la concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli (comma 3, primo periodo); le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionati in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva (comma 4, primo periodo);

– l'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 35, ai sensi del quale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro di-

sposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, oltre agli elementi per l'identificazione dell'opera protetta (il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera) l'utilizzo dell'opera protetta, ed in particolare: tutti i profili inerenti alla diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione (fermo restando il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili) (comma 1). Inoltre, il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso (comma 4);

l'articolo 27, che enuclea le informazioni che devono essere fornite ai titolari dei diritti e agli utilizzatori e le relative modalità di trasmissione;

l'articolo 84 della LDA, ai sensi del quale: agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione (comma 2); per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate (diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e)) agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica (comma 3); il compenso (previsto dai commi 2 e 3) non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento (comma 4);

fatto salvo il diritto al compenso di cui al richiamato articolo 84, l'articolo 107 della LDA riconosce agli autori, agli adattatori dei dialoghi, ai direttori del doppiaggio e agli artisti interpreti ed esecutori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti cui abbiano conferito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento;

tenuto conto che da quanto emerge dalla richiamata normativa, a seguito della liberalizzazione introdotta nel 2012 e dei successivi interventi del Legislatore:

la remunerazione spettante agli interpreti ed esecutori per lo sfruttamento dei diritti connessi (ai sensi del richiamato articolo 84 della LDA) viene determinato in esito ad una negoziazione tra gli organismi di gestione collettiva (che rappresentano questi ultimi) e gli utilizzatori dei diritti connessi;

al fine di determinare un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione, sussistono specifici obblighi informativi (ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2017): i *broadcaster* tradizionali e i fornitori di servizi di media *on demand* in modalità *streaming* (d'ora innanzi piattaforme di *streaming* o utilizzatori) sono tenuti a condividere i dati sugli utilizzi con gli artisti, interpreti ed esecutori o con le *collecting* che li rappresentano; le *collecting* (articolo 25 del decreto legislativo n. 35) hanno l'obbligo di garantire massima trasparenza;

rilevato che, come si evince da quanto suddetto, la gestione dei diritti connessi avviene quindi tramite una prima fase di contrattazione fra gli utilizzatori, incluse le piattaforme di *streaming* e gli organismi di gestione dei diritti;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in cui sono intervenuti rappresentanti degli artisti interpreti ed esecutori, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dell'associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), nonché dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

tenuto conto che in tale sede:

*i)* gli artisti, interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva:

hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che il compenso collegato ai diritti connessi riveste carattere successivo allo sfruttamento dei medesimi diritti, a differenza di quanto accade con il diritto d'autore, stante l'impossibilità per i titolari degli stessi di impedire la ritrasmissione di un'opera alla cui esecuzione hanno contribuito. Ciò pone gli aventi diritto in una posizione debole in termini di potere contrattuale rispetto alle società utilizzatrici, che peraltro in molti casi sono vere e proprie multinazionali;

hanno segnalato l'importanza che riveste tale forma di remunerazione, anche in considerazione del carattere discontinuo e intermittente del lavoro che interessa una parte rilevante della categoria;

quanto alle modalità di quantificazione del compenso, hanno segnalato che la remunerazione deve essere effettivamente proporzionata

al flusso generato sia dall'utilizzazione diretta delle opere sia dai benefici indiretti collegati all'inserimento dell'opera all'interno del catalogo della piattaforma *streaming*;

hanno rilevato inoltre che nonostante le norme di legge in vigore, ad oggi sussistono alcune criticità, soprattutto relativamente:

*a)* alla mancata attuazione delle norme, anche sanzionatorie, che impongono agli utilizzatori di fornire i dati necessari per poter stabilire il compenso spettante per legge ad attori, interpreti e altri aventi diritto;

*b)* all'assenza di provvedimenti sanzionatori previsti per legge in caso di difetto di trasparenza dei dati richiesti;

*c)* all'insufficiente trasparenza nei dati necessari alla regolazione dei rapporti contrattuali sia da parte degli utilizzatori sia da parte degli organismi di gestione preposti a gestire ed amministrare i diritti connessi per artisti, interpreti ed esecutori;

*d)* alla presenza di tariffe non eque rispetto all'esigenza di remunerare in modo adeguato e proporzionato il compenso spettante per legge agli attori, interpreti ed esecutori ed agli altri aventi diritto;

*e)* all'esigenza di rendere espliciti i parametri per la definizione della contrattazione della tariffa;

*f)* all'attuazione dei poteri di vigilanza e di regolamentazione di AGCOM, che non hanno trovato concreta applicazione determinando numerose difficoltà interpretative ed applicative delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021. Al riguardo, si rimarca anche il ritardo nell'adozione del regolamento previsto dal richiamato provvedimento;

*ii)* gli utilizzatori hanno messo in evidenza che:

ad oggi, sussistono difficoltà evidenti con riferimento ai notevoli costi di transazione che incontrano nell'individuazione degli aventi diritto, richiamando al riguardo la verifica dell'effettiva capacità rappresentativa dei singoli intermediari rispetto agli artisti, interpreti ed esecutori che rappresentano. Per tali ragioni auspicano una soluzione che ne favorisca l'individuazione in modo univoco, veloce ed economico, attraverso la creazione di una banca dati unica, in cui sia presente l'elenco degli aventi diritto al compenso aggiuntivo e il riferimento all'organismo che li rappresenta;

sarebbe opportuno valutare l'istituzione di un unico interlocutore (sportello unico) quale strumento funzionale per la gestione delle trattative e per la determinazione del compenso da corrispondere a fronte degli utilizzi dei repertori;

*iii)* ANICA ha segnalato le difficoltà che incontrano gli operatori rispetto a normative di settore che in taluni casi si sovrappongono, ponendo, nello specifico, difficoltà interpretative riguardanti alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021 e l'esigenza di un in-

tervento normativo che faccia chiarezza in ordine agli obblighi imposti, alla trasparenza e al rispetto della libertà negoziale fra le parti;

iv) l'AGCOM ha messo in evidenza che:

a fronte dell'evoluzione normativa a livello europeo e nazionale e della difficile transizione del mercato della gestione collettiva dei diritti connessi, ad essa non sono stati attribuiti poteri e risorse sufficienti a vigilare e regolamentare il settore: il decreto legislativo n. 35 del 2017 pur attribuendo all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni recate nel medesimo provvedimento (articolo 40), le attribuisce poteri sanzionatori limitati ad alcuni ambiti;

sebbene il decreto legislativo n. 177 del 2021 abbia attribuito all'Autorità rilevanti competenze, che saranno esercitate quando entrerà in vigore il regolamento di cui alla delibera 44/23/CONS – attualmente in fase di consultazione pubblica – la « presenza – e in alcuni casi la sovrapposizione – dei due *corpora* di norme [decreto legislativo nn. 35/2017 e 177/2021] ha comportato una stratificazione degli interventi [...], circostanza che solleva vieppù taluni dubbi interpretativi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e di mercato dell'intero settore »;

richiamato il decreto del Ministro della cultura 22 marzo 2023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 120 del 24 maggio 2023), che affida al produttore il dovere di comunicare, rispetto alle singole opere, chi abbia ricoperto un ruolo di artista primario e di artista comprimario, favorendo l'individuazione degli aventi diritto, superando così una criticità emersa in sede di audizione;

considerato infine che la Commissione ha rilevato la sussistenza delle seguenti criticità, fra loro interconnesse, nel funzionamento del mercato per la definizione e il riconoscimento dei compensi agli artisti, interpreti ed esecutori (AIE), quali:

1) la difficoltà, in sede di negoziazione, di giungere ad un accordo per l'assenza di criteri condivisi in ordine all'interpretazione ed alle modalità con cui pervenire alla definizione di un compenso adeguato e proporzionato, anche perché risulta disattesa la disposizione, di cui all'articolo 84, comma 4, della LDA, ai sensi della quale in mancanza di un accordo tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall'AGCOM;

2) la mancanza di accordo tra le parti ha determinato una disparità di trattamento e una minor tutela nei confronti degli AIE. Molti di loro, benché siano rappresentati da organismi di gestione collettiva, a distanza di oltre un decennio dalla liberalizzazione del settore, non percepiscono alcun compenso per l'utilizzo dei diritti connessi (non essendo riusciti a sottoscrivere accordi con gli utilizzatori) e non è consentito loro di attivare alcuna tutela alternativa, non potendo impedire lo sfruttamento delle loro opere artistiche audiovisive;

3) la scarsa fluidità e la mancanza di trasparenza degli scambi informativi fra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva. Si consideri, a tal proposito, che se, da una parte, gli utilizzatori non sono sempre propensi a fornire dati aziendali ed informazioni commerciali sensibili, dall'altra, anche gli organismi di gestione collettiva in taluni casi non rendono agevole per gli utilizzatori l'individuazione della platea degli aventi diritto al compenso;

4) la difficoltà dell'individuazione degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, che può comportare oneri di gestione e problemi sulle rivendicazioni per la gestione delle richieste multiple e degli apolidi (cioè coloro non sono iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva);

5) il ritardo nell'adozione del regolamento dell'AGCOM (attualmente in fase di consultazione pubblica) rispetto a quanto previsto ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2021, articolo 1, comma 1, lettera *m*), che costituisce un atto necessario ad assicurare un efficace presidio pubblico in grado di garantire un soddisfacente funzionamento del mercato dei diritti connessi,

impegna il Governo:

*a*) a istituire un Tavolo di confronto partecipato dai rappresentanti degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori e dei produttori, presso il Ministero della cultura – preferibilmente presso il suo Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, appositamente integrato – con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione, di:

– definire le modalità di condivisione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione trasparente degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, valutando anche la possibilità di utilizzare quale registro unificato delle opere audiovisive e degli artisti, il registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, previsto all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, già istituito presso il Ministero della cultura;

– identificare le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall'attività in *streaming*, anche attraverso l'individuazione di un soggetto, pubblico o privato, dotato di adeguata capacità tecnica e di indipendenza rispetto agli operatori economici, con il compito di misurare le visualizzazioni e le utilizzazioni economiche dei contenuti presenti sulle piattaforme *online*;

– specificare i criteri per la quantificazione del « compenso adeguato e proporzionato » come indicati dall'articolo 84 della LDA, e per la determinazione, in difetto di accordo tra le parti, del compenso quale parametro di base nella negoziazione (comma 4, articolo 84 della LDA);

*b*) a promuovere interventi normativi volti a dare seguito agli esiti del Tavolo di confronto di cui alla lettera *a*), nel rispetto della libertà contrattuale tra le parti;



c) a favorire altresì un intervento normativo finalizzato, da un lato, a superare le aporie e i dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto legislativo n. 177 del 2021, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore, e, dall'altro, a rafforzare i poteri di vigilanza e sanzionatori spettanti all'AGCOM, e lo invita ad interloquire con AGCOM, nel rispetto dell'autonomia che l'ordinamento riserva alle autorità amministrative indipendenti, al fine di:

far sì che il regolamento recante l'attuazione degli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 80, 84, 110-*ter*, 110-*quater*, 110-*quinqies*, 110-*sexies*, 180-*ter* della legge LDA, come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, tenga conto degli esiti del tavolo di cui alla lettera a);

favorire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sanzioni, qualora sussista la mancanza di trasparenza dei dati richiesti sia per quanto riguarda gli utilizzatori sia per le *collecting*.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Questione di competenza)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce delle posizioni emerse nel dibattito di ieri, il PRESIDENTE propone di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento per chiedere al Presidente del Senato di valutare la possibilità di riassegnare il disegno di legge concorrenza alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto riguarda le materie

di interesse per la 8<sup>a</sup> Commissione, nell'ambito del Capo I – che detta norme di organizzazione delle pubbliche amministrazioni – rileva l'articolo 1, comma 1-*bis*, con il quale si autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2026, a conferire gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti anche in deroga ai vigenti limiti percentuali, ma comunque in numero non superiore a 4 unità.

Il comma 1-*ter* autorizza lo svolgimento di missioni con mezzo proprio, con corresponsione di corrispondente indennità chilometrica, da parte degli esperti che operano presso il suddetto Dipartimento, per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR.

Il comma 2 modifica la disciplina dello svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, recentemente introdotta dal decreto-legge « siccità ».

In particolare: viene ridotto da tre a due il numero di esperti o consulenti di cui il Dipartimento si può avvalere, con conseguente innalzamento del compenso riconosciuto ai singoli esperti, restando invariato l'onere complessivo; si prevede che tali esperti o consulenti siano inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento; si prevede la riorganizzazione del Dipartimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale saranno definiti anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessarie; viene soppressa la previsione – introdotta dalle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> del Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto « siccità » – in base alla quale il compenso degli esperti sarebbe dovuto essere definito dal provvedimento di nomina; viene altresì soppressa la previsione – anch'essa introdotta dalle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> del Senato – che consentiva al Dipartimento di avvalersi di altri soggetti, in particolare dell'ISPRA, dei distretti idrografici competenti per territorio, degli Ordini nazionale dei geologi e dei dottori agronomi e forestali nonché del Consiglio nazionale degli ingegneri.

Il comma 4-*bis* esenta l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza dall'obbligo di versare agli Archivi di Stato la documentazione connessa all'esercizio delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

Il comma 5 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario, che prevede invece che essi siano adottati con regolamenti governativi, previa acquisizione, tra l'altro, del parere delle Commissioni parlamentari. Il termine del 30 giugno resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordina-

mento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.

Il comma 5-*bis* include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

L'articolo 1-*quater* incrementa la dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità.

L'articolo 3-*ter* modifica l'organizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, introducendo i dipartimenti – in numero non superiore a 4 – quali strutture di primo livello.

L'articolo 9 autorizza l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Istituisce poi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, disciplinandone la composizione e le funzioni, tra le quali figurano la predisposizione di una relazione contenente i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, nonché la verifica delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori che operano nel settore. Reca inoltre disposizioni sul pagamento delle indennità per i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato speciale per le opere complesse.

L'articolo 10 prevede che il personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali, già inquadrato come funzionario presso l'amministrazione di provenienza e in possesso dei requisiti per esercitare attività attinenti alle verifiche e alle autorizzazioni di sicurezza, possa essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, dell'Agenzia.

L'articolo 11 incide sulle procedure per la concessione dei contributi volti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, prevedendo, in particolare, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga controlli, anche a campione, sulle istanze di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L'articolo 19 contiene disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 1 modifica la disciplina del Comitato ETS, che rappresenta l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, cosiddetta direttiva *Emission Trading System* – ETS, in relazione alla composizione e ai criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica incaricata dell'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato. Prevede inoltre che tutta l'attività istruttoria (e non solo quella finalizzata agli atti relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, come previsto nella normativa previgente) diventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che il

Ministero possa avvalersi anche di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS.

Il comma 1-*bis* innalza da 6 a 10 il numero dei componenti della Commissione tecnica VIA-VAS che possono essere nominati anche componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Con il comma 1-*ter* la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica viene infine modificata, sostituendo il riferimento alla transizione ecologica con quello alla sicurezza energetica.

L'articolo 19-*bis*, comma 1, prevede che ai direttori degli Enti parco nazionali si applichi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 1994, in base alla quale gli organi amministrativi che non sono ricostituiti alla scadenza del termine di durata previsto sono prorogati per non più di 45 giorni.

Il comma 2 autorizza la proroga dei contratti dei direttori degli Enti parco attualmente in essere fino all'insediamento del nuovo direttore e comunque per una durata non superiore a sei mesi.

L'articolo 19-*ter* istituisce un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra ISPRA ed ENEA per il superamento del precariato, l'espletamento di procedure selettive, lo scorrimento delle graduatorie vigenti e la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

L'articolo 19-*quater* autorizza, per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna ad assumere 6 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di 3 unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, al fine di garantire la partecipazione al progetto del consorzio ETIC (*Einstein Telescope Infrastructure Consortuim*), nell'ambito della missione 4 del PNRR, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos. Il Parco è altresì autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 24, comma 2, autorizza il Ministero dell'interno ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non eccedente il 31 agosto 2024, 30 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Prefetture delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Sempre al fine di supportare le province colpite dall'alluvione, il comma 3 autorizza l'acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, mentre il comma 4 dispone stanziamenti per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le Prefetture.

L'articolo 28, comma 2, contiene disposizioni concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale personale viene ricom-

preso nella riserva di posti tra quelli messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale; si prevede inoltre che ad esso non venga applicato, ai fini dell'inquadramento in ruolo, il termine attualmente vigente del 31 dicembre 2023.

L'articolo 28-*quinquies* istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinandone composizione e funzioni.

Nell'ambito del Capo II, dedicato alle disposizioni in materia di agricoltura, l'articolo 32 autorizza una spesa complessiva di 23 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei suoli nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'articolo 32-*bis* autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica viene rideterminata in 19 unità. L'Ente parco è altresì autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

Nell'ambito del Capo III, che contiene disposizioni urgenti in materia di sport, l'articolo 38 stabilisce, tra l'altro, che la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo che ad esso partecipi anche il Ministro per lo sport e i giovani.

Nel Capo V, l'articolo 43 reca disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, nelle quali si autorizza una spesa di 7,6 milioni di euro – assegnati alla Santa Sede – per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo. Si prevede inoltre che la società « Giubileo 2025 » sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, per gli appalti di lavori, servizi e forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.

Considerato che il provvedimento è già inserito all'ordine del giorno odierno dell'Assemblea, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole e propone di sospendere la seduta fino alle 14,15, in maniera tale che le opposizioni abbiano il tempo di presentare eventuali schemi alternativi di parere.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ringrazia il Presidente perché, come sempre, ha dimostrato attenzione nei confronti delle forze di oppo-

sizione, ma osserva che è la tempistica complessiva dell'esame del provvedimento che rende impossibile alle forze di opposizione – ma anche a quelle di maggioranza – di svolgere il loro lavoro.

Ricorda infatti che l'esame in sede referente è stato avviato dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> alle 9,30 di oggi, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 11 e che il provvedimento è atteso in Aula in serata, avendo il Governo già preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia.

In tale contesto, la sospensione dei lavori della Commissione e la predisposizione di schemi alternativi di parere appaiono purtroppo delle operazioni prive di qualsivoglia utilità.

Il PRESIDENTE afferma di ritenere condivisibili le rimostranze espresse dalla senatrice Di Girolamo, tanto più che queste situazioni si verificano molto spesso e non consentono i necessari approfondimenti. Comunica quindi che provvederà a segnalare la questione e a chiedere che in futuro sia garantito alle Commissioni permanenti un tempo congruo per esaminare i provvedimenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) dichiara che il suo Gruppo, per le motivazioni già espresse nel suo precedente intervento, non parteciperà al voto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa.

Nel dibattito, prende la parola il senatore AMIDEI (*FdI*), il quale sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, che reca scelte e misure volte a rendere concorrenziali le imprese italiane nei contesti nazionale, europeo e internazionale.

Nel porre in rilievo che il provvedimento è retto da una logica programmatica chiara ed esauriente, nonché coerente con le linee dettate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), manifesta particolare apprezzamento per alcuni interventi normativi, quali la regolamentazione del commercio ambulante e le misure di risparmio energetico. In aggiunta a ciò, plaude anche alle misure sui contatori intelligenti, augurandosi che il disegno di legge costituisca un'occasione di rilancio per i settori produttivi.



Interviene, quindi, la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), la quale, dopo aver evidenziato la rilevanza del provvedimento in esame, lamenta che nel medesimo non siano contemplate le imprese balneari, a fronte di una concentrazione dispositiva sui piccoli esercenti.

Anticipa che il proprio Gruppo interverrà in sede emendativa successivamente allo svolgimento del ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,30.*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sugli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54 condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura. Fa presente che, qualora i firmatari delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60 accogliessero la riformulazione e i richiamati emendamenti venissero approvati, gli emendamenti 4.61 e 6.54, parimenti accantonati, risulterebbero assorbiti dalle suddette riformulazioni.

Informa quindi che, nella seduta di oggi, si procederà all'esame degli emendamenti accantonati, nonché all'esame degli ordini del giorno.

Gli emendamenti eventualmente approvati saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Nella seduta di domani, acquisito il parere della Commissione affari costituzionali, si procederà alla votazione del Coord.1 e alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il sottosegretario BITONCI, rettificando il parere precedentemente espresso, manifesta un avviso contrario sull'emendamento 6.63 e invita a ritirare l'emendamento 6.64. Concorda peraltro con la riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio sulle proposte relative ai professionisti.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I rispettivi firmatari riformulano gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60 in testi 2, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE pone, quindi, congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 2.50 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.52 (testo 2) e 2.60 (testo 2), che vengono approvati.

Restano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.61 e 6.54.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) ritira l'emendamento 6.64.

L'emendamento 6.63, posto infine in votazione, risulta respinto.

Il PRESIDENTE ribadisce che sugli emendamenti approvati saranno acquisiti i prescritti pareri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) e il senatore AMIDEI (*FdI*) aggiungono la firma all'ordine del giorno G/571/1/9.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/571/1/9, G/571/2/9, G/571/3/9, G/571/4/9, G/571/5/9 e G/571/6/9, condizionandolo a riformulazioni di cui dà lettura. Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G/571/7/9, mentre l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/571/8/9 è condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

Il RELATORE si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I rispettivi firmatari, accedendo alle proposte del Governo e del relatore, riformulano gli ordini del giorno G/571/1/9, G/571/2/9, G/571/3/9, G/571/4/9, G/571/5/9 e G/571/6/9 in testi 2, pubblicati in allegato.

Sono pertanto accolti dal sottosegretario BITONCI gli ordini del giorno G/571/1/9 (testo 2), G/571/2/9 (testo 2), G/571/3/9 (testo 2), G/571/4/9 (testo 2), G/571/5/9 (testo 2) e G/571/6/9 (testo 2), nonché l'ordine del giorno G/571/7/9.

L'ordine del giorno G/571/8/9 viene riformulato dal senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), in conformità alle indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal sottosegretario BITONCI come raccomandazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E RIPROGRAMMAZIONE DELLA RI-  
UNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 9 di domani, 3 agosto, è posticipata alle ore 9,30 e che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, previsto al termine di questa seduta, si terrà domani, al termine della seduta plenaria delle ore 9.30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 571

### G/571/1/9 (testo 2)

PARRINI, MATERA, DE CARLO, AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (A.S. 571),

premesso che:

nella sezione « Consultazioni svolte nel corso dell’AIR », l’AIR trasmessa dal Governo dà conto dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre Amministrazioni centrali interessate nell’ambito di riunioni tecniche; ai fini dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

considerato che:

secondo l’articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, « Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione », attraverso la procedura di consultazione l’Amministrazione competente all’iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell’intervento; le tecniche di svolgimento delle procedure di consultazione sono definite in dettaglio dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione,

impegna il Governo

a tenere in massima considerazione, in sede di decreti delegati, il ruolo delle regioni.

---

**G/571/2/9 (testo 2)**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (A.S. 571),

premessò che:

l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge in esame nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero di interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia;

con riferimento alla distribuzione delle agevolazioni rispetto agli obiettivi di politica industriale, dopo una situazione di relativa equità riguardante l'annualità del 2018, l'avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle concessioni verso interventi settoriali specifici di contrasto della crisi economica che ne è conseguita;

in tal senso, molti altri settori emergenti del settore secondario, con particolare riferimento alle manifatture, sono rimasti al di fuori dal novero dei sostegni, con negative ripercussioni per i singoli anelli delle filiere interessate;

considerato che:

la canapa industriale ha molteplici impieghi. In edilizia, la canapa può essere adoperata per realizzare materiali costruttivi ecosostenibili per murature portanti, divisorie e pavimentazioni. I bio-mattoni di calce e canapa, inoltre, hanno ottime proprietà isolanti e di regolazione dell'umidità. Dalla canapa industriale si ricavano, altresì, combustibili alternativi al petrolio a bassissimo impatto ambientale e bio-materiali alternativi alle plastiche;

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con naturali vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone. Un ulteriore

uso è quello relativo alla produzione di carta. Un utilizzo, attualmente del 5 per cento del totale prodotto, che andrebbe incrementato perché meno nocivo per l'ambiente rispetto alle produzioni convenzionali, grazie alle ridotte percentuali di lignina, alti livelli di cellulosa e la sussistenza di una fibra naturalmente chiara che, dunque, non richiede trattamenti chimici sbiancanti;

sono numerose le imprese operanti nel settore della canapa industriale presenti nel territorio dello Stato che patiscono la presenza di ostacoli relativi alla concreta possibilità di espressione attuativa delle varie fasi della filiera produttiva;

la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

ai centri di prima trasformazione del bene grezzo, è necessario accostare adeguati sistemi di canalizzazione che permettano alla materia iniziale di essere prontamente impiegata ai fini industriali;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

considerato, altresì, che:

lo sviluppo di filiere in grado di offrire beni biodegradabili e compostabili è alla base dei nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022. Essi, infatti, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali materiali, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili;

sul punto, di converso, la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione,

impegna il Governo

a continuare l'attività di sostegno per la sostenibilità delle produzioni e per la transizione ecologica del sistema, già intrapresa attraverso i contratti di sviluppo, il Fondo per la transizione industriale, la Nuova Sabatini *Green*, Investimenti sostenibili 4.0 e il Fondo *New Green Deal*, nonché a valutare ulteriori interventi ove necessario.

**G/571/3/9 (testo 2)**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (A.S. 571),

premessò che:

l'articolo 2 del disegno di legge individua, tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione, la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

il riferimento alla necessità di porre particolare attenzione all'imprenditoria femminile e, in particolare, alla quantità ed alla qualità del connesso lavoro, ricorre anche negli articoli 4 e 6 in relazione ai criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi e per la formazione di un codice degli incentivi;

considerato che:

secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono 1 milione e 342 mila, pari al 22 per cento di un totale di 6 milioni di imprese attive sul territorio nazionale. Si tratta per il 96,7 per cento di microimprese, per il 3,1 per cento di piccole imprese e per lo 0,3 per cento di medio-grandi imprese;

per imprese femminili si intendono le attività guidate prevalentemente da donne, ma occorre evidenziare che la reale presenza delle donne nel mondo delle imprese è di molto superiore;

stanti le menzionate evidenze, l'Italia sconta ancora un ritardo rilevante in termini di parità di genere, caratterizzato da una bassa occupazione femminile, che si attesta sul 51,3 per cento, da un differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e da forme contrattuali penalizzanti, come il *part-time* involontario;

la precarietà del mondo del lavoro e la costante riduzione dei sistemi di *welfare* primario hanno avuto un impatto determinante nell'accrescere in modo significativo il divario di genere ed hanno reso ancor più rilevante l'importanza dei servizi di *welfare* aziendale;

rilevato che:

la previsione di premialità alle imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità rappre-

senta certamente un buon punto di partenza. È di tutta evidenza che per ottenere un effetto realmente incentivante alla riduzione del divario di genere, in termini di occupazione e di parità salariale, sarà necessario valutare, nell'ambito della programmazione delle politiche pubbliche, l'impatto reale che le misure incentivanti avranno nel ridurre le disuguaglianze di genere,

impegna il Governo, nell'ambito della valutazione delle misure incentivanti,

a valutare il relativo impatto sulla riduzione del divario di genere.

---

### **G/571/4/9 (testo 2)**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile;

tra i citati principi, figura, in particolare, il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con specifico riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

in tal senso, i processi produttivi rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico nazionale. Essi, infatti, generano ricchezza e occupazione, alimentano l'indotto e le attività dei servizi, contribuiscono alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un ambiente favorevole alle imprese – che virtuosamente partecipano al benessere interno, anche attraverso una impronta sostenibile e digitalizzata – risponde quindi a un preciso interesse pubblico;

considerato che:

la politica industriale attuata mediante gli incentivi alle imprese ha conosciuto una recente espansione, anche connessa alle esigenze di con-



trasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura nettamente minore le regioni del Mezzogiorno: la maggior parte degli impegni (oltre 21 miliardi di euro, pari all'86 per cento del totale) è, infatti, destinata alle regioni del Centro-Nord;

è di fondamentale importanza invertire l'attuale quadro, apprestando concrete misure di sostegno per il comparto produttivo del Meridione mediante una opportuna allocazione delle risorse;

in tal senso, è necessario incrementare la resilienza del tessuto imprenditoriale meridionale, particolarmente provato anche dalle conseguenze economiche della crisi pandemica. Ciò al fine di sostenere concretamente la ripresa di specifiche aree del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

la cosiddetta « Nuova Sabatini » è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La detta misura – rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

si tratta, dunque, di uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita ed il rilancio degli investimenti. Per tali motivi è importante che la misura sia potenziata in termini temporali oltre che di ulteriori stanziamenti;

numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni « Nuova Sabatini » sono ostacolate ad ultimare gli investimenti pianificati. Ciò è dovuto ai forti ritardi che continuano a registrarsi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati da parte delle imprese. Una problematica, quest'ultima, che dovrebbe parimenti avere un riscontro di tipo risolutivo attraverso un pronto intervento normativo;

è di tutta evidenza che è necessario creare, dunque, interventi che diano una spinta rapida e mirata agli investimenti e alla aggregazione. Nello specifico, occorre rafforzare gli strumenti di garanzia pubblica a favore delle imprese ed implementare gli strumenti di finanza agevolata per erogare contributi a fondo perduto e/o in conto interessi sul modello della più volte menzionata misura « Nuova Sabatini »,

impegna il Governo:

a proseguire nelle misure di sostegno già intraprese, tra le quali il credito di imposta per beni strumentali 4.0, la Nuova Sabatini, Investimenti sostenibili 4.0;

a proseguire negli interventi di valorizzazione delle eccellenze diffuse a livello aziendale e di ricerca, per l'ottimizzazione del trasferimento tecnologico e la circolazione e la condivisione delle conoscenze, già perseguiti attraverso strumenti, come il Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020 e il Fondo nazionale per l'innovazione.

---

**G/571/5/9 (testo 2)**

SPINELLI, DE CARLO, FALLUCCHI, AMIDEI, MAFFONI, DELLA PORTA, SIGISMONDI, ANCOROTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (A.S. 571),

impegna il Governo

nel dare attuazione all'articolo 5, a prevedere nell'ambito della disciplina delegata l'introduzione di disposizioni volte a favorire la partecipazione finanziaria delle regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

---

**G/571/6/9 (testo 2)**

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, MAFFONI, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, POGLIESE, DAMIANI, SILVESTRO, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (A.S. 571);

premesso che:

il sistema italiano di garanzia è articolato in una componente privata e in una pubblica. La componente privata è rappresentata dai Confidi; quella pubblica è rappresentata dai fondi pubblici di garanzia, riassicurazione e controgaranzia. Entrambe rappresentano efficaci strumenti di politica industriale che si pongono il prioritario obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese;

i Confidi sono costituiti da imprese con finalità mutualistica e non hanno quindi scopo di lucro, operando nell'esclusivo interesse delle imprese che vi partecipano;

mutualità e sussidiarietà costituiscono le principali leve per dare attuazione alle politiche economiche a favore delle micro, piccole e medie imprese, ottimizzando l'utilizzo delle risorse pubbliche a beneficio del sistema produttivo,

impegna il Governo

a valutare l'adozione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di opportune misure per la revisione del sistema dei Confidi, al fine di un riordino organico della materia, anche finalizzato a rendere tale strumento sostenibile nel tempo, garantendo un più facile e semplificato accesso al credito da parte delle imprese.

---

#### **G/571/8/9 (testo 2)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, SABRINA LICHERI, AURORA FLORIDIA, AMIDEI, ANCOROTTI, DE CARLO, FALLUCCHI, MAFFONI, POGLIESE, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, SILVESTRO, PAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Delega al governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (A.S. 571);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

l'emendamento 1.100 del relatore prevede l'estensione della suddetta revisione degli incentivi alle imprese anche a quelli aventi natura fiscale, nel rispetto dei principi stabiliti nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di attuare quanto previsto nel subemendamento 1.100/2 al fine di garantire l'attuazione di interventi finalizzati a favorire l'insediamento

delle imprese e lo sviluppo degli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

---

## Art. 2.

### 2.50 (testo 2)

CROATTI, NAVE, CATALDI, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto. ».

---

### 2.51 (testo 2)

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto. ».

---

### 2.52 (testo 2)

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO, MURELLI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto. ».

---

### 2.60 (testo 2)

BIANCOFIORE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto. ».

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**106<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
CANTÙ

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 18,50*

*IN SEDE REFERENTE*

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La presidente CANTÙ dà conto della presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato). Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti.

Intervenendo in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 98, il senatore MAZZELLA (M5S) ne richiama le finalità fondamentali. Essi sono innanzitutto tesi a conferire carattere permanente alle disposizioni relative agli operai agricoli nei casi di emergenza climatica e a prevedere la sospensione delle attività lavorative in determinati settori in presenza di temperature elevate. Si

sofferma quindi sull'emendamento 1.0.3, volto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e sull'emendamento 1.0.6, relativo alla tutela dei lavoratori dell'industria estrattiva. Richiama infine l'attenzione sull'emendamento 1.14, il quale contempla uno specifico riferimento al fattore dell'umidità ambientale.

La senatrice PIRRO (*M5S*) fa particolare riferimento alle proposte emendative di cui è prima firmataria, ponendo in evidenza lo scopo di rendere strutturali le misure recate dall'articolo 1, nonché di estendere le tutele previste al lavoro nel settore siderurgico e di prevedere la sospensione delle attività in caso di temperature pari o superiori a 35 gradi.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra gli emendamenti mirati alla tutela dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate e dei lavoratori esposti all'amianto.

In risposta a una richiesta di chiarimento della senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la presidente CANTÙ specifica che la presente seduta è dedicata all'illustrazione degli emendamenti, mentre a partire da domani la Presidenza potrà pronunciarsi relativamente all'ammisibilità delle proposte presentate e il Governo potrà esprimere la propria posizione rispetto alle medesime.

Per l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2 ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale si sofferma sulle proposte volte alla promozione del lavoro agile e a prevedere il divieto del lavoro nei settori agricolo e della pesca nelle situazioni maggiormente disagiate.

La senatrice PIRRO (*M5S*) richiama l'attenzione sulla finalità di garantire una specifica indennità a favore delle lavoratrici in stato di gravidanza. Specifici emendamenti sono inoltre volti a promuovere gli studi sugli aspetti sanitari del lavoro in condizioni di caldo elevato, nonché a promuovere l'adozione di protocolli per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) richiama l'attenzione sulla finalità dell'integrazione salariale a favore dei lavoratori agricoli stagionali e a estendere le misure di cui all'articolo 2 a beneficio degli addetti del settore della pesca. Segnala inoltre l'emendamento 2.0.30, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 2.15, con il quale si intende determinare parità di condizioni tra i lavoratori agricoli, posto che solamente un decimo di questi ha un

contratto a tempo indeterminato, mentre prevalgono i rapporti di lavoro stagionali e a tempo determinato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.0.3, recante una proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili dipendenti da amministrazioni pubbliche. Si sofferma poi sugli emendamenti 3.0.20 e seguenti, tesi a introdurre la figura di reato dell'omicidio sul lavoro.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene in merito alle proposte volte al monitoraggio e al controllo dei luoghi di lavoro nei casi di ondate di calore, nonché a incentivare l'impiego di materiali e ausili idonei a ridurre l'impatto delle alte temperature. È inoltre proposto uno stanziamento di risorse da destinare alla prevenzione dei rischi da esposizione prolungata al caldo.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) si sofferma sulla finalità dell'istituzione di un tavolo tecnico per la sicurezza del lavoro in condizioni di emergenza climatica e alla realizzazione di un piano nazionale di prevenzione.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.1, finalizzato a incentivare il ricorso al lavoro agile per mezzo dell'intesa fra le parti sociali.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4 il senatore MAZZELLA (*M5S*) segnala le proposte volte al riordino della questione della proroga dei termini di versamento, che hanno carattere costruttivo e non certo ostruzionistico. Ricorda a tale proposito il proprio disegno di legge delega in materia di *pay-back*.

La senatrice PIRRO (*M5S*) si sofferma sugli emendamenti finalizzati a garantire il versamento del contributo di solidarietà a valere sugli extraprofitti di taluni settori industriali, con la finalità specifica di finanziare le misure, da rendere strutturali, a tutela della vita e della salute dei lavoratori esposti alle ondate di calore.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) si sofferma sulla finalità dell'istituzione di un fondo dedicato alla copertura delle misure finalizzate alla sicurezza sul lavoro nei casi di emergenza climatica.

La presidente CANTÙ dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente CANTÙ avverte che le sedute già convocate alle ore 18,45 di oggi e alle ore 9 di domani, giovedì 3 agosto, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,30*



## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 826

(al testo del decreto-legge)

### G/826/1/10

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento » (A.S. 826),

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione non include i lavoratori stagionali, una categoria particolarmente attiva nel settore agricolo parimenti meritevole di tutela;

considerato che:

con l'arrivo della stagione estiva, sul territorio nazionale sono esponenzialmente aumentati i casi di morti sul lavoro, specie nel settore agricolo, a causa delle alte temperature e dell'esposizione prolungata al sole nello svolgimento delle attività all'aperto. Si tratta di eventi drammatici che evidenziano inadeguate misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un ambito che, per vero, necessita di concrete politiche di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e di lesione della dignità umana;

nella provincia di Foggia, da anni, ormai, desta particolare allarme la presenza di veri e propri ghetti che puntualmente si ripopolano dove i braccianti agricoli vivono in situazioni disumane soffrendo di condizioni igienico-sanitarie estreme. Allo stesso modo, nell'area dell'Agro Pontino,

l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi, senza arresto, di lavoratori stranieri in condizioni irregolari. Di recente, secondo quanto diffuso dagli organi di stampa, nella menzionata area, un lavoratore agricolo di 55 anni di nazionalità indiana si è sentito male nel suo alloggio dopo nove ore trascorse in un campo a raccogliere melanzane;

la diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di reale sorveglianza sanitaria, di formazione e informazione, tuttavia, lungi da essere localizzata, interessa tantissimi territori del Paese in cui il comparto primario ha valore trainante a livello produttivo;

valutato che:

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire, all'esito di controlli, la conformità della posizione del lavoratore stesso alla disciplina vigente, salvo poi retribuirlo *brevi manu* del tutto sproporzionatamente rispetto all'attività effettivamente prestata;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con interventi operativi nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio,

impegna il Governo a:

con particolare riferimento al settore agricolo, rafforzare – mediante un efficace coordinamento tra gli enti e le autorità competenti – i controlli interforze, potenziando le forme di presidio dei territori interessati in modo da evitare, in un'ottica preventiva, il verificarsi di fenomeni altamente lesivi, anche sotto il profilo del rischio, della salute dei lavoratori;

favorire l'attuazione di politiche volte a migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli, sia stagionali che stanziali, con l'intento di scongiurare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono e di prevenire il rischio di caduta nelle reti dello sfruttamento, oltre che della criminalità organizzata.

---

**G/826/2/10**

PAROLI, ROSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in

materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premessi che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio u.s., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici dell'alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

---

## Art. X1

### X1.1

DI GIROLAMO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di tutelare nonché facilitare e incentivare il libero esercizio degli artisti di strada, sono stabiliti i diritti minimi inalienabili di questi ultimi che intendono utilizzare spazi pubblici anche in ottemperanza ai doveri derivanti dall'articolo 4 della Costituzione. Il Governo, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi al fine di stabilire

un codice nazionale degli artisti di strada che valorizzi le diverse modalità con le quali l'arte di strada può manifestarsi, anche attraverso accordi di collaborazione, partenariato culturale e gemellaggio tra enti locali o altre istituzioni pubbliche senza scopo di lucro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere procedure amministrative unitarie per la richiesta e la concessione dei permessi finalizzati allo svolgimento dell'attività;

b) prevedere specifiche tutele legali per gli artisti di strada, anche modificando la disciplina vigente in merito alla tutela del diritto d'autore;

c) disciplinare le modalità di svolgimento delle prestazioni artistiche nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e decoro urbano, ovvero delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere;

d) stabilire le caratteristiche dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature mobili necessari per svolgere le attività, nonché delle modalità e dei parametri di esibizione e di espressione artistica;

e) prevedere uno specifico apparato sanzionatorio per il mancato rispetto delle modalità e delle regole di cui alla lettera c);

f) prevedere l'emanazione di bandi per l'attivazione di percorsi culturali nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nei comuni che promuovono l'arte di strada, attraverso incontri, seminari e convegni;

g) istituire borse di studio per giovani artisti di strada che si sono segnalati nelle manifestazioni comunali e regionali;

h) predisporre un bando annuale per la selezione della capitale italiana degli artisti di strada.

1-ter. Il codice nazionale di cui al comma 1-bis deve altresì prevedere:

a) l'istituzione di un albo professionale degli artisti di strada;

b) la definizione di modelli e tipologie contrattuali per le prestazioni rese dagli artisti di strada, nonché le autorizzazioni necessarie e le norme per l'assegnazione degli spazi urbani;

c) l'istituzione di un reddito di formazione artistica, per coloro che svolgono con continuità l'attività di artisti di strada, insieme con la previsione dei criteri e del limite minimo di ore lavorative documentate necessarie per poterne fare richiesta, che in ogni caso non deve essere inferiore a 100;

d) il finanziamento di progetti nel settore dell'arte di strada, promuovendo la creazione di spazi e laboratori attrezzati per l'elaborazione creativa e le attività di formazione e aggiornamento;

e) l'assegnazione di contributi annuali a soggetti pubblici e privati che promuovono, attraverso manifestazioni, rassegne e *festival*, le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche.

*1-quater.* I decreti legislativi di cui al comma *1-bis* sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

*1-quinquies.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma *1-bis*, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti.

*1-sexies.* I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del codice nazionale degli artisti di strada adottato ai sensi dei commi *1-bis* e *1-ter*, definiscono orari e spazi per le esibizioni degli artisti di strada, redigono un dettagliato elenco degli spazi urbani messi a disposizione per l'arte di strada, corredato di apposite mappe e fotografie, individuano i locali inutilizzati da più di due mesi e ne dispongono l'affitto temporaneo.

*1-septies.* In linea con le iniziative partecipative ispirate dal piano d'azione della Convenzione di Faro, al fine di tutelare e valorizzare lo spazio urbano e promuovere le iniziative ritenute più adatte alle peculiarità del territorio e alle proprie tradizioni culturali, i comuni istituiscono una Commissione patrimoniale artistica per la tutela e la valorizzazione dello spazio urbano e, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del

codice nazionale degli artisti di strada, adottano il regolamento della Commissione medesima.

1-*octies*. La Commissione patrimoniale artistica ha durata triennale ed è costituita dal sindaco o da un suo delegato, dall'assessore alla cultura, da una rappresentanza di artisti di strada, nonché da un numero variabile di cittadini stabilito dal consiglio comunale sulla base del numero degli abitanti, e ha fra i suoi compiti:

a) segnalare gli spazi di degrado urbano;

b) elaborare un programma triennale di educazione artistica al territorio e alla sua valorizzazione da attuare in collaborazione con la cittadinanza;

c) salvaguardare e tutelare le opere di particolare pregio realizzate nel territorio dai giovani artisti di strada.

1-*novies*. Le amministrazioni comunali possono richiedere ai proprietari di immobili sui quali intendono eseguire lavori di demolizione, rifacimento o pitturazione delle pareti esterne di indicare, nella comunicazione di inizio lavori asseverata, nella segnalazione certificata di inizio attività, nella denuncia di inizio attività o nella richiesta di permesso di costruire, la presenza sul muro di un'opera di graffitismo o *Street Art*.

1-*decies*. Le amministrazioni comunali provvedono alla stipula di convenzioni con il Ministero della cultura e con le regioni per il finanziamento delle iniziative di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*novies*.

1-*undecies*. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato con un finanziamento pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con la finalità di tutelare, valorizzare e promuovere l'attività la funzione svolta dall'arte di strada.

1-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-*bis* e 1-*undecies*, pari a 1 milione di euro annui dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

## **X1.0.1**

MAZZELLA

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere i seguenti:*

### **Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di payback dei dispositivi medici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei

principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1-ter, uno o più decreti legislativi per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di spesa sanitaria pubblica e per il superamento delle problematiche connesse al meccanismo di ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 1-ter e con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.

**Art. 1-ter.***(Principi e criteri direttivi della delega)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1-*bis*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;

b) semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;

c) sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;

d) avviare una più efficace comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;

e) potenziare il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;

f) garantire una rigorosa attuazione dell'approccio multidimensionale e multidisciplinare *Health Technology Assessment* (HTA) per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica;

g) predisporre dei sistemi di monitoraggio differenziati e più efficienti per le procedure di acquisto, vigilando più efficacemente sulla sottrazione dell'approvvigionamento dei dispositivi dal confronto concor-



renziale assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica e agevolando l'impiego di strumenti contrattuali quali l'accordo quadro multi-fornitore;

*h)* favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;

*i)* prevedere, nell'ambito del Sistema di gestione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumenti idonei a garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria e che consentano di:

1) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

2) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

*l)* potenziare la vigilanza e le azioni propedeutiche al riconoscimento, alla valutazione e alla certificazione dei dispositivi medici, in particolar modo di quelli ad alto contenuto innovativo al fine di ottimizzarne la *governance*;

*m)* stabilire che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, posto a carico delle grandi aziende, sia ripianato tenendo conto dell'assenza di una gara d'appalto o di procedure competitive nonché del fatturato elevato conseguente alla produzione di dispositivi unici sul mercato e in regime di monopolio.

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo « e delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di *payback* dei dispositivi medici ».*

---

## Art. 1.

### 1.1

MURELLI, CANTÙ

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni, riduzioni o variazioni di orario dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativa-*

mente agli interventi determinati da eventi naturali nocivi alla salute fisica e mentale del lavoratore richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. ».

---

## 1.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: « nelle more » fino a: « 31 dicembre 2023 »;*

b) *al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » inserire le seguenti: « e 17,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».*

---

## 1.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , nelle more della definizione di nuove misure emergenziali ».*

---

## 1.4

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: « nuove misure emergenziali » con le seguenti: « misure di carattere strutturale ».*

---

## 1.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 1° luglio 2023 » con le seguenti: « 1° aprile 2023 »;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: « 8,6 milioni » con le seguenti: « 12,8 milioni ».*

---

### 1.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 1° luglio 2023 » con le seguenti: « 1° maggio 2023 »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « 8,6 milioni » con le seguenti: « 11,5 milioni ».*

---

### 1.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 1° luglio 2023 » con le seguenti: « 1° giugno 2023 »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « 8,6 milioni » con le seguenti: « 10 milioni ».*

---

### 1.8

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie in caso di eccezionale emergenza climatica »;*

b) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « lettere » inserire le seguenti: « a), c), f), i) »;*

c) *al comma 2, sostituire le parole « 8,6 milioni » con le seguenti: « 20 milioni ».*

---

**1.9**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie in caso di eccezionale emergenza climatica »;*

b) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « lettere » inserire le seguenti: « a), c), »;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: « 8,6 milioni » con le seguenti: « 15 milioni ».*

---

**1.10**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie in caso di eccezionale emergenza climatica »;*

b) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « lettere » inserire le seguenti: « f), i) »;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: « 8,6 milioni » con le seguenti: « 15 milioni ».*

---

**1.11**

TURCO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, dopo le parole: « settore edile », inserire la seguente: « siderurgico »;*

b) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « m), n), e o) » inserire le seguenti: « e settore siderurgico »;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: « 8,6 milioni di euro » con le seguenti: « 9,6 milioni di euro ».*

---

**1.12**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* « , nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas »;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto. »;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* « comma 1 » *con le seguenti « commi 1 e 1-bis » e sostituire le parole:* « 8,6 milioni » *con le seguenti:* « 17 milioni ».

---

**1.13**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Alle lavoratrici delle imprese di cui al comma 1 in stato di gravidanza, in caso di eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuta un'indennità di maternità aggiuntiva per tutto il periodo del perdurare delle condizioni climatiche non compatibili con l'attività lavorativa. »;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* « Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni » *con le seguenti:* « Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 10 milioni ».

---

**1.14**

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di ridurre i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, in caso di

superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi con umidità all'80 per cento, è vietato lo svolgimento delle attività lavorative di cui al presente articolo. »;

b) *al comma 2, sostituire le parole: « 8,6 milioni » con le seguenti: « 15 milioni ».*

---

## 1.15

DURNWALDER

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. Alle imprese di cui al comma 1 che per intemperie stagionali sono costrette a sospendere o a ridurre l'attività di cantiere per periodi continuativi non superiori a tre mesi è riconosciuta la possibilità di ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per i propri dipendenti per l'intero periodo programmato di sospensione o di riduzione.

1-ter. Ai fini della concessione dell'integrazione salariale ordinaria di cui al comma 1-bis, la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 15 aprile 2016, n.95442 è integrata con le seguenti indicazioni:

a) l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi della sospensione dell'attività lavorativa;

b) l'ubicazione del cantiere e l'altitudine alla quale è situato;

c) gli eventi che hanno reso impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa o tali da impedire il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

d) la non imputabilità della sospensione dell'attività lavorativa all'impresa, ai lavoratori o al committente.

Alla relazione tecnica è allegato il verbale del direttore dei lavori o del responsabile della sicurezza che dispone la chiusura del cantiere per le cause di cui al comma 1-ter, lettera c) e riporta espressamente la data di sospensione dell'attività lavorativa e la data di ripresa dell'attività medesima. ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

---

**1.16**

DURNWALDER

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-*bis*. Integra le causali di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*) del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 la fattispecie: “chiusura temporanea cantiere” il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, anche continuativa e non superiore a tre mesi, per eventi che determinano la chiusura temporanea del cantiere non imputabili all’impresa, ai dipendenti o al committente.

1-*ter*. Ai fini dell’integrabilità della fattispecie di cui al comma 1-*bis*, la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442, indica:

*a*) l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi della sospensione dell’attività lavorativa;

*b*) l’ubicazione del cantiere e l’altitudine alla quale è situato;

*c*) gli eventi che hanno reso impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa o tali da impedire il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

*d*) la non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa all’impresa, ai lavoratori o al committente.

1-*quater*. Alla relazione tecnica di cui al comma 1-*ter* è allegato il verbale del direttore dei lavori o del responsabile della sicurezza che dispone la chiusura del cantiere per le cause di cui al comma 1-*ter*, lett. *c*) e riporta espressamente la data di sospensione dell’attività lavorativa e la data di ripresa dell’attività medesima. ».

---

**1.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi meteo, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciute come causa di forza maggiore, ai sensi degli articoli 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell’articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché per i lavori privati, ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. ».

---

**1.18**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono riconosciute come causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in ogni caso di sospensione dell'attività in regime di appalto, nonché per i lavori privati ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile. ».

---

**1.19**

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa se soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi. ».

---

**1.20**

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori di cui al comma 1, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. ».

---

**1.21**

MURELLI, CANTÙ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il ricorso alle integrazioni salariali ordinarie determinate dagli eventi oggettivamente non evitabili, di cui al comma 1, è sempre va-



lutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. ».

---

### 1.0.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Misure in favore del lavoro agile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. »

---

### 1.0.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)*

1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi e in condizioni di esposizione prolungata al sole, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa. ».

---

**1.0.3**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00. ».

---

**1.0.4**

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 11:30 alle ore 16:00. ».

---

**1.0.5**

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico

negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:30 alle ore 16:30. ».

---

### **1.0.6**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori dipendenti in cave, miniere e torbiere)*

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo finalizzato alla tutela della sicurezza e integrità fisica dei lavoratori in miniere, cave e torbiere, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **1.0.7**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute dei lavoratori, nei luoghi di lavoro dove esiste il rischio di esposizione all'amianto il datore di lavoro, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, alla comunicazione all'ASL competente per territorio, entro dodici mesi dal medesimo rinvenimento, si

provvede alla bonifica del luogo dall'amianto, dopo aver inibito l'accesso, l'utilizzo e messo in sicurezza i luoghi contaminati.

2. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere evidenziato, entro quarantotto ore dal rinvenimento dell'amianto, il relativo pericolo di esposizione attraverso l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile, contraddistinta dal simbolo del teschio raffigurante la morte.

3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione da cinque a sette anni. ».

---

## 1.0.8

TURCO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di messa in sicurezza per gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute dei lavoratori, nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili o parti tecnologiche funzionali all'immobile in edifici esistenti sono eseguiti in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti tecnologiche e funzionali, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano le opere ivi indicate e per le persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati materiali idonei al loro recupero e al loro riuso in caso di successiva rimozione atti a garantire il minore impatto ambientale. ».

---

**1.0.9**

TURCO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di compiti delle regioni in materia dei processi di bonifica)*

1 Al fine di tutelare i lavoratori dal rischio di esposizione all'amianto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'emanazione di linee guida regionali concernenti l'informatizzazione dei processi di bonifica dall'amianto, di georeferenziazione dell'amianto e di individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto.

2. Gli enti regionali realizzano un sistema di tracciabilità dell'amianto.

3. Per la realizzazione di siti di smaltimento o di impianti di inattivazione dell'amianto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di riparto delle risorse.

4. Ogni regione ha l'obbligo di individuare, entro il 1° gennaio 2024, siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in un'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi di smaltimento.

5. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, emanano linee guida per determinare la sicurezza delle diverse tipologie dei siti di stoccaggio dell'amianto proposti, prevedendo, in particolare, il contenimento di qualunque effetto dispersivo di qualsiasi elemento aereo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**1.0.10**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute di tutti i lavoratori, i lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**1.0.11**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di collocazione in pensione dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute di tutti i lavoratori, i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non

abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

2. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

#### 1.0.12

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche e di garantire il diritto alla tutela della salute di tutti i lavoratori, ai fini del conseguimento del beneficio previdenziale di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ai lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato periodo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o nelle aziende interessate dagli atti equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. ».

---

### **1.0.13**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale militare e siderurgico)*

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato, nonché i lavoratori siderurgici degli impianti ex ILVA sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **1.0.14**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Maggiorazioni contributive per il personale militare affetto da patologie asbesto-correlate)*

1. Al personale per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i lavoratori siderurgici ex ILVA una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti



di tempo e in deroga all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura dell'1,5 per cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal *curriculum* ovvero dall'estratto del foglio matricolare dell'interessato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

### 1.0.15

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 1-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia, ai fini dei trattamenti sanitari specifici.

2. L'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell'INAIL.

3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi al registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri regionali di raccolta dei dati, ove esistenti.

4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefici per l'esposizione all'amianto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, determina solo l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei medesimi benefici per il futuro.

8. Le domande per il conseguimento dei benefici per l'esposizione all'amianto per le quali sono decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui al comma 7, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefici per l'esposizione all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.

10. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia asbesto-correlata successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992.

11. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore che è stato esposto all'amianto, il diritto alla rendita del suddetto superstita decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno avuto conoscenza del diritto medesimo.

12. Il diritto ai benefici contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che sono stati collocati in pensione prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

13. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INAIL è altresì tenuto a trasmettere alle Camere una relazione semestrale contenente i dati di cui al presente comma."

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**1.0.16**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di pubblicizzazione e coordinamento dei piani nazionali, regionali e locali per la prevenzione del rischio stress da calore in tutti luoghi di lavoro)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la messa in rete pubblicizzazione e coordinamento dei piani nazionali, regionali e locali e revisione dei piani aziendali per la prevenzione del rischio *stress* da calore in tutti luoghi di lavoro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**1.0.17**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizione in materia di interventi urgenti per ridurre le fonti artificiali di calore)*

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per definire un cronoprogramma di interventi urgenti finalizzati a ridurre le fonti artificiali di calore, raddoppiare le aree verdi urbane nei centri con oltre 800.000 abitanti e studiare le aree microclimatiche nei territori.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**1.0.18**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizione in materia di interventi di mitigazione urgenti dell'impatto dell'edificazione sul calore)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorre dal 2023 per studiare l'impatto dell'edificazione sul calore diurno e notturno, gli effetti sulle fasce di popolazione e sui lavoratori e adottare le conseguenti misure di mitigazione urgenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorre dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**1.0.19**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di interventi urgenti per ridurre il disagio da calore sui lavoratori esposti)*

1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2023 al fine di sviluppare spazi ed aree verdi in ambiente urbano, utilizzare specifici materiali che abbattano il disagio da calore e realizzare infrastrutture verdi nelle zone con maggior presenza di lavoratori esposti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorre dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**1.0.20**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di interventi urgenti per far fronte alle ondate di calore)*

1. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2023 al fine di sviluppare e promuovere tecniche di risparmio e

utilizzo eco sostenibile delle risorse idriche per far fronte alle ondate di calore, anche mediante la riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici che impedisca l'evaporazione dell'acqua, l'abbattimento della dispersione idrica, la raccolta e il riuso dell'acqua per irrigare maggiori superficie arboree, anche con riferimento all'impatto e l'integrazione del calore dell'inquinamento atmosferico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 1.0.21

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di interventi urgenti per l'aggiornamento dei piani di tutela dei lavoratori esposti alle ondate di calore)*

1. È riconosciuta la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per l'aggiornamento costante, alla luce del cambiamento climatico, dei piani di tutela dei lavoratori, con particolare attenzione all'attività lavorative che prevedono prolungata esposizione al caldo o più intensa attività fisica all'aperto, diffondendo ed implementando le buone prassi esistenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 1.0.22

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di rilevazione dei dati termometrici ed atmosferici e dei sistemi di previsione ed allarmi in situazioni di eccezionale emergenza climatica)*

1. È deliberata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il potenziamento

della rete di rilevazione dei dati termometrici ed atmosferici e dei sistemi di previsione ed allarmi, dei piani di intervento e della relativa modulazione dell'aggiornamento delle analisi e degli interventi urgenti di pianificazione del territorio e dell'edilizia urbana alla luce del riscaldamento globale e delle condizioni territoriali più a rischio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 1.0.23

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1- bis.**

*(Politiche attive di sostegno all'occupazione)*

1. Al fine di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**1.0.24**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni in materia di modifiche all'articolo 29-quater del decreto legislativo 152 del 2006)*

1. All'articolo 29-quater del decreto legislativo 152 del 2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, tiene conto dell'incidenza che l'impiego di amianto ha prodotto sulla salute dei lavoratori”. ».

---

**1.0.25**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni di modifica al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*

1. All'articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di migliorare la qualità dei lavoratori, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'applicazione della tariffa oraria più alta in relazione ai contratti nazionali di riferimento.” ».

---

**1.0.26**

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)*

1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di abbassamento delle temperature tra i -6 gradi centigradi e di superamento

della temperatura dei 39 gradi centigradi, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa. ».

---

### 1.0.27

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Indennità di maternità)*

1. Al fine di fronteggiare straordinarie ondate di calore, alle lavoratrici in stato di gravidanza, in caso di eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuta un'indennità di maternità aggiuntiva per tutto il periodo del perdurare delle condizioni climatiche non compatibili con l'attività lavorativa indicato al comma 1 dell'articolo 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

### Art. 2.

#### 2.1

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: « nelle more » fino a: « 31 dicembre 2023 »;*

b) *al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » inserire le seguenti: « e 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».*

---



**2.2**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « nuove misure emergenziali » con le seguenti: « misure di carattere strutturale ».*

---

**2.3**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il » con le seguenti: « dal 1° aprile 2023 al »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2,6 milioni ».*

---

**2.4**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il » con le seguenti: « dal 1° maggio 2023 al »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2,3 milioni ».*

---

**2.5**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il » con le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2 milioni ».*

---

## 2.6

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il » con le seguenti: « dal 1° luglio 2023 al »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 1,7 milioni ».*

---

## 2.7

BERGESIO, MURELLI, CANTÙ

*Al comma 1, sostituire le parole: « la data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « il 1° luglio 2023 ».*

---

## 2.8

SBROLLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: « la data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « il 1° luglio 2023 ».*

---

## 2.9

DE CARLO, NOCCO

*Al comma 1, sostituire le parole: « la data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « il 1° luglio 2023 ».*

---

**2.10**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole « operai agricoli », inserire le seguenti: « , della pesca e della mitilicoltura »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2,4 milioni ».*

---

**2.11**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « operai agricoli », inserire le seguenti: « e della pesca »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2 milioni ».*

---

**2.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: « agricoli a tempo », inserire le seguenti: « determinato e »;*

2) *dopo le parole: « indeterminato », inserire le seguenti: « ed ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipidi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali. ».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni », con le seguenti: « 4,5 milioni ».*

---

**2.13**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: « agricoli a tempo », inserire le seguenti: « determinato e »;*

2) *dopo le parole: « indeterminato », inserire le seguenti: « ed ai lavoratori e preposti addetti all'allestimento di ponteggi e impalcature ».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni », con le seguenti: « 4,5 milioni ».*

---

**2.14**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole: « agricoli a tempo », inserire le seguenti: « determinato e »;*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni », con le seguenti:*

*« 4,5 milioni ».*

---

**2.15**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo le parole: « a tempo indeterminato » inserire la seguente: « determinato » e al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei requisiti per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola. I periodi di cassa integrazione fruiti sono equiparati a lavoro ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola. ».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti « 2,8 milioni ».*

---

**2.16**

MURELLI, CANTÙ

*Al comma 1, sostituire le parole: « pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto » con le seguenti: « in relazione all'entità dell'emergenza climatica ».*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: « 1,4 milioni di euro per l'anno 2023 » con le seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2023 ».*

---

**2.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: « pari alla metà », con le seguenti: « fino alla metà ».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni », con le seguenti: « 3 milioni ».*

---

**2.18**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « pari alla metà » con le seguenti: « superiore alla metà »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2 milioni ».*

---

**2.19**

BERGESIO, MURELLI, CANTÙ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*« 1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro. ».*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: « 1,4 milioni di euro per l'anno 2023 » con le seguenti: « 4,2 milioni di euro per l'anno 2023 ».*

---

## **2.20**

TURCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo, della pesca e della mitilicoltura. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2,4 milioni ».*

---

## **2.21**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 3 milioni ».*

---

## **2.22**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2,4 milioni ».*

---

## 2.23

DE CARLO, NOCCO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro. ».

---

## 2.24

SBROLLINI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro ».

---

## 2.25

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 si applica anche nel caso di riduzione dell'attività lavorativa di durata compresa tra la metà e l'intera durata dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2,4 milioni ».*

---

**2.26**

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Al comma 2, sostituire le parole: « possono essere recepite » con le seguenti: « sono recepite ».*

---

**2.27**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Al fine di ridurre i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, in caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi con umidità all'80 per cento, è vietato lo svolgimento delle attività lavorative nel settore agricolo »;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 3 milioni ».*

---

**2.28**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Alle lavoratrici agricole in stato di gravidanza, in caso di eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuta un'indennità di maternità aggiuntiva per tutto il periodo del perdurare delle condizioni climatiche non compatibili con l'attività lavorativa. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni » con le seguenti: « Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3-bis, valutati in 2 milioni ».*

---



**2.29**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali. Il rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori di cui al precedente periodo e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « nonché disposizioni relative al salario minimo aziendale ».

---

**2.30**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole da: “e che abbiano” a: “n. 102,” sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

“6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se

le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.”. ».

---

### 2.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-*bis*. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: “e che abbiano” alle parole: “n. 102,”;

2) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti:

“6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.”. ».

---

**2.0.1**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 11:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti *web* le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da *stress* termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023, nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti. ».

**2.0.2**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette at-

tività dalle ore 12:00 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti *web* le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da *stress* termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti. ».

---

### 2.0.3

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti *web* le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da *stress* termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti. ».

---

**2.0.4**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti *web* le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da *stress* termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti. ».

**2.0.5**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di

frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti *web* le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da *stress* termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti. ».

---

## 2.0.6

### TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Misure sul rischio derivante da stress termico)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo, della pesca e della mitilicoltura, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di mitilicoltura nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti *web* le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da *stress* termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti. ».

---

**2.0.7**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.

2. La deroga è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore. ».

---

**2.0.8**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 32 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole. ».

---

**2.0.9**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da *stress* termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è vietato lo svolgimento delle predette attività nel caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi, in condizioni di esposizione prolungata al sole. ».

---

**2.0.10**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Disposizioni urgenti per lo studio dell'impatto delle condizioni climatiche sugli ambienti lavorativi)*

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata allo studio dell'impatto delle condizioni climatiche sugli ambienti lavorativi, specialmente nelle aree urbane, e conseguenti strumenti di mitigazione e adattamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---



**2.0.11**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Interventi urgenti per lo studio dell'impatto delle anomalie di temperature sul lavoro)*

1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per studiare gli impatti sul lavoro, suddiviso per tipologia e categoria, delle anomalie di temperature derivanti dall'emergenza climatica nei singoli territori e negli ambienti urbani a maggior densità di attività lavorativa esposte.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**2.0.12**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Interventi urgenti per le attività di formazione di lavoratori e cittadini esposti a condizioni climatiche rischiose)*

1. È riconosciuta la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per misure di formazione per i cittadini e i lavoratori esposti da ambienti con condizioni microclimatiche severe, potenzialmente rischiose per la salute.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**2.0.13**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Interventi urgenti per le attività di prevenzione aziendale in caso di eccezionale emergenza climatica)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di deliberare

impegni e crediti da investire nei sistemi di prevenzione aziendale e per l'adozione immediata obbligatoria di strategie mitigatrici sul territorio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **2.0.14**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione bioclimatica negli ambienti di lavoro)*

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2023 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il potenziamento degli interventi di rilevazione bioclimatica negli ambienti di lavoro sulla base delle attività svolte dal lavoratore, la durata dell'esposizione al rischio e la valutazione specifica di discomfort e *stress* lavorativi dal caldo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **2.0.15**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 2-bis.**

*(Interventi urgenti per la realizzazione di uno studio nazionale sulle condizioni lavorative in casi di eccezionale emergenza climatica)*

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per attuare lo Studio nazionale sulle condizioni lavorative degli ambienti vincolati, con particolare riferimento alle lavorazioni indoor condizionate da temperature a cui deve svolgersi il processo produttivo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **2.0.16**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 2-bis.**

*(Interventi urgenti per lo studio degli aspetti sanitari dell'esposizione al caldo)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il finanziamento di studi medici sugli aspetti sanitari dell'esposizione al caldo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **2.0.17**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 2-bis.**

*(Interventi urgenti per la pianificazione di strategie ecosostenibili di riduzione delle temperature nei settori produttivi esposti)*

1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per incentivi all'adozione di strategie ecosostenibili di riduzione delle temperature e la prevenzione del rischio connesso all'aumento delle stesse, in particolare in ambienti cittadini e nei settori produttivi e nei settori più esposti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **2.0.18**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per l'adozione di protocolli volti al raffrescamento delle isole di calore e al miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti di lavoro)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la redazione e adozione dell'aggiornamento dei protocolli, per l'impiego obbligatorio di materiali e tecniche per il raffrescamento nelle isole di calore e per il *comfort* termico e la qualità dell'aria negli ambienti di lavoro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **2.0.19**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

### **2.0.20**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **2.0.21**

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro relative articolazioni territoriali o aziendali, promuovono il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e stabiliscono procedure per consen-

tire, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che fino ad un massimo del trenta per cento dei dipendenti possa avvalersene. ».

---

### **2.0.22**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Numero telefonico nazionale anti-sfruttamento)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

---

### **2.0.23**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Campagne informative)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro nel settore agricolo e

sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le pubbliche amministrazioni interessate prevedono appositi spazi nei propri siti informatici e sui *social network* di riferimento. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza. ».

---

## 2.0.24

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 2-bis.

*(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza. ».

---

**2.0.25**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di luglio 2023 che hanno colpito i territori delle regioni Lombardia, Sicilia, Puglia e Veneto e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le regioni di cui al comma 1, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**2.0.26**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° giugno



2023 e il 31 ottobre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi. ».

## 2.0.27

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **« Art. 2-bis.**

*(Fondo per il raccolto di prodotti deperibili)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore e le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per il raccolto di prodotti deperibili", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **2.0.28**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Fondo per le produzioni da allevamento)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite nella produzione di uova, latte e miele derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore e le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato "Fondo per le produzioni da allevamento", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **2.0.29**

SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: "*e*) lavoratori che entrano

in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica.”.

2. All’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole “a), b), c) e d)”, ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: “a), b), c), d) ed e)”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 7.600.000,00 euro per il 2023, 11.400.000,00 euro per il 2024, 5.700.000,00 per il 2025 e 1.900.000,00 euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 2.0.30

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, TURCO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per l’istituzione del salario minimo)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e in attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all’articolo 2094 del codice civile, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuo prestazioni d’opera intellettuale o manuale di cui all’articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” di cui al comma 1, si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei principi e delle finalità del presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi del comma 4, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all’importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subor-

dinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati".

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi dal 4 all'11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal prevalente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. La legge di bilancio per il 2024 definisce un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

22. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 21, acquistano efficacia dal 15 novembre 2024 ».

---

### Art. 3.

#### 3.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche, favorendo l'attivazione delle procedure di lavoro agile e di *smart-working* e tenendo conto dell'applicazione del protocollo *Workclimate* del Cnr. »

---

### 3.2

GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « favoriscono la sottoscrizione di intese » con le seguenti: « promuovono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sottoscrizione di intese »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « possono essere recepite » con le seguenti: « sono recepite ».*

---

### 3.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola « favoriscono » con la seguente: « garantiscono »;*

b) *al comma 1, dopo le parole « 9 aprile 2008, n. 81 » inserire le seguenti: « valutando anche la correlazione tra l'umidità e la temperatura »;*

---

### 3.4

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: « favoriscono » con la seguente: « garantiscono »;*

b) *al comma 2, sostituire la parola: « possono essere » con la seguente: « sono »*

---

### 3.5

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: « favoriscono la sottoscrizione di intese » con le seguenti: « promuovono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sottoscrizione di intese »*

---

### 3.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: « favoriscono la sottoscrizione », con le seguenti: « si impegnano a favorire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sottoscrizione ».*

---

### 3.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le parole: « favoriscono la sottoscrizione » con le seguenti: « convocano le parti sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di procedere alla sottoscrizione ».*

---

### 3.8

PIRRO

*Al comma 1, sostituire la parola: « favoriscono » con la seguente: « garantiscono ».*

---



**3.9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Le linee-guida, di cui al comma precedente, devono assicurare le seguenti misure:

1) sorveglianza sanitaria ed individuazione dei lavoratori considerabili come “fragili” rispetto al rischio da *stress* termico;

2) informazione e formazione adeguata ai lavoratori sul tema e in una lingua che gli stessi comprendano;

3) idratazione: deve esser resa disponibile acqua potabile da bere ed acqua per rinfrescarsi. I lavoratori devono avere la possibilità di bere più bicchieri d’acqua, più volte all’ora;

4) abbigliamento: devono essere forniti ai lavoratori abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e, se necessario, un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV;

5) organizzazione del lavoro: deve essere possibile modificare l’orario di lavoro (per permettere l’attività in orari meno caldi), con connessa riduzione dei ritmi di lavoro e introduzione di pause aggiuntive;

6) realizzazione del “sistema del compagno”: organizzare il reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare e prestare il primo soccorso;

7) pianificazione e risposta alle emergenze: sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi e quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo *stress* termico. I lavoratori che presentino l’insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile, nonché ricevere prontamente l’assistenza necessaria. ».

**3.10**

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo, ivi compresi i lavoratori stagionali, la deroga ai con-

tratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa. ».

---

### 3.11

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Le linee-guida, di cui al comma 1, sentito il Ministero della cultura – al fine di non penalizzare il comparto turistico, nonché offrire l'opportunità in continuità e sicurezza di usufruire dei luoghi della cultura – possono prevederne la fruibilità attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e, in particolare, con la rimodulazione, anche parziale e a seconda delle esigenze, delle fasce orarie predisposte per la visita di spazi museali, siti storici e parchi archeologici ».

---

### 3.12

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, i criteri e le modalità attinenti al divieto di svolgimento delle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole nonché la deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa. ».

---

### 3.13

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, i cri-

teri e le modalità attinenti al divieto di svolgimento delle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole. ».

---

### 3.14

NATURALE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di adeguare le condizioni e le modalità di svolgimento del lavoro alle emergenze climatiche in atto, le intese di cui al comma 1 prevedono la rimodulazione degli orari, delle pause, delle rotazioni, dell'adeguatezza del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale nonché l'utilizzo del lavoro agile, se compatibile con la tipologia di attività da svolgere. ».

---

### 3.15

PIRRO

*Al comma 2, sostituire la parola: « possono essere » con la seguente: « sono ».*

---

### 3.16

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:*

« 2-bis. Nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei settori coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eccezionali situazioni climatiche. Ai componenti del tavolo

non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Linee guida e tavolo tecnico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche ».

---

### 3.17

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “di quelli esistenti,” sono inserite le seguenti: “o in caso di attività agricole,”;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente: “b-bis) descrizione dei prodotti adoperati e macchine utilizzate”. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ».

---

### 3.18

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “lavoratori esposti a rischi particolari” sono inserite le seguenti: “ovvero ad emergenze climatiche”. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche »

---

### 3.19

MURELLI, CANTÙ

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 272, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Ferme restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavo-

ratori, l'autorità competente può autorizzare la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:

a) il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose preveda uno stadio di pre-trattamento quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, metallico, sintetico, elettrostatico, e filtro finale ad alta efficienza HEPA rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010 e UNI 11304-3;

b) il sistema di abbattimento preveda un dispositivo per il controllo della funzionalità quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, pressostato differenziale o allarme;

c) il gestore dell'impianto segua la procedura di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-bis dell'allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l'attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche.”;

b) all'allegato IV alla parte quinta, dopo la parte II è inserita la seguente:

“PARTE II-bis

Attività di lavorazioni meccaniche ed asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all'articolo 272, comma 2-bis.

Fasi lavorative

A. Lavorazioni meccaniche

A.1 Tornitura

A.2 Fresatura

A.3 Trafilatura

A.4 Rettifica

A.5 Bobinatura

A.6 Incisione

A.7 Taglio

A.8 Foratura

A.9 Alesatura

A.10 Tranciatura/Cesoiatura

A.11 Filettatura/ Maschiatura

- A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli
- A.13 Fustellatura
- A.14 Aggraffatura
- A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate

#### Materie prime

- 1. Metalli e leghe metalliche
  - 2. Lubrificanti:
    - 2.1. Grafite
    - 2.2. Oli emulsionati
    - 2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo
    - 2.4. Oli lubro-refrigeranti
    - 2.5. Stearati ed assimilabili”. ».
- 

### **3.20**

GUIDOLIN

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Linee guida in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche ».*

---

### **3.0.1**

GELMETTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **« Art. 3-bis.**

*(Proroga dei termini per la revisione delle autovetture danneggiate dagli eventi naturali calamitosi)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 80, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. L'obbligo di cui al comma 3 è prorogato di novanta giorni, dalla data di scadenza della revisione, per le autovetture danneggiate a seguito di eventi naturali calamitosi, la cui revisione scade entro trenta giorni dalla data di verifica dell'evento stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alle autovetture il cui intestatario è

residente oppure domiciliato nel territorio colpito dall'evento naturale calamitoso.» ».

---

### 3.0.2

LIRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco)*

1. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica e alle vigenti facoltà assunzionali, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data del 30 giugno 2023, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per la finalità di cui al comma 2 non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. »

---

### 3.0.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)*

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

### 3.0.4

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche)*

1. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elabora un Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.0.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per il potenziamento dei controlli sull'efficacia protettiva degli ambienti di lavoro)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento dei controlli sull'efficacia protettiva de-



gli ambienti di lavoro e la verifica a campione degli effetti legati all'esposizione alle alte temperature, con particolare riferimento all'adozione di idonee misure di prevenzione e primo intervento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.0.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per il monitoraggio delle ondate di calore)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento della previsione ufficiale e del monitoraggio delle ondate di calore per prevenire fonti di rischio per la popolazione in presenza di forte irraggiamento solare, elevati tassi di umidità e assenza di ventilazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.0.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per la ventilazione del luogo di lavoro)*

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la ventilazione del luogo di lavoro, e adozione di sistemi che non ostacolino la dispersione del calore corporeo per eliminare ogni rischio di reazioni acute determinate dal calore.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.0.8

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Detrazioni fiscali per l'acquisto di materiali per la riduzione delle temperature sui lavoratori)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo finalizzato al finanziamento delle detrazioni per l'acquisto di materiali e l'utilizzo di tecniche ambientaliste sostenibili, già disponibili sul mercato, per la riduzione delle temperature e dei loro effetti sui cittadini e i lavoratori più esposti. Il fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.

2. La detrazione è riconosciuta in misura pari al 60 per cento della spesa sostenuta dal contribuente entro il 31 dicembre 2024, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.0.9

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Incentivi all'impiego di prodotti che riducano la sensazione di calore intenso)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per incentivi all'impiego di prodotti che riducano la sensa-

zione di calore intenso e che abbiano la capacità di drenaggio dell'acqua in caso di precipitazione intensa e ridurre i costi di manutenzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **3.0.10**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di interventi volti a prevenire gli effetti derivanti dal fattore di rischio)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per interventi volti a prevenire gli effetti derivanti dal fattore di rischio per i lavoratori rappresentati da condizioni di caldo intenso o prolungato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **3.0.11**

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 3-bis.**

*(Sicurezza sui luoghi dello spettacolo)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, nonché garantire la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sui luoghi dello spettacolo, è istituito presso il Ministero della cultura il fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo" con una dotazione iniziale di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Cultura, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di con-

versione in legge del presente decreto-legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.0.12

BARBARA FLORIDIA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Piano "RiGenerazione Scuola")*

1. Al fine di favorire l'implementazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di attività e progetti concernenti l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile nonché i pericoli derivanti da eccezionali situazioni climatiche, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, denominato Fondo "RiGenerazione Scuola", con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Per promuovere e incentivare, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, attività formative o comportamentali associate al piano "RiGenerazione Scuola", all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è riconosciuto un contributo, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

**3.0.13**

BARBARA FLORIDIA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Edilizia scolastica)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, ovvero accelerare e promuovere l'esecuzione degli interventi di riparazione, ristrutturazione ed efficientamento, per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**3.0.14**

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)*

1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della cultura il "Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici" con una dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero.

3. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 3.0.15

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 3-bis.

*(“Carta del rischio del patrimonio culturale”)*

1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.

2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, nella “Carta del rischio del patrimonio culturale”, ovvero in un'infrastruttura digitale, unica e *open*, di materiali afferenti il patrimonio culturale, razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.

3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è finalizzata, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, anche ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione energetica affinché, da parte di tutte le regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, per l'istituzione e il funzionamento presso il Ministero della cultura della “Carta del rischio del patrimonio culturale” di cui al comma 2, valutata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.0.16

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Luoghi della cultura)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, ovvero proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, nonché di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti ed istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 3.0.17

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Tavolo interministeriale sui rischi e gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici)*

1. Ai fini di preservare i beni e i siti culturali dagli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e valutarne i rischi, è istituito presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un tavolo di confronto con finalità, in particolare, di:

a) rafforzare la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo;

b) valutare le modalità per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) valorizzare il contributo che la cultura può fornire alle scienze e alla tecnologia al fine di realizzare una transizione ecologica giusta, equa e inclusiva;

d) promuovere, nelle attività di cooperazione internazionale, la realizzazione di strategie per la riduzione del rischio di disastri che includano il patrimonio culturale tra i settori a rischio, indicando le opportune azioni di mitigazione e adattamento;

e) valutare l'opportunità di finanziare adeguatamente le attività di monitoraggio dei beni culturali e delle componenti paesaggistiche, anche al fine di prevedere azioni di mitigazione degli impatti e verificare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni individuate;

f) implementare soluzioni improntate al ripristino e al risanamento degli ecosistemi tese a garantire la resilienza ambientale (*Nature based Solutions-Ecosystem based Solutions*);

g) garantire la formazione dei lavoratori impiegati a diverso titolo nella tutela dei beni culturali, del paesaggio e delle componenti ambientali;

h) formulare proposte volte a valorizzare i professionisti della tutela, della conservazione, della promozione, della divulgazione e della ricerca nel settore dei beni culturali, riconoscendone qualifiche, competenze e *status*;

i) rafforzare le sinergie tra cultura ed educazione per sviluppare competenze creative, fondamentali per migliorare l'innovazione e rispondere alle esigenze di competenze in rapida evoluzione nel mercato del lavoro. ».

---



**3.0.18**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di trasparenza dei dati relativi ai ricoveri ospedalieri e agli accessi al pronto soccorso)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi ai ricoveri ospedalieri e agli accessi al pronto soccorso da parte di lavoratori dipendenti pubblici e privati con particolare riguardo quelli affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, sono resi disponibili dalle Pubbliche amministrazioni coinvolte, con cadenza almeno trimestrale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene definito il dettaglio delle informazioni e le modalità di condivisione delle stesse.

3. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sulla tutela dei lavoratori e il relativo rischio da *stress* termico, per le attività di valutazione degli investimenti da realizzare in materia. ».

**3.0.19**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Aliquota IRES agevolata)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 3.0.20

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

« **Art. 3-bis.**

*(Omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-quater

*(Omicidio sul lavoro).*

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a di-

sposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

### **Art. 3-ter.**

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 590-*septies*

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

### **Art. 3-*quater*.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;” sono sostituite dalle seguenti: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale”;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-*bis*.

*(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.”;

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

“*a*) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi

alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

- 1) eliminare il rischio alla fonte;
- 2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale”. ».

### 3.0.21

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**« Art. 3-bis.**

*(Omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-*quater*

*(Omicidio sul lavoro)*

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dal-

l'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

### **Art. 3-ter.**

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 590-*septies*

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono

essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

### **Art. 3-quater.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;” sono sostituite dalle seguenti: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale”;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-*bis*.

*(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.”;

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare,

sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

- 1) eliminare il rischio alla fonte;
- 2) adottare misure di protezione collettive;
- 3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale”.

### **Art. 3-*quinquies*.**

*(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)*

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: “589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “589, terzo comma, 589-*bis* e 589-*quater*”;

b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato. ».

### **3.0.22**

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **« Art. 3-*bis*.**

*(Omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-*quater*

*(Omicidio sul lavoro)*

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.



Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

### **Art. 3-ter**

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 590-*septies*

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

#### **Art. 3-*quater*.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;” sono sostituite dalle seguenti: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale”;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-*bis*.

*(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licen-

ziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.”;

c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;

d) all’articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale”.

### **Art. 3-*quinquies*.**

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente:

“*m-quater.1*) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall’articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale”;

b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

“*m-sexies*) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale”;

c) all’articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: “per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale”;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: “590-*bis*,” sono inserite le seguenti: “590-*septies*,”;

g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*, è sostituito dal seguente:

“1-*ter*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d*), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.” ».

### 3.0.23

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

« **Art. 3-*bis*.**

*(Omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-*quater*

*(Omicidio sul lavoro)*

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

**Art. 3-ter.**

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 590-*septies*

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”

**Art. 3-*quater*.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;” sono sostituite dalle seguenti: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale”;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Art.20-*bis*.

*(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.”;

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale”.

### **Art. 3-*quinquies*.**

*(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)*

1. Al decreto legislativo n. 231 del 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*septies* primo comma, le parole: “In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,” sono sostituite dalle seguenti: “In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,”;

b) all'articolo 25-*septies* secondo comma le parole: “in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,” sono sostituite dalle seguenti: “In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,”;

c) all'articolo 25-*septies* terzo comma, le parole “in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,” sono sostituite dalle seguenti “In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,”. ».

### **3.0.24**

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **« Art. 3-*bis*.**

*(Omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-*quater*

*(Omicidio sul lavoro)*

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

**Art. 3-*ter*.**

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 590-*septies*

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia



designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”

#### **Art. 3-*quater*.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;” sono sostituite dalle seguenti: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale”;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-*bis*.

*(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.”;

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale”.

### **Art. 3-*quinqies*.**

*(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)*

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa. ».

### **3.0.25**

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **« Art. 3-*bis*.**

*(Omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-*quater*

*(Omicidio sul lavoro)*

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

**Art. 3-*ter*.**

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 590-*septies*

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia

designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

#### **Art. 3-*quater*.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;” sono sostituite dalle seguenti: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale”;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-*bis*.

*(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.”;

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale”.

### **Art. 3-*quinquies*.**

*(Applicabilità della sospensione condizionale della pena)*

1. Per il delitto di cui all'articolo 590-*septies* l'applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 163 del codice penale è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994m n.758, delle violazioni costituenti presupposto della colpa. ».

---

**3.0.26**

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**« Art. 3-bis.**

*(Omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-quater

*(Omicidio sul lavoro)*

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

Art. 3-ter.

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 590-*septies*

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

**Art. 3-*quater*.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;” sono sostituite dalle seguenti: “idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale”;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-bis.

*(Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l’immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.”;

c) all’articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;

d) all’articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale”.



**Art. 3-quinquies.**

*(Confisca obbligatoria in caso di omicidio sul lavoro)*

1. All'articolo 240, primo comma, del codice penale, dopo il numero 1-*bis*) è aggiunto, in fine, il seguente:

“1-*ter*) dell'azienda nella quale si è consumato il delitto di cui all'articolo 589-*quater* terzo comma.” ».

**3.0.27**

PIRONDINI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**« Art. 3-bis.**

*(Omicidio sul lavoro)*

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 589-*quater*

*(Omicidio sul lavoro)*

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagiona per colpa la morte di un lavoratore.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

Art. 3-ter.

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente:

“Art. 590-*septies*

*(Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)*

Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette per le lesioni gravi e da quattro a otto per le lesioni gravissime.

La stessa pena di cui al secondo comma si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del citato decreto, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette circostanze aggravanti.”.

**Art. 3-quater.**

*(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), le parole: "idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;" sono sostituite dalle seguenti: "idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale";

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

*"Art. 20-bis.*

*(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.";

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

*"a)* una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

- 1) eliminare il rischio alla fonte;
- 2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.”;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: “ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale”.

### **Art. 3-*quinqies*.**

*(Norme di coordinamento)*

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del presente decreto. ».

### **3.0.28**

BOCCIA, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

### **« Art. 3-*bis*.**

*(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera

coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per "retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato" si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei principi e delle finalità del presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle as-

sociazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”.

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata “Commissione”. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita dai commi 4 e 5;

c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. La legge di bilancio per il 2024 definisce un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

22. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 21, acquistano efficacia dal 15 novembre 2024. ».

**3.0.29**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate. ».

---

**3.0.30**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Riconoscimento del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2023”;

b) al comma 5, capoverso “313” sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole “nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2023”;

2) al secondo periodo, le parole “, prima della scadenza dei sette mesi,” sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole “, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023,” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2023”;

c) il comma 6 è soppresso;



d) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

“14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 422.500.000 per l’anno 2023.” ».

---

### **3.0.31**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 3-bis.**

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), prevedendo i rischi derivanti dall’esposizione ad alte temperature ed individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate. ».

---

#### **Art. 4.**

### **4.1**

TURCO, PATUANELLI, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **4.2**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **4.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.4**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».

---

**4.5**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».

---

**4.6**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».

---

#### 4.7

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “54 per cento”. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».

---

#### 4.8

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “52 per cento”. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».

---

**4.9**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 1, comma 115, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».

---

**4.10**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) il comma 116, è sostituito dal seguente:

“116. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.” »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».

---

**4.11**

CROATTI, TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole:

“20 novembre 2023” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “15 dicembre 2023”.

1-bis. All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”. ».

---

#### 4.12

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole da: « può essere versato » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « è istituito anche per l’anno 2024, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a carico delle grandi imprese che realizzino un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024, almeno pari al 52 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 25 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. »*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».*

---

#### 4.13

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole da: « può essere versato » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « è istituito anche per l’anno 2024, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a carico delle grandi imprese che realizzino un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 25 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società re-*

lativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. »

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».*

---

#### 4.14

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole da: « può essere versato » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « è istituito anche per l'anno 2024, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a carico delle grandi imprese che realizzino un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024, almeno pari al 55 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2024; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. »*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di contributo di solidarietà e proroga dei termini di versamento ».*

---

#### 4.15

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « 30 novembre » con le seguenti: « 30 ottobre ».*

---

**4.16**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « 30 novembre » con le seguenti:  
« 15 ottobre ».*

---

**4.17**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « 30 novembre » con le seguenti:  
« 30 settembre ».*

---

**4.18**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « 30 novembre » con le seguenti:  
« 15 settembre ».*

---

**4.19**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « 30 novembre » con le seguenti:  
« 31 agosto ».*

---

**4.20**

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: « 30 novembre » con le seguenti:  
« 16 agosto ».*

---

**4.21**

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento". »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: "nel limite massimo di sette mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di otto mensilità";

2) al secondo periodo, le parole: "dei sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "degli otto mesi";

3) al terzo periodo, le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "otto mesi";

b) al comma 314, la parola: "sette" è soppressa. ».

---

**4.22**

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento". »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,



n. 26, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: “sette mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “nove mensilità”;

2) al secondo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”;

3) al terzo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”;

b) al comma 314, la parola: “sette” è soppressa. ».

---

#### 4.23

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “63 per cento”. »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: “sette mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “dieci mensilità”;

2) al secondo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dieci mesi”;

3) al terzo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dieci mesi” e le parole: “31 ottobre 2023” con le seguenti: “30 novembre 2023”;

4) al quarto periodo, le parole: “31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2023”;

b) al comma 314, la parola: “sette” è soppressa. ».

---

**4.24**

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”. »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: “sette mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “undici mensilità”;

2) al secondo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “undici mesi”;

3) al terzo periodo, le parole: “sette mesi” sono sostituite dalle seguenti: “undici mesi” e le parole: “e comunque non oltre il 31 ottobre 2023” sono soppresse;

4) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 314, la parola: “sette” è soppressa. ».

---

**4.25**

DURNWALDER

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti”.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma *1-bis*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante la riduzione di euro 50 milioni, rispettivamente dei Fondi di cui all’articolo 1, comma 199 e comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

#### 4.26

DURNWALDER

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« *1-bis.* All’articolo 1, comma 115 della legge 29 dicembre 2022, n.197, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché dalle imprese che esercitano l’attività prevalente di commercio di energia elettrica con meno di 10 dipendenti.”.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma *1-bis*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.27

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

*b)* dopo il comma 3, inserire il seguente:

“*3-bis.* Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 30 aprile 2024.” ».

---

**4.28**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All'articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “?1 gennaio 2024?”;

d) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 30 aprile 2024.” ».

---

**4.29**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All'articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2024?”;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 31 maggio 2024.” ».

---

**4.30**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All'articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “1 marzo 2024?”;

d) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 30 aprile 2024” ».

---

#### 4.31

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2024?”;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, il termine di cui al comma 3, primo periodo, è differito al 30 giugno 2024” ».

---

#### 4.32

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023?” ».

---

**4.33**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “?1 gennaio 2024?” »;

---

**4.34**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023?” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2024” ».

---

**4.35**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese

come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1 marzo 2024” ».

---

#### 4.36

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2024” ».

---

#### 4.37

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

« 2. All’articolo 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “le aziende fornitrici” inserire le seguenti “ad eccezione delle micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;

d) al comma 3, primo periodo, le parole: “31 luglio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024” ».

---

**4.38**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2, sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 31 dicembre 2023 e entro il 30 aprile 2024 per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ».*

---

**4.39**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2, sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 1 gennaio 2024 e entro il 30 aprile 2024 per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ».*

---

**4.40**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2, sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 31 gennaio 2024 e entro il 31 maggio 2024 per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ».*

---

**4.41**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2, sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 30 aprile 2024 e 30 giugno 2024 per le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ».*

---

**4.42**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2, sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 1° marzo 2024 e entro il 30 aprile per le micro e le piccole*



imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ».

---

**4.43**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2 sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 30 aprile 2024 ».*

---

**4.44**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2 sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 1 marzo 2024 ».*

---

**4.45**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2, sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 31 dicembre 2023 ».*

---

**4.46**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2, sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 1 gennaio 2024 ».*

---

**4.47**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 2 sostituire le parole: « 30 ottobre 2023 » con le seguenti: « 31 gennaio 2024 ».*

---

**4.48**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Alla luce dell'eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire:

a) un tetto della spesa sanitaria dei dispositivi medici che tenga conto delle peculiarità e dei fabbisogni regionali nonché delle evoluzioni tecnologiche e dell'innovazione del settore dei dispositivi medici;

b) un processo uniforme sull'intero territorio nazionale per la programmazione del fabbisogno di dispositivi medici nonché una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale del predetto fabbisogno e del soddisfacimento dello stesso al fine di rilevare per tempo l'eventuale superamento del tetto di spesa e le ragioni che lo hanno determinato nonché le azioni per contenerlo;

c) l'obbligo per le regioni della rendicontazione mensile e della pubblicazione di un avviso pubblico in caso di superamento del tetto di spesa annuale con possibilità, per le imprese che forniscono dispositivi medici al SSN, di ricontrattare la fornitura se questa diventa antieconomica;

d) l'efficientamento della *governance* dei dispositivi medici e dei diagnostici in vitro in capo ad un organismo centrale nazionale dedicato;

e) ad assicurare l'impiego delle procedure diagnostico-terapeutiche che utilizzino i *device* più innovativi e in linea con le valutazioni di HTA. ».

**4.49**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) primo periodo, dopo le parole: “aziende fornitrici di dispositivi medici” sono aggiunte le seguenti: “esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 9-*bis*, è aggiunto il seguente:

“9-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 9-*bis* sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all’emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-*bis*, nuovi criteri di riparto dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall’anno 2015 tra le aziende fornitrici di dispositivi medici esentando dal pagamento le micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003” ».

#### 4.50

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-*bis*. Alla luce dell’eccezionalità della situazione pandemica e della crescita esponenziale correlata alle spese diagnostiche per il COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, i dispositivi medici prodotti dalle microimprese, nonché dalle piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 acquistati dalle regioni, non sono considerati ai fini del computo del tetto di spesa di cui all’articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. ».

**4.51**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini del ripiano della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le regioni e le province autonome sono tenute ad includervi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate e convenzionate dei dispositivi medici erogati per conto del SSN e a tal fine le strutture sanitarie sono tenute ad adeguarsi alle medesime disposizioni già previste per le strutture sanitarie pubbliche ai fini della tracciabilità e trasparenza dei dispositivi medici e della fatturazione elettronica. ».

---

**4.52**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale ».

---

**4.53**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del

tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nuovi criteri di riparto esentando dal pagamento pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. ».

---

#### 4.54

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nuovi criteri di riparto e, in particolare, semplificare e rivalutare il sistema dei tetti includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti ».

---

#### 4.55

MAZZELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al comma 9, primo periodo, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: “aziende fornitrici di dispositivi medici” sono aggiunte le seguenti “ad eccezione delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro” ».

---

**4.56**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a:

a) individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;

b) semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;

c) sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro; ».

**4.57**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a:

a) individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi

medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;

b) semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;

c) sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;

d) una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali; ».

---

#### 4.58

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, provvede a definire:

a) una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;

b) il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;

c) una rigorosa attuazione dell'approccio multidimensionale e multidisciplinare *Health Technology Assessment* (HTA) per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica. ».

---

#### 4.59

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a:

a) individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;

b) semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;

c) sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;

d) una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il prin-



cipio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;

e) il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati; ».

---

#### 4.60

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a:

a) individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;

b) semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;

c) sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;

d) una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;

e) il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;

f) una rigorosa attuazione dell'approccio multidimensionale e multidisciplinare *Health Technology Assessment* (HTA) per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica ».

---

#### 4.61

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

a) predisporre dei sistemi di monitoraggio differenziati e più efficienti per le procedure di acquisto, vigilando più efficacemente sulla sottrazione dell'approvvigionamento dei dispositivi dal confronto concorrenziale assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica e agevolando l'impiego di strumenti contrattuali quali l'accordo quadro multi-fornitore;

b) favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni; ».

---

#### 4.62

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a:

a) individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi

medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;

b) semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;

c) sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;

d) una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;

e) il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;

f) una rigorosa attuazione dell'approccio multidimensionale e multidisciplinare *Health Technology Assessment* (HTA) per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica;

g) predisporre dei sistemi di monitoraggio differenziati e più efficienti per le procedure di acquisto, vigilando più efficacemente sulla sottrazione dell'approvvigionamento dei dispositivi dal confronto concorrenziale assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica e agevolando l'impiego di strumenti contrattuali quali l'accordo quadro multi-fornitore; ».

---

#### 4.63

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei di-

spositivi medici, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a:

a) individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini ed evitare una profonda crisi occupazionale del settore di fornitura dei dispositivi medici;

b) semplificare e rivalutare il sistema dei tetti di spesa, includendovi anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei dispositivi medici erogati per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN), secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e considerando le peculiarità regionali e le intrinseche differenze esistenti;

c) sopprimere gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei confronti delle piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, la cui incidenza del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del servizio sanitario regionale sia inferiore a 2 milioni di euro;

d) una comparazione degli esiti di salute sulla base di una scala confrontabile, al fine di ridurre le differenze regionali e rafforzare il principio secondo il quale dispositivi medici uguali, o con lo stesso valore terapeutico, debbano avere prezzi a carico del SSN uguali;

e) il monitoraggio della spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto, tramite procedure competitive, di tutte le categorie di dispositivi medici, anche quelli considerati tecnologicamente innovativi e più sofisticati;

f) una rigorosa attuazione dell'approccio multidimensionale e multidisciplinare *Health Technology Assessment* (HTA) per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche e legali dei dispositivi medici da certificare, secondo un adeguato rapporto costo-beneficio, al fine di ridurre la spesa sanitaria pubblica;

g) predisporre dei sistemi di monitoraggio differenziati e più efficienti per le procedure di acquisto, vigilando più efficacemente sulla sottrazione dell'approvvigionamento dei dispositivi dal confronto concorrenziale assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica e agevolando l'impiego di strumenti contrattuali quali l'accordo quadro multi-fornitore;

h) favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni; ».

**4.64**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

a) favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;

b) prevedere, nell'ambito del Sistema di gestione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumenti idonei a garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria e che consentano di:

1) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

2) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino. ».

**4.65**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

a) potenziare la vigilanza e le azioni propedeutiche al riconoscimento, alla valutazione e alla certificazione dei dispositivi medici, in par-

ticolar modo di quelli ad alto contenuto innovativo al fine di ottimizzarne la *governance*;

b) stabilire che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, posto a carico delle grandi aziende, sia ripianato tenendo conto dell'assenza di una gara d'appalto o di procedure competitive nonché del fatturato elevato conseguente alla produzione di dispositivi unici sul mercato e in regime di monopolio. ».

---

#### 4.66

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

a) favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;

b) prevedere, nell'ambito del Sistema di gestione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumenti idonei a garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria e che consentano di:

1) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

2) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

c) potenziare la vigilanza e le azioni propedeutiche al riconoscimento, alla valutazione e alla certificazione dei dispositivi medici, in particolar modo di quelli ad alto contenuto innovativo al fine di ottimizzarne la *governance*; ».

---

**4.67**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a individuare, per le problematiche connesse al meccanismo del ripiano del superamento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del *payback*, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, soluzioni sostenibili al fine di tutelare il fabbisogno di salute dei cittadini e provvede a:

a) favorire interventi volti a ottimizzare la programmazione di spesa, così da rendere sostenibile gli investimenti delle regioni;

b) prevedere, nell'ambito del Sistema di gestione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, strumenti idonei a garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria e che consentano di:

1) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;

2) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;

c) potenziare la vigilanza e le azioni propedeutiche al riconoscimento, alla valutazione e alla certificazione dei dispositivi medici, in particolar modo di quelli ad alto contenuto innovativo al fine di ottimizzarne la *governance*;

d) stabilire che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, posto a carico delle grandi aziende, sia ripianato tenendo conto dell'assenza di una gara d'appalto o di procedure competitive nonché del fatturato elevato conseguente alla produzione di dispositivi unici sul mercato e in regime di monopolio ».

**4.68**

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, al comma 9, dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, primo periodo, dopo le parole: “aziende fornitrici di dispositivi medici” sono aggiunte le seguenti: “esentando dal pagamento le micro e le piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003” ».

---

#### 4.69

MURELLI, CANTÙ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023. ».

---

#### 4.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l’articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per campagne informative di sensibilizzazione per la riduzione dell’esposizione a condizioni di scambio termico sfavorevoli per l’organismo umano, in particolare per i lavoratori che svolgono la propria mansione in ambienti surriscaldati, sia interni che esterni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l’articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il potenziamento



del servizio meteorologico nazionale con centri di rilevazione ufficiale delle temperature in aree urbane a maggiore densità e tempestiva informazione alla popolazione sulla base di dati scientifici e tecnici validati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.0.3

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di potenziare il finanziamento di piani operativi di allerta e prevenzione a tutti i livelli per attivare tempestivamente gli interventi di prevenzione a livello globale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.0.4

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 per la messa in rete e pubblicazione di tutti i dati raccolti localmente da istituzioni ed enti pubblici relativi a temperature, precipitazioni, umidità e ventilazione con aggiornamento in tempo reale, accesso libero e indicazione della soglia di disagio bioclimatico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 1 milione di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per gli anni 2024 e

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.0.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per investimenti nella sorveglianza sanitaria e nell'attuazione delle disposizioni previste dalla legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### 4.0.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la formazione degli addetti al pronto soccorso con riferimento agli aspetti legali alle prime misure di intervento in caso di patologie da calore.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**4.0.7**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per finanziare una campagna di visite mediche in condizioni climatiche avverse, con priorità dei lavoratori più esposti e vulnerabili.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**4.0.8**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorre dal 2023 al fine di incentivare l'innovazione tecnologica e la ricerca degli interventi di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute sulla base delle patologie associate al caldo, le evidenze gli interventi di prevenzione locale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorre dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**4.0.9**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. È deliberata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorre dal 2023 per rafforzare il ruolo dei medici di medicina generale nella sorve-

glianza attiva sui lavoratori ed anziani e migliorare l'efficienza e l'impatto dei piani locali di prevenzione e allerta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **4.0.10**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **« Art. 4-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'attuazione di uno studio epidemiologico sugli effetti delle ondate di calore sui lavoratori, con riferimento agli effetti a breve termine, fattori di rischio individuali e territoriali, altri fattori ambientali concomitanti all'individuazione di sottogruppi a rischio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **4.0.11**

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **« Art. 4-bis.**

*(Istituzione "Fondo emergenza climatica")*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate a fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e alle relative ripercussioni sulla salute dei lavoratori. Il fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

#### 4.0.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori  
in caso di eccezionale emergenza climatica)*

1. Al fine di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e alle relative ripercussioni sulla salute dei lavoratori, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

#### 4.0.13

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori  
in caso di eccezionale emergenza climatica)*

1. Al fine di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e alle relative ripercussioni sulla salute dei lavoratori, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.

cussioni sulla salute dei lavoratori, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. »

---

#### 4.0.14

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di ricerca e monitoraggio delle reazioni avverse da calore)*

1. Al fine di finanziare la ricerca, il monitoraggio e lo studio delle reazioni avverse da calore è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

#### 4.0.15

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di danni alla salute di tipo diretto e indiretto)*

1. Al fine di finanziare lo studio relativo ai danni alla salute di tipo diretto e indiretto è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023

e 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

#### 4.0.16

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Finanziamento studio “rischi infortuni da stress termico”)*

1. Al fine di finanziare lo studio relativo ai danni derivanti da *stress* termico dovuto a isola di calore urbana per i lavoratori che operano in aree cittadine più esposte ad alte temperature è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità applicative.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

#### 4.0.17

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Istituzione tavolo emergenza climatica)*

1. Al fine di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e alle relative ripercussioni sulla salute dei lavoratori è istituito un tavolo permanente.

2. Al tavolo partecipano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.

3. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

---

#### **4.0.18**

PAROLI, ROSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 4-bis.**

1. In considerazione della situazione di emergenza dovuta ai recenti eventi atmosferici straordinari verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, il termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari sono prorogati al 15 ottobre 2023, conservando l'aliquota della detrazione al 110 per cento. ».

---

#### **4.0.19**

PAROLI, ROSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 4-bis.**

1. In considerazione dei danni riscontrati dalle imprese agricole e dalle industrie nei territori colpiti dai recenti eventi atmosferici straordinari verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, al fine di assegnare ai soggetti titolari delle stesse di un contributo per lo smaltimento di materiali e opere contenenti l'amianto a seguito del crollo delle coperture in eternit, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 10 milioni di euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento



mento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

#### **4.0.20**

PAROLI, ROSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 4-bis.**

1. Al fine di sostenere le imprese agricole che hanno subito gravi danni a seguito dei recenti eventi atmosferici straordinari verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, la quota di contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburante loro spettante e già utilizzata è rinnovata e nuovamente assegnata alle stesse.

2. I criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti interessati e per il riconoscimento del contributo sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

#### **4.0.21**

PAROLI, ROSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **« Art. 4-bis.**

1. In considerazione dei recenti eventi atmosferici straordinari verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, per far fronte alla carenza di manodopera nella fase emergenziale e al fine di consentire e incentivare le imprese del settore dell'edilizia impegnate in attività legate al *superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a destinare la manodopera ivi impegnata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dai suddetti eventi atmosferici, sono prorogati fino al 15 ottobre 2023 tutti i termini previsti per il mantenimento della detrazione già stabilita. ».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**18ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente  
Barbara FLORIDIA*

*Intervengono il dottor Gian Marco Chiocci, direttore del TG1, il dottor Antonio Ciro Patrizio Preziosi, direttore del TG2 e il dottor Francesco Pionati, direttore del Giornale Radio, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del Direttore del TG1, del Direttore del TG2 e del Direttore del Giornale Radio**

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Gian Marco Chiocci, direttore del TG1, il dottor Antonio Ciro Patrizio

Preziosi, direttore del TG2, e il dottor Francesco Pionati, direttore del Giornale Radio, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai soggetti oggi auditi, con particolare riguardo all'informazione giornalistica, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola ai nostri ospiti per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor CHIOCCI, il dottor PIONATI e il dottor PREZIOSI svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il senatore NICITA (*PD-IDP*), la deputata BOSCHI (*A-IV-RE*), i senatori GELMINI (*Az-IV-RE*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), i deputati BONELLI (*AVS*), SBARDELLA (*FDI*) e CAROTENUTO (*M5S*), il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor CHIOCCI, il dottor PIONATI e il dottor PREZIOSI.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco.

Dario SCANNAPIECO, Amministratore delegato e Direttore Generale di Cassa depositi e prestiti, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali rispondono Dario Scannapieco, Amministratore delegato e Direttore Generale di Cassa depositi e prestiti e Francesco Mele, Direttore Investimenti Cdp e Amministratore Delegato Cdp Equity.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato e Direttore generale di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERINI**

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*).

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

del Senato della Repubblica

con la

**Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

della Camera dei deputati

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

**1<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza della Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati della Camera dei deputati*

**GRIBAUDO**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che sarà redatto il resoconto stenografico della odierna seduta delle Commissioni di inchiesta in sede congiunta.

### **Audizione del Commissario straordinario INAIL, professor Fabrizio D'Ascenzo**

La PRESIDENTE introduce l'audizione del professor D'Ascenzo, accompagnato dal dottor Andrea Tardiola, Direttore generale INAIL.

Il professor D'ASCENZO e il dottor TARDIOLA svolgono separatamente le proprie relazioni, illustrando dati relativi al fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali in rapporto all'andamento del sistema economico-produttivo e alle trasformazioni del mondo del lavoro.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni, il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del Senato della Repubblica MAGNI e i deputati COPPO, MAERNA e QUARTINI.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e, in considerazione dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, invitando i parlamentari delle due Commissioni a far pervenire alle presidenze eventuali ulteriori domande e osservazioni, che a cura degli Uffici saranno inoltrate alla Presidenza dell'INAIL.

*La seduta termina alle ore 9,20.*







NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 2 agosto 2023

## INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 475

---

**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

Mercoledì 2 agosto 2023

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Elisabetta GARDINI

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

**Designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)**

Elisabetta GARDINI, *presidente*, avendo concluso l'esame dei candidati, la Delegazione è ora chiamata a designare la terna, per la nomina del componente italiano al CPT (Comitato per la prevenzione della tortura), da trasmettere all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa entro metà settembre 2023. Propone pertanto di svolgere una prima valutazione nella seduta odierna, rinviando poi a settembre la decisione finale, che potrà essere assunta o per consenso ovvero – qualora non vi sia convergenza sui nomi, tenendo anche presente che deve essere rispettato un equilibrio di genere – procedendo ad una votazione (esprimendo 2 preferenze), in base all'articolo 56 del regolamento della Camera. Ricorda, inoltre, che nell'ultima seduta si era deciso di redigere una *short list*, con i nominativi dei candidati ritenuti maggiormente qualificati, ma si tratta di un documento di lavoro né chiuso né tantomeno vincolante: si potrà, infatti, votare per tutti i candidati auditi nel mese di luglio.

Dopo gli interventi della senatrice Sandra ZAMPA (*PD-IDP*), del senatore Peppe DE CRISTOFARO (*Misto*) e dei deputati Elena BONETTI (*A-IV-RE*), Dimitri COIN (*LEGA*), Piero FASSINO (*PD-IDP*), la Delegazione conviene di rinviare a settembre la decisione relativa alla terna.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, ringrazia i colleghi e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

